BOLLETTINO UFFICIALE

n. 45
dell' 8 novembre 2017

Anno LIV n. 45

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

17_45_1_LRE_35

Legge regionale 6 novembre 2017, n. 35
Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 integrazione del Reddito di Inclusione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), la Regione può integrare il Reddito di Inclusione (ReI) di cui alla legge 15 marzo 2017, n. 33 (Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali), al fine di ampliare la platea dei beneficiari residenti nel proprio territorio e può incrementare a favore dei beneficiari del ReI residenti nel proprio territorio l'ammontare del beneficio economico del ReI, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà).
2. In sede di prima applicazione di quanto previsto al comma 1, al fine di garantire sin dall'avvio del ReI il coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito, a decorrere dall'1 gennaio 2018 ai nuclei familiari beneficiari del ReI il cui componente richiedente è in possesso del requisito di residenza in regione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2015, sono corrisposte integrazioni economiche, non soggette a riduzione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 147/2017, di valore mensile pari a:
a) 185 euro in assenza di componenti di età minore di anni 18;
b) 235 euro in presenza di un componente di età minore di anni 18;
c) 285 euro in presenza di due e più componenti di età minore di anni 18.
3. Qualora il requisito di residenza in regione maturi in corso di erogazione del beneficio economico del ReI, le integrazioni regionali sono riconosciute a decorrere dal mese successivo alla data di maturazione.
4. I valori mensili delle integrazioni regionali di cui al comma 2 possono essere aggiornati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15/2015.
5. Le modalità per l'attuazione delle integrazioni regionali di cui al comma 2 sono concordate con le amministrazioni statali competenti, anche mediante modifica e integrazione dei protocolli d'intesa e degli atti di accordo già in essere finalizzati al coordinamento e all'integrazione della Misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 15/2015 con il Sostegno per l'Inclusione Attiva di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).
6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 la Regione integra con risorse proprie il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 208/2015 e altri specifici fondi destinati a tali scopi.

Art. 2 modalità di coordinamento della Misura attiva di sostegno al reddito con il Reddito di Inclusione

1. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso al ReI l'intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell'ambito della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 15/2015 consiste nelle integrazioni regionali di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Al fine di rendere omogenea la durata della Misura attiva di sostegno al reddito con la durata del ReI

prevista per il primo anno di applicazione, le previsioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 15/2015 sono derogate come segue:
a) la durata delle prime concessioni e dei rinnovi dell'intervento monetario di integrazione al reddito riconosciuti prima dell'1 novembre 2017 è di diciotto mesi. È in ogni caso estesa a diciotto mesi la durata dei rinnovi degli interventi monetari di integrazione al reddito concessi per la prima volta in data anteriore all'1 novembre 2017, fermo restando che il periodo complessivo di fruizione non può eccedere trenta mesi;
b) la durata delle prime concessioni dell'intervento monetario di integrazione al reddito riconosciute a seguito di domanda presentata a partire dall'1 novembre 2017 è di diciotto mesi.
3. In caso di perdita del beneficio economico del ReI e delle relative integrazioni regionali a seguito di mancato mantenimento dei requisiti, può essere richiesto l'intervento monetario di integrazione al reddito previsto per i nuclei familiari non beneficiari di ReI la cui durata è ridotta del numero di mesi di fruizione delle integrazioni regionali di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando che il periodo complessivo di fruizione dei benefici regionali non può eccedere trenta mesi.
4. La durata dei patti di inclusione è corrispondentemente adeguata in relazione alla durata dell'intervento monetario di integrazione al reddito come stabilita ai sensi del comma 2.
5. Al fine di coordinare e rendere uniformi le procedure di presa in carico dei beneficiari di ReI e di Misura attiva di sostegno al reddito e per assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato, ai nuclei familiari beneficiari di Misura si applicano anche le procedure di valutazione del nucleo familiare e di definizione del progetto personalizzato previste nell'ambito del ReI dal decreto legislativo 147/2017.

Art. 3 disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 4 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 6 novembre 2017

SERRACCHIANI

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1
- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 è il seguente:
Art. 1 principi e finalità
1. Al fine di dare attuazione ai diritti sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione e nell'ambito del coordinamento delle politiche per la cittadinanza sociale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove interventi integrati volti a perseguire in modo coordinato l'autonomia economica e la partecipazione sociale, la valorizzazione delle competenze di base e professionali dei singoli e ad accrescere l'occupabilità delle persone che si trovano temporaneamente escluse dal mercato del lavoro.
2. La Regione in particolare sostiene azioni per:
a) contrastare l'esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito;
b) favorire l'occupabilità, l'accesso o il reinserimento al lavoro e comunque a un'occupazione utile;

c) rafforzare l'economia sociale promuovendo l'innovazione sociale e valorizzando l'integrazione tra pubblico, privato e terzo settore.
3. Al fine di assicurare un sostegno economico alle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e che si impegnano in percorsi di attivazione, la Regione istituisce una misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2.

- Il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 è il seguente:
Art. 14 funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del ReI
1. Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano con cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. L'atto di programmazione ovvero il Piano regionale è comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla sua adozione.
2. Gli ambiti territoriali e i comuni che li compongono, individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, anche per la gestione associata del ReI, sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai fini del riparto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2. Ogni successiva variazione nella composizione degli ambiti è comunicata entro i trenta giorni successivi alla determinazione della variazione.
3. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà, le regioni definiscono, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.
4. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà le regioni e le province autonome individuano, qualora non già definite, le modalità di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, necessarie all'attuazione del ReI, disciplinando in particolare le modalità operative per la costituzione delle équipe multidisciplinari di cui all'articolo 5, comma 7, e per il lavoro in rete finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati. In caso di ambiti territoriali sociali, sanitari e del lavoro non coincidenti, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 2, le regioni e le province autonome individuano specifiche modalità per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei familiari residenti in comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti.
5. Nei casi in cui, in esito al monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 2, gli ambiti territoriali ovvero uno o più comuni tra quelli che li compongono, siano gravemente inadempienti nell'attuazione del ReI, e non risulti possibile avviare interventi di tutoraggio da parte della regione o provincia autonoma, né da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d), le regioni e le province autonome esercitano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge n. 328 del 2000. Le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi sono indicate nel Piano regionale di cui al comma 1.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il ReI, a valere su risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla povertà dalle caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, che amplino la platea dei beneficiari o incrementino l'ammontare del beneficio economico. A tal fine la regione o la provincia autonoma integra il Fondo Povertà con le risorse necessarie all'intervento richiesto. Tali risorse affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato nelle modalità di cui all'articolo 9, comma 9.
7. Con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione o della Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo, in favore dei residenti nel territorio di competenza, delle risorse versate ad integrazione del Fondo Povertà, ai sensi del comma 6. I rapporti finanziari sono regolati con apposita convenzione tra l'amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
8. Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste al comma 7, le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l'accesso coordinato al ReI e alle misure locali di contrasto alla povertà disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del ReI unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con l'INPS al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della Provincia autonoma.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 15/2015 è il seguente:
Art. 3 beneficiari, requisiti e condizioni di accesso
1. Beneficiari della misura sono i nuclei familiari, anche monopersonali, come definiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ovvero ISEE corrente, inferiore o uguale a 6.000 euro. Almeno un componente il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) essere residente in regione da almeno ventiquattro mesi. In caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo.
2. Costituisce condizione di accesso alla misura la disponibilità dei componenti il nucleo familiare all'adesione al percorso concordato di cui all'articolo 2, comma 1, che può comprendere percorsi finalizzati al lavoro, formativi o di avvicinamento all'occupazione, o l'espletamento di attività utili alla collettività, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 10, formalizzata con la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno.
3. Nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare beneficiario di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo stesso, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a:
a) 600 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da una persona;
b) 750 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da due persone;
c) 900 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da tre persone;
d) 1.050 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da più di tre persone.
Gli importi possono essere variati con deliberazione della Giunta regionale.
3.1 Gli importi di cui al comma 3, lettere a) e b), sono elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
3 bis. Nessun componente il nucleo familiare deve beneficiare della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 22/2015 , o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono definiti ulteriori requisiti di accesso alla misura attinenti alla sfera patrimoniale dei beneficiari.
5. Sono esclusi dall'accesso alla misura i nuclei familiari nei quali un componente sia stato destinatario di provvedimenti di decadenza dalla misura medesima o da altre prestazioni sociali, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda.
5 bis. I requisiti per l'accesso alla misura devono essere presenti al momento di presentazione della domanda e mantenuti per l'intero periodo di erogazione della misura.

- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 147/2017 è il seguente:
Art. 4 beneficio economico
1. Il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento. Il beneficio non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
2. In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, il valore mensile del ReI di cui al comma 1 è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. A tal fine, nel caso di erogazioni che hanno periodicità diversa da quella mensile, l'ammontare dei trattamenti considerato è calcolato posteriormente all'erogazione in proporzione al numero di mesi a cui si riferisce. In caso di erogazioni in una unica soluzione, incluse le mensilità aggiuntive erogate ai titolari di trattamenti con periodicità mensile, tali trattamenti sono considerati in ciascuno dei dodici mesi successivi all'erogazione per un dodicesimo del loro valore.
3. Nel valore mensile dei trattamenti di cui al comma 2, non rilevano:
a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
b) le indennità per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI, individuate nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;
d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
4. In caso di percezione di redditi da parte dei componenti il nucleo familiare, il beneficio di cui al comma 1, eventualmente ridotto ai sensi del comma 2, è ridotto dell'ISR del nucleo familiare, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore. I redditi eventualmente non già compresi nell'ISR sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 3.
5. Il beneficio economico del ReI è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne è cessato il godimento. In caso

di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi. Il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, anche in esito a valutazioni sull'efficacia del Rel in termini di fuoriuscita dall'area della povertà in relazione alla durata del beneficio, può prevedere la possibilità di rinnovare ulteriormente il beneficio per le durate e con sospensioni definite dal Piano medesimo, ferma restando la durata massima di cui al primo periodo per ciascun rinnovo e la previsione di un periodo di sospensione antecedente al rinnovo.
6. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, i limiti temporali di cui al comma 5 si applicano al nucleo familiare modificato ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 15/2015 è il seguente:
Art. 4 ammontare e durata dell'intervento monetario di integrazione al reddito
1. L'ammontare annuale dell'intervento monetario di integrazione al reddito di cui all'articolo 2 è definito dal regolamento di cui all'articolo 10 ed è commisurato sulla base della differenza tra il valore della soglia di accesso di cui all'articolo 3 e l'ISEE del nucleo familiare, tenuto conto dei minori di diciotto anni presenti nel nucleo familiare, anche tramite l'individuazione di distinti scaglioni sulla base del valore dell'ISEE medesimo.
2. L'ammontare massimo mensile dell'intervento è pari a 550 euro.
3. L'intervento è concesso per un periodo di dodici mesi e al termine, previa interruzione per un periodo di due mesi, può essere rinnovato per ulteriori dodici mesi a seguito di presentazione di nuova domanda e a condizione che il patto di inclusione venga ridefinito entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda. Il rinnovo decorre dal bimestre relativo alla data di stipula del patto ridefinito.
4. L'importo massimo mensile di cui al comma 2, il periodo di interruzione di cui al comma 3 e la soglia ISEE di cui all'articolo 3, possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale della Regione, in rapporto ai risultati della sperimentazione e sentita la Commissione consiliare competente.

- Il testo dell'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è il seguente:
Art. 1

- omissis -

386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.

- omissis -

Note all'articolo 2
- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 15/2015 è il seguente:
Art. 2 misura attiva di sostegno al reddito
1. La "Misura attiva di sostegno al reddito" consiste in un intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell'ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.
2. La misura di cui al comma 1 è attuata dal Servizio sociale dei Comuni, in collaborazione con i Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro, per un periodo sperimentale di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
3. I Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro promuovono il superamento delle condizioni di difficoltà tramite l'utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro previsti dalla vigente normativa statale e regionale, anche nell'ambito della programmazione del Fondo sociale europeo.
4. La sperimentazione di cui al comma 2 è sottoposta a monitoraggio periodico, da compiersi almeno ogni sei mesi, e a valutazione finale attraverso idonei strumenti posti in essere dalle Direzioni centrali competenti in materia di politiche sociali e di lavoro, in coordinamento fra di esse.
5. La misura si coordina con la misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), già denominata "Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)" dall' articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
5 bis. Al fine di quanto previsto al comma 5, ai beneficiari di SIA residenti in regione in possesso dei requisiti per accedere alla misura di cui all'articolo 2 è garantito l'ammontare dell'intervento monetario loro spettante ai sensi dell'articolo 4, comma 1, mediante integrazione con risorse regionali degli importi corrisposti dallo Stato.
5 ter. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono stabilite le modalità di integrazione degli interventi monetari per i nuclei familiari già beneficiari della misura in sede di prima applicazione del SIA.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 15/2015 vedi nota all'articolo 1.

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 234
- di iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale e assegnato alla III Commissione permanente il 12 ottobre 2017;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla III Commissione permanente, nella seduta del 19 ottobre 2017, con relazione del consigliere Rotelli;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale, nella seduta antimeridiana del 24 ottobre 2017;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 12911/P dd. 25 ottobre 2017.

17_45_1_LRE_36

Legge regionale 6 novembre 2017, n. 36
Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

Art. 1 finalità

1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce la funzione svolta dal Comitato direttivo regionale Club alpino italiano-Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito "CAI FVG", quale principale organo tecnico di consulenza e di coordinamento delle iniziative di sviluppo, sostegno, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e turistico delle zone montane come individuate dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), in conformità alla legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano).
2. Nel quadro dell'azione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1, la Regione Friuli Venezia Giulia favorisce, inoltre, la diffusione della cultura e della conoscenza della montagna e la fruizione del patrimonio alpinistico e speleologico regionale, anche mediante interventi di realizzazione, manutenzione e conservazione delle strutture alpine regionali e azioni dirette alla prevenzione degli infortuni.

Art. 2 ruolo del CAI FVG

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e in conformità alla legge 91/1963, il CAI FVG provvede:
a) alla diffusione della conoscenza della montagna mediante l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
b) all'organizzazione e alla gestione di corsi di formazione e aggiornamento in materia di attività alpinistiche, sci-alpinistiche e speleologiche, e in materia di attività collegate con la manutenzione delle opere alpine, nonché per la formazione dei relativi istruttori e operatori;
c) alla prevenzione degli infortuni in montagna, anche attraverso consulenze tecniche fornite all'Amministrazione regionale e agli enti locali per l'individuazione di criteri tecnici di sicurezza da adottare nella realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali e degli itinerari speleologici;
d) alla formazione e all'aggiornamento dell'Elenco regionale delle strutture alpine regionali di cui all'articolo 4, di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali;

e) alla manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali inserite nell'Elenco regionale delle strutture alpine regionali;
f) alla manutenzione e gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali;
g) alla realizzazione e alla manutenzione delle strutture alpine regionali;
h) a svolgere funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali ai sensi dell'articolo 6;
i) a promuovere ogni iniziativa idonea alla protezione e alla valorizzazione dell'ambiente montano regionale, nonché alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a chiedere al CAI FVG consulenze nell'ambito dell'attività cartografica e di elaborazione dei dati informativi territoriali d'interesse regionale finalizzati alla conoscenza e alla pianificazione delle risorse del territorio della regione, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico).

Art. 3 definizione delle strutture alpine regionali

1. Ai fini della presente legge sono strutture alpine regionali i sentieri, le strutture di ricovero alpino e gli itinerari ciclo-escursionistici.
2. I sentieri, intesi quali percorsi pedonali a fondo naturale che si sono formati per il passaggio di pedoni e animali, si distinguono in:
a) sentiero escursionistico: sentiero privo di difficoltà tecniche che si svolge quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario di solito con segnalazioni;
b) sentiero alpinistico: sentiero, generalmente segnalato, per escursionisti esperti che implica una capacità di muoversi su terreni particolari e che quindi necessitano un'esperienza di montagna in generale, una buona conoscenza dell'ambiente alpino, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato;
c) sentiero turistico: itinerario su stradine, mulattiere o comodi sentieri con percorsi ben evidenti che non pongono incertezze o problemi di orientamento;
d) via ferrata o attrezzata: percorsi per i quali è necessario l'uso di dispositivi di autoassicurazione e equipaggiamento di protezione personale.
3. I sentieri di cui al comma 2, lettere a), b) e c) possono a loro volta essere distinti in:
a) sentiero storico: itinerario turistico o escursionistico che ripercorre antiche vie con finalità di stimolo alla conoscenza e valorizzazione storica dei luoghi visitati; generalmente non presenta difficoltà tecniche;
b) sentiero tematico: itinerario a tema prevalente (naturalistico, glaciologico, geologico, storico o religioso) di chiaro scopo didattico-formativo, usualmente attrezzato con apposita tabellatura e punti predisposti per l'osservazione, comunemente adatto anche all'escursionista inesperto che si sviluppa in aree limitate e ben servite entro parchi o riserve; generalmente è breve e privo di difficoltà tecniche.
4. Sono strutture di ricovero alpino i rifugi alpini, i rifugi escursionistici e i bivacchi così come definiti dagli articoli 33 e 35 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
5. Sono itinerari ciclo-escursionistici alpini i percorsi che si sviluppano su mulattiere, piste forestali o, sentieri turistici, anche in modo promiscuo con la viabilità pedonale, in modo che sia possibile il passaggio contemporaneo nei due sensi di marcia, nonché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.
6. La classificazione degli itinerari di cui al comma 5 è proposta dal CAI FVG ed è adottata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo.

Art. 4 elenco delle strutture alpine regionali

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, il CAI FVG provvede alla formazione e all'aggiornamento dell'Elenco delle strutture alpine regionali, di seguito "Elenco", secondo quanto previsto dall'articolo 5.
2. Copia dell'"Elenco" e dei suoi aggiornamenti sono depositati a cura del CAI FVG presso l'Amministrazione regionale la quale ne cura la massima diffusione anche mediante il sito internet della Regione.

Art. 5 requisiti per l'inserimento nell'"Elenco"

1. Possono essere inserite nell'"Elenco", le strutture alpine regionali di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali per le quali si dispone delle seguenti informazioni minime:
a) per i sentieri:
  1) il numero del sentiero;
  2) l'eventuale denominazione dell'itinerario;
  3) il gruppo montuoso sul quale si sviluppa il sentiero;
  4) le località sul percorso e le relative quote;
  5) i tempi di percorrenza in entrambi i sensi del cammino;

6) i punti di appoggio sul percorso;
7) la presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile sul percorso;
8) le caratteristiche e la descrizione del percorso e delle sue peculiarità storiche, culturali, naturali, paesistiche, anche con riferimento all'accessibilità a ogni tipo di utenza comprese le persone diversamente abili;
b) per le strutture di ricovero alpino:
1) la località;
2) la tipologia di struttura;
3) le caratteristiche strutturali e i servizi offerti, anche con riferimento all'accessibilità a ogni tipo di utenza comprese le persone diversamente abili;
4) una breve descrizione delle peculiarità e della storia della struttura;
c) per gli itinerari ciclo-escursionistici alpini:
1) il numero del sentiero a cui afferiscono;
2) il gruppo montuoso sul quale si sviluppa il sentiero;
3) le località sul percorso e le relative quote;
4) i tempi di percorrenza in entrambi i sensi del cammino;
5) la presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile sul percorso;
6) le caratteristiche e la descrizione del percorso e delle sue peculiarità storiche, culturali, naturali, paesistiche, anche con riferimento all'accessibilità a ogni tipo di utenza comprese le persone diversamente abili.

2. L'inserimento nell'"Elenco" delle strutture alpine regionali che si trovano in parchi, riserve naturali o in genere in aree protette, è effettuato in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

Art. 6 funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali

1. Le funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali sono svolte da strutture interne al CAI FVG, come previste dal suo ordinamento, senza oneri per l'Amministrazione regionale.

2. Le funzioni tecniche e organizzative di cui al comma 1 comprendono:
a) l'individuazione delle strutture alpine regionali di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali, da inserire nell'"Elenco";
b) la predisposizione di un piano di manutenzione e ammodernamento annuale dei sentieri, dei rifugi alpini, escursionistici e dei bivacchi di alta quota;
c) la pianificazione da parte del CAI FVG della segnaletica ufficiale, sia orizzontale che verticale, delle strutture alpine regionali inserite nell'"Elenco";
d) la valutazione tecnica delle proposte di realizzazione di nuovi sentieri o di nuove strutture di ricovero alpino.

Art. 7 Programma regionale delle iniziative del CAI del Friuli Venezia Giulia

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il CAI FVG sottopone all'approvazione dell'Amministrazione regionale il Programma regionale delle iniziative del CAI del Friuli Venezia Giulia, di seguito Programma, per l'anno successivo che contiene la descrizione dettagliata delle singole iniziative da realizzare e un preventivo di spesa per la loro realizzazione con indicazione delle fonti di finanziamento attivate e da attivare.

2. In particolare, il Programma indica i seguenti interventi e attività:
a) l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
b) organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche e speleologiche, nonché per la formazione dei relativi istruttori;
c) iniziative di prevenzione degli infortuni in montagna, e prestazione di consulenze tecniche per l'individuazione di criteri tecnici da adottare nella realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali e degli itinerari speleologici;
d) attività di formazione e aggiornamento dell'"Elenco";
e) manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali inserite nell'"Elenco";
f) realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali, anche con eventuale indicazione del costo forfettario, distintamente determinato per i sentieri e per gli itinerari ciclo escursionistici alpini, da assumere come spesa ammissibile ai fini contributivi;
g) ammodernamento e arredamento delle strutture alpine regionali;
h) prestazione di consulenza nell'ambito dell'attività cartografica e di elaborazione dei dati informativi territoriali d'interesse regionale finalizzati alla conoscenza e alla pianificazione delle risorse del territorio

della regione.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, approva il Programma entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione del medesimo da parte del CAI FVG.

Art. 8 concessione ed erogazione di contributi a favore delle iniziative indicate nel Programma

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore del CAI FVG per la realizzazione di iniziative e attività indicate nel Programma di cui all'articolo 7.
2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 9 norme transitorie

1. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di manutenzione delle vie ferrate e dei rifugi e bivacchi del CAI del Friuli Venezia Giulia, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, continua a trovare applicazione l'articolo 6, commi da 61 a 64 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).
2. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 332 (Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche di cui all'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - Disciplina organica del turismo).
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, continua a trovare applicazione il Programma regionale delle iniziative del CAI di cui all'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club alpino italiano).

Art. 10 norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 8 e in particolare per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), relativamente agli interventi di parte corrente e h) è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Per le finalità previste dall'articolo 8 e in particolare per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 2, lettere f) e g), relativamente agli interventi in conto capitale, è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 11 abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club alpino italiano);
b) l'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 concernente <<Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia>>);
c) l'articolo 180, comma 1, lettera qqq) della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale);
d) l'articolo 9, comma 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
e) gli articoli da 1 a 13 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 22 (Valorizzazione delle strutture alpine regionali);
f) i commi da 61 a 64 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).

Art. 12 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 6 novembre 2017

SERRACCHIANI

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2
- Il testo dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è il seguente:
Art. 1
Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di «Club alpino italiano».
Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Nota all'articolo 3
- Il testo degli articoli 33 e 35 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, è il seguente:
Art. 33 rifugi alpini ed escursionistici
1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee a offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, a eccezione degli impianti scioviari.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti in luoghi adatti ad ascensioni ed escursioni, seppur non ubicati in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.
3. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici dispongono di:
a) locali riservati all'alloggiamento del gestore;
b) un servizio di cucina o attrezzatura idonea alla preparazione dei pasti;
c) uno spazio per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;
d) spazi destinati al pernottamento;
e) servizi igienico - sanitari essenziali e proporzionati alla capacità ricettiva;
f) un impianto per la chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, in quanto realizzabile;
g) attrezzature per il pronto soccorso;
h) un posto telefonico o apparecchiature di radio telefono;
i) un numero adeguato di estintori;
J) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
k) idonei dispositivi e mezzi antincendio in conformità alla normativa vigente.
4. I rifugi alpini, inoltre, dispongono di:
a) una piazzola per l'atterraggio di elicotteri, ove tecnicamente realizzabile;
b) una lampada esterna accesa dall'alba al tramonto nei periodi di apertura;
c) un locale per il ricovero di fortuna, sempre aperto e accessibile all'esterno.
5. I rifugi escursionistici, inoltre, dispongono di:
a) una superficie non inferiore a otto metri quadrati per le camere a un letto destinate agli ospiti, con un incremento di tre metri quadrati per ogni letto base in più; è consentito sovrapporre a ogni letto base un altro letto; ai fini del calcolo delle superfici, la frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all'unità;
b) una stanza da bagno completa a uso comune ogni dieci ospiti e, comunque, una per piano, qualora non tutte le camere siano dotate di proprio bagno - doccia;
c) un servizio igienico a uso comune nei locali destinati alla sosta o ristoro.
6. Per le strutture esistenti già classificate, anche non in esercizio, i Comuni possono concedere deroghe alle lettere a) e d) del comma 3.

Art. 35 bivacchi
1. Sono bivacchi i fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo e il soccorso degli alpinisti.
2. L'attivazione di un bivacco è subordinata a una comunicazione al Comune competente per territorio. I proprietari

di un bivacco devono garantirne la manutenzione e il controllo, da effettuarsi con sopralluoghi in numero di almeno due all'anno.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 6, commi da 61 a 64 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, è il seguente:

Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

- omissis -

61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore del CAI - Gruppo regionale del Friuli Venezia Giulia a parziale sollievo degli oneri sostenuti e da sostenere relativi a interventi straordinari di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini regionali.
62. La domanda, corredata di una relazione illustrativa degli interventi di cui al comma 61 e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
63. Nel decreto di concessione del finanziamento di cui al comma 61 sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del finanziamento.
64. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 1042 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo al CAI - Gruppo regionale del Friuli Venezia Giulia per interventi straordinari di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini regionali".

- omissis -

- Il testo dell'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, è il seguente:

Art. 161 contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per infrastrutture turistiche

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per:
a) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica;
b) (ABROGATA)
c) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;
d) ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della regione, ovvero ad essi funzionali;
e) ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, determina gli ambiti di intervento e le priorità di assegnazione, nonché i massimali di intervento.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni per la stipulazione dei mutui di cui al comma 1, compresa l'eventuale prestazione di garanzia. Il contributo è concesso dal Servizio della incentivazione turistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario su presentazione della domanda corredata, per gli enti pubblici, della deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo, nonché, per tutti i richiedenti, del progetto preliminare, o di massima, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore dei soggetti e per la realizzazione delle iniziative indicati al comma 1 a fronte di investimenti di importo non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo. Con la medesima delibera vengono pure fissati i massimali di intervento.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34, è il seguente:

Testo storico

Art. 3 Programma regionale delle iniziativa del CAI

1. Il complesso degli interventi di promozione e di finanziamento delle attività di cui all' articolo 2, comma 1, viene definito annualmente nell'ambito di un programma regionale delle iniziative del CAI, predisposto dalla Delegazione regionale sulla base delle indicazioni formulate dalle Sezioni locali del CAI del Friuli - Venezia Giulia e dalla struttura regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - Sezione speciale del CAI e commisurato all' entità dello stanziamento a tal fine autorizzato dal bilancio regionale.
2. Il programma è articolato in sottoprogrammi con riferimento ai tipi di iniziative individuate all' articolo 2, comma 1. Le iniziative di promozione delle attività speleologiche e quelle concernenti il soccorso alpino e speleologico formano comunque oggetto di specifici sottoprogrammi, il secondo dei quali è predisposto su proposta della struttura regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - Sezione speciale del CAI Sulle rimanenti iniziative deve esprimere parere il Collegio delle guide - alpine maestri di alpinismo e degli aspiranti guide alpine del Friuli - Venezia Giulia.
3. Il programma, corredato dalla documentazione illustrativa e dai preventivi di spesa delle singole iniziative previste, viene presentato all' Amministrazione regionale entro il mese di febbraio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività ricreative e sportive, d' intesa con l'Assessore all' Ufficio di piano e l' Assessore al commercio e turismo.

Note:
Articolo abrogato da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 24/2017

Note all'articolo 11
- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 28, è il seguente:
[Art. 1 modifica all'articolo 1 della legge regionale19 novembre 1992, n. 34
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 è sostituito dal seguente:
<< 2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché per una più qualificata tutela, promozione e fruizione delle zone di media ed alta montagna, la Regione riconosce la funzione culturale, sociale e di punto di riferimento svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), in conformità ai principi enunciati dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, come modificata dalla legge 24 dicembre 1985, n. 776 ed individua nella Delegazione regionale del CAI del Friuli-Venezia Giulia il principale organo tecnico di consulenza per gli atti legislativi e normativi inerenti alla fruizione turistica e alla conservazione ambientale della montagna e, in tal senso, di riferimento per l'elaborazione di piani programmatici di sviluppo e per il coordinamento delle attività oggetto di sostegno ai sensi della presente legge. >>.]

- Il testo dell'articolo 180, comma 1, lettera qqq) della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, è il seguente:
Art. 180 abrogazioni

- omissis -

[qqq) l'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2 bis della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34;]

- omissis -

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, è il seguente:
Art. 9 disposizioni in materia di turismo

- omissis -

[18. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34, come da ultimo modificato dall'articolo 180, comma 1, della legge regionale 2/2002, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
<<a bis) formazione e addestramento, mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di avviamento e perfezionamento nell'attività alpinistica, sci-alpinistica e speleologica, nonché mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento tecnico e didattico dei relativi istruttori e la partecipazione ad analoghe iniziative di livello interregionale, nazionale o internazionale che si svolgano fuori del territorio del Friuli Venezia Giulia;>>.]

- omissis -

- Il testo degli articoli da 1 a 13 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 22, è il seguente:
[Art. 1 finalità e oggetto
1. La Regione Friuli Venezia Giulia favorisce la conoscenza e la frequentazione a scopo turistico, ricreativo, culturale e sportivo dell'ambiente alpino nel rispetto della natura e del paesaggio montano, della cultura e delle tradizioni alpine.
2. A tal fine la presente legge:
a) istituisce l'Elenco delle strutture alpine regionali e ne disciplina la formazione e l'aggiornamento;
b) promuove e sostiene attività e interventi di manutenzione delle strutture alpine regionali;
c) disciplina la segnaletica delle strutture alpine regionali;
d) promuove la realizzazione e l'aggiornamento di una cartografia regionale delle strutture alpine regionali.
3. In conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club Alpino Italiano), e fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano in Friuli Venezia Giulia), la presente legge regola i rapporti con il Club Alpino Italiano nel Friuli Venezia Giulia.
4. La presente legge istituisce, altresì, il Comitato per le strutture alpine regionali e regola i rapporti con i soggetti pubblici e privati per la manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco.
Art. 2 definizione delle strutture alpine regionali
1. Ai fini della presente legge sono strutture alpine regionali i sentieri alpini e le strutture di ricovero alpino.
2. Per sentieri alpini si intendono i sentieri per l'utilizzo prevalentemente pedonale con fondo naturale, tracciato per l'effetto del passaggio di pedoni o di animali, appositamente segnalati che, ubicati al di fuori dei centri urbani, consentono la visita e l'esplorazione degli ambienti naturali alpini anche antropizzati per fini turistici, ricreativi, culturali e sportivi. I sentieri alpini si distinguono in:
a) sentieri escursionistici, ovvero sentieri privi di difficoltà tecniche che consentono un agevole movimento in zone di montagna, anche di fondovalle, realizzati per scopi agro-silvo-pastorali, militari, religiosi, storici, tematici o che conducono a strutture di ricovero alpino o di collegamento tra valli;
b) sentieri alpinistici, ovvero i percorsi che si sviluppano in zone impervie e conducono a strutture di ricovero alpino e località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;
c) sentieri attrezzati, ovvero i percorsi che consentono il passaggio in zona di montagna medio alta la cui percorribilità è parzialmente agevolata attraverso idonee opere artificiali;
d) vie ferrate, ovvero i percorsi su pareti rocciose o su aree di cresta e cenge o comunque impervie la cui percorribilità è facilitata dall'installazione di attrezzature fisse, comprese le pareti attrezzate.
3. Per strutture di ricovero alpino si intendono i rifugi alpini, i rifugi escursionistici e i bivacchi così come

definiti dall' articolo 73 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).
Art. 3 ruolo del Club Alpino Italiano nel Friuli Venezia Giulia
1. Il Club Alpino Italiano nel Friuli Venezia Giulia provvede, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 91/1963 , nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto e con le modalità ivi stabilite, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club Alpino Italiano e delle singole sezioni, nonché al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche.
2. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, anche in relazione ai compiti attribuiti al Club Alpino Italiano dal comma 1, la Regione stipula con il Raggruppamento regionale del Friuli Venezia Giulia del Club Alpino Italiano, in seguito denominato CAI - FVG, una convenzione, non onerosa, della durata di cinque anni, che disciplina:
a) la tenuta dell'Elenco delle strutture alpine regionali di cui all'articolo 4;
b) la manutenzione delle strutture alpine regionali di competenza del CAI - FVG classificate nell'Elenco;
c) l'acquisto, l'apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco, con l'eccezione della segnaletica lungo la parte di sentiero che ricade in aree parco o in aree naturali protette;
d) il controllo annuale sullo stato di manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco e sulla segnaletica delle strutture alpine medesime, compresa la registrazione di eventuali danni; di tale controllo è data comunicazione al Comitato per le strutture alpine regionali di cui all'articolo 9 e all'Amministrazione regionale.
Art. 4 elenco delle strutture alpine regionali
1. È istituito l'Elenco delle strutture alpine regionali, di seguito Elenco, la cui formazione e aggiornamento sono curati dal CAI - FVG secondo le modalità, i criteri e le procedure disciplinati in apposito regolamento.
2. Copia dell'Elenco e dei suoi aggiornamenti è depositata a cura del CAI - FVG presso l'Amministrazione regionale la quale ne cura la massima diffusione anche mediante il sito internet della Regione.
3. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare le strutture alpine regionali, adotta, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, uno specifico marchio di riconoscimento di cui possono fregiarsi esclusivamente le strutture alpine regionali iscritte nell'Elenco.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa per la realizzazione e la tenuta dell'Elenco delle strutture alpine regionali di cui al comma 1.
Art. 5 cartografia regionale delle strutture alpine classificate nell'Elenco
1. La Regione, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico), predispone una cartografia regionale delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco per la consultazione anche sul sito internet della Regione e su ogni altro strumento digitale ritenuto utile.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere la spesa per la redazione e per l'aggiornamento della cartografia di cui al comma 1, nonché per la sua successiva riproduzione e stampa.
Art. 6 classificazione delle strutture alpine regionali
1. I sentieri alpini regionali sono classificati nell'Elenco con le seguenti informazioni minime:
a) il numero del sentiero, la sua eventuale denominazione e la specifica di sentiero escursionistico, alpinistico, attrezzato o via ferrata, di cui all'articolo 2, comma 2;
b) una breve descrizione dell'itinerario, delle eventuali peculiarità storiche, culturali, naturali, geologiche;
c) i comuni interessati dal tracciato e i riferimenti cartografici;
d) la località di inizio e di termine del sentiero e le località che si trovano lungo il percorso, nonché gli snodi e le relative quote;
e) i tempi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia, le caratteristiche e le difficoltà del tracciato;
f) la presenza e il numero delle eventuali aree attrezzate per la sosta, punti di tappa, punti di ristoro e di pernottamento e di documentazione lungo il sentiero;
g) gli eventuali impianti fissi di sicurezza o di progressione esistenti.
2. La classificazione dei sentieri alpini regionali che insistono in aree protette è effettuata in conformità alla regolamentazione contenuta nei piani di conservazione e sviluppo e nei regolamenti di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), o in conformità di norme e atti di pianificazione e regolamentazione specifici o successivi alla legge regionale 42/1996 .
3. Sono classificati nell'Elenco esclusivamente i sentieri alpini in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti impegnati a provvedere al controllo e alla manutenzione; l'iscrizione nell'Elenco e l'esercizio della attività di controllo e di manutenzione non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente alpino.
4. Le strutture di ricovero alpino sono classificate nell'Elenco con le seguenti informazioni minime:
a) la località, le modalità di accesso e la specifica di rifugio alpino, di rifugio escursionistico o di bivacco, di cui all'articolo 2, comma 3;
b) le caratteristiche strutturali e i servizi offerti;
c) una breve descrizione delle peculiarità, della storia e delle caratteristiche della struttura.
5. L'Elenco può, altresì, recare l'indicazione, in un'apposita sezione, dei percorsi che in tutto o in parte sono aperti al turismo equestre o che sono transitabili con la bicicletta.
Art. 7 segnaletica delle strutture alpine regionali
1. I sentieri alpini regionali classificati nell'Elenco sono segnalati lungo il tracciato da apposita e uniforme

segnaletica che fornisce:
a) le indicazioni per percorrere in sicurezza i sentieri alpini attraverso informazioni di direzione;
b) le informazioni sulle caratteristiche ambientali, storiche e culturali del territorio dove è localizzato il sentiero alpino, nonché i punti tappa, le aree attrezzate per la sosta e le strutture di ricovero alpino che si trovano lungo il sentiero;
c) le indicazioni di pericolo e di prescrizione.
2. La segnaletica è realizzata con indicatori, segnali di conferma, segnavia, simboli, cartelli e pannelli informativi ed è apposta su elementi naturali, quali pietre, rocce, alberi, supporti in materiale vario.
3. La segnaletica è predisposta oltre che in lingua italiana anche in una o più delle lingue minoritarie normalmente parlate sul territorio in cui si sviluppa il sentiero in conformità alla vigente disciplina di tutela delle lingue minoritarie; al fine di agevolare la fruibilità turistica delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco, la segnaletica può, altresì, essere predisposta in altre lingue comunitarie.
4. All'inizio del sentiero alpino classificato nell'Elenco e nei punti di incrocio con la viabilità ordinaria è posto di norma un cartello che indica che il sentiero alpino è utilizzabile dai soli pedoni.
5. La segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco collocata nei parchi e nelle aree naturali protette si integra con quella attuata dagli Enti parco.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al CAI - FVG per l'acquisto, l'apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco sulla base della pianificazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e).
7. Gli eventuali danni alla segnaletica e ai sentieri alpini regionali registrati dal CAI - FVG a seguito dei controlli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), qualora compromettano la percorribilità dei sentieri alpini medesimi, sono pubblicati sul sito internet della Regione.
Art. 8 nuove strutture alpine regionali
1. La realizzazione di nuovi sentieri alpini, di nuove strutture di ricovero alpinistico, di impianti di sicurezza complementari alle medesime, in territorio montano, come definito dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), fatte salve le altre autorizzazioni di legge, è soggetta anche alla approvazione preventiva da parte del Comitato per le strutture alpine di cui all'articolo 9.
2. Sono iscritti nell'Elenco i sentieri alpini regionali e le strutture di ricovero alpino regionali di nuova realizzazione che hanno ottenuto l'approvazione da parte del Comitato per le strutture alpine regionali di cui all'articolo 9.
Art. 9 Comitato per le strutture alpine regionali
1. È istituito presso la struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di turismo, senza oneri per l'Amministrazione regionale, il Comitato per le strutture alpine regionali, di seguito denominato Comitato, per favorire l'attrattività, la fruibilità in sicurezza e l'interconnessione dei sentieri alpini e delle strutture di ricovero alpino iscritte nell'Elenco.
2. Al Comitato spettano funzioni consultive, di proposta e di valutazione; in particolare il Comitato:
a) approva le strutture alpine regionali da classificare nell'Elenco;
b) approva, preventivamente rispetto all'acquisizione di altre ulteriori autorizzazioni, le proposte per la realizzazione di nuovi sentieri alpini e di nuove strutture di ricovero alpino;
c) approva i criteri tecnici e le prescrizioni per la progettazione e per la realizzazione di nuove strutture alpine regionali;
d) esprime parere sulle proposte di regolamenti di cui all'articolo 11;
e) pianifica la segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco;
f) propone, sulla base delle domande pervenute entro il 30 settembre dell'anno precedente all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, le attività e gli interventi per la manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco;
g) propone iniziative per la tutela e la valorizzazione delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco;
h) esprime parere su ogni altra questione che il Presidente del Comitato ritenga opportuno sottoporre all'attenzione del Comitato medesimo.
3. Il Comitato è composto, previa intesa con le altre Amministrazioni, da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del CAI - FVG;
c) un dipendente dell'Amministrazione regionale competente in materia di turismo;
d) un rappresentante dei Comuni montani designato dal Consiglio delle autonomie locali;
e) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
f) un rappresentante del Corpo forestale della Regione;
g) un rappresentante degli Enti Parco;
h) un rappresentante dell'Associazione gestori rifugi alpini ed escursionisti del Friuli Venezia Giulia (Assorifugi FVG);
i) un rappresentante del Collegio guide alpine del Friuli Venezia Giulia.
4. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere h) e i), partecipano alle sedute con funzioni consultive e senza diritto di voto.
5. In caso di vacanza o di impedimento, i componenti del Comitato sono sostituiti da soggetti a tal fine indicati dai rispettivi ordinamenti.
6. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta

dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, è costituito per la durata di cinque anni, il Comitato i cui membri possono essere riconfermati.
7. Per le finalità di cui al comma 2, lettera f), il Comitato si avvale delle informazioni sullo stato della segnaletica e dei tracciati fornite dal CAI - FVG, quale soggetto deputato al controllo e dal Servizio del Corpo forestale regionale.
Art. 10 Programma per la manutenzione delle strutture alpine regionali
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, approva annualmente il Programma regionale delle attività e degli interventi per la manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco, di seguito denominato Programma.
2. Il Programma è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di turismo sulla base degli interventi e delle attività proposte dal Comitato.
3. Condizioni per l'ammissibilità dell'intervento sono la classificazione della struttura alpina regionale nell'Elenco, la proprietà del bene o la disponibilità almeno decennale al momento della concessione a qualsiasi titolo dell'immobile in capo al beneficiario compreso il consenso scritto del proprietario del fondo, l'impegno del beneficiario al momento della concessione a mantenere il vincolo di destinazione di cui all' articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), salvo quanto disposto dall' articolo 84 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
4. Possono presentare domanda di contributo per l'attuazione del Programma, previa apposita istanza, il CAI - FVG, gli enti locali e i privati, compreso il Collegio guide alpine del Friuli Venezia Giulia.
5. Qualora il proprietario del fondo non sia rintracciabile, ovvero qualora si ravvisino condizioni di necessità e la relativa domanda non sia stata presentata nei termini, il regolamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), può disporre condizioni per l'ammissibilità dell'intervento in deroga a quanto disposto dal comma 3.
6. Il Programma individua i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri alpini, delle strutture di ricovero alpino, le necessità di arredi, attrezzature, macchinari, strumenti e impianti di particolare rilievo finanziario e funzionale, nonché i nuovi tracciati o le nuove strutture di ricovero alpino da realizzare, tenuto conto delle seguenti priorità:
a) la messa in sicurezza delle strutture alpine regionali, compresa l'attività di attrezzaggio e verifica di agibilità delle vie ferrate;
b) il potenziamento e lo sviluppo delle strutture alpine regionali in considerazione di altre iniziative che già insistono su un medesimo territorio;
c) il potenziamento e lo sviluppo delle strutture alpine regionali specie se connesse a reti interregionali e internazionali o se realizzate con il concorso dell'Amministrazione regionale;
d) la realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o comunque necessarie al funzionamento o all'adeguamento normativo;
e) l'approvvigionamento energetico con fonti alternative nelle strutture di ricovero.
7. Il Programma individua, altresì, l'entità dei contributi, le soglie e le misure di finanziamento di ciascun intervento in relazione a quanto previsto dal comma 9.
8. Sono esclusi dal Programma gli interventi che riguardano ponti con luce superiore a cinque metri, brillamenti, opere di protezione contro pericoli naturali e gli interventi sui sentieri alpini su cui transitano veicoli a motore o che sono fruibili durante la stagione invernale per escursioni con la neve.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'attuazione del Programma e a trasferire ai beneficiari le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi individuati nel Programma, nella misura massima del 100 per cento di ciascun intervento e, comunque, nei limiti e alle condizioni stabilite nel Programma e in funzione delle risorse a tal fine iscritte nel bilancio regionale.
10. Per la manutenzione dei sentieri alpini che fungono anche da viabilità forestale o da viabilità agricola, ancorché classificati nell'Elenco, valgono le discipline di settore.
Art. 11 regolamenti di esecuzione
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, sentito il Comitato, con regolamento, disciplina:
a) le modalità, i criteri e le procedure per la classificazione nell'Elenco delle strutture alpine regionali;
b) i criteri e le modalità per la redazione, per l'approvazione, per l'aggiornamento e per la stampa della cartografia di cui all'articolo 5;
c) le caratteristiche tecniche e grafiche cui deve uniformarsi il marchio di riconoscimento delle strutture alpine regionali e quelle cui deve uniformarsi la segnaletica dei sentieri alpini regionali classificati nell'Elenco tenuto conto della segnaletica attuata dal CAI - FVG e della segnaletica di percorsi tematici o storici già esistenti, nonché le modalità e i termini entro i quali procedere all'installazione e all'adeguamento della segnaletica esistente;
d) i criteri e le modalità per la redazione, l'approvazione e l'aggiornamento del Programma di cui all'articolo 10, comprese le procedure per la presentazione delle domande di contributo, di assegnazione e di liquidazione dello stesso, nonché di rendicontazione degli interventi;
e) le modalità di funzionamento del Comitato.
Art. 12 norme generali di comportamento
1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e forestali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, sui sentieri alpini classificati nell'Elen-

co, è fatto divieto di:
a) rimuovere, danneggiare e distruggere la segnaletica e i cartelli espositivi posti lungo i percorsi;
b) danneggiare le strutture alpine, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;
c) danneggiare, alterare o chiudere al transito tratti dei percorsi, fatto salvo che per garantire la pubblica incolumità.
Art. 13 sanzioni amministrative
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), è punita con una sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.
4. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede secondo le modalità previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede il direttore del Servizio del Corpo forestale regionale.
6. La tipologia e l'entità della sanzione è stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione; dall'entità del danno effettivamente cagionato; dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili; dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno. In ogni caso si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
7. Qualora vi siano sovrapposizioni tra le aree in cui si sviluppano le strutture alpine regionali e le aree parco ovvero le aree naturali protette e sia commessa la violazione di identiche disposizioni poste a tutela dalla legge regionale 9/2007 e dall' articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), si applicano unicamente le sanzioni disciplinate in queste ultime.
8. Gli importi versati ai sensi di commi 1, 2 e 3 sono finalizzati all'esclusivo finanziamento delle attività di manutenzione delle strutture alpine regionali.]

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, è il seguente:
Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

- omissis -

[61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore del CAI - Gruppo regionale del Friuli Venezia Giulia a parziale sollievo degli oneri sostenuti e da sostenere relativi a interventi straordinari di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini regionali.
62. La domanda, corredata di una relazione illustrativa degli interventi di cui al comma 61 e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
63. Nel decreto di concessione del finanziamento di cui al comma 61 sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del finanziamento.
64. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 1042 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo al CAI - Gruppo regionale del Friuli Venezia Giulia per interventi straordinari di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini regionali".]

- omissis -

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 232
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale 10 ottobre 2017;
- assegnato alla II Commissione permanente il 10 ottobre 2017;
- esaminato e approvato all'unanimità dalla II Commissione permanente nelle sedute del 18 ottobre 2017 con relazione del consigliere Lauri;
- esaminato e approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 24 ottobre 2017.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 12979/P dd. 26 ottobre 2017.

17_45_1_DPR_1_352_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 25 ottobre 2017, n. 352

Interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/2008, art. 1, comma 1, lettera b), di competenza

della Concessionaria autostradale Spa Autovie Venete - Decreto di individuazione e costituzione dell'ufficio per le espropriazioni e designazione del titolare dell'ufficio per le espropriazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008 (G.U. 28.7.2017, n. 175), è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, successivamente prorogato con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri fino al 31 dicembre 2017 (G.U. 20.1.2017, n. 16);
VISTA l'Ordinanza 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i. (G.U. 11.9.2008, n. 213), di seguito OPCM n. 3702/2008, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
VISTO l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restino fermi, tra gli altri, gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702;
VISTO che per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della predetta Ordinanza il Commissario delegato si avvale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della citata Ordinanza, del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete con sede a Trieste in Via V. Locchi n. 19;
VISTO il Decreto del Commissario delegato n. 21 del 18 giugno 2009, con cui:
- è stata individuata l'Unità organizzativa "Espropri e Patrimonio" della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., quale Ufficio preposto alle espropriazioni necessarie alla realizzazione degli interventi necessari ad un "Ampliamento dell'Autostrada A4 con la terza corsia da Quarto d'Altino a Villesse e del nuovo casello autostradale di Meolo", di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) dell'OPCM n. 3702/2008, con l'attribuzione dei relativi poteri;
- è stato, inoltre, conferito l'incarico quale responsabile del predetto Ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., all'ing. Enrico Razzini, nato a Montodine (CR) il 25 maggio 1955, domiciliato per la carica presso la Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, con sede legale a Trieste in via V. Locchi n. 19;
VISTO il Decreto del Commissario delegato n. 328 del 24 marzo 2017 (B.U.R. 12.4.2017, n. 15), in cui sono elencati gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'OPCM n. 3702/2008, ancora da realizzare:
- CUP I11B08000100005 - caserma di S. Donà di Piave;
- CUP I31B07000170005 - Piano per la sicurezza autostradale: realizzazione di due aree di sosta per mezzi pesanti;
- CUP I71B07000170005 - Piano per la sicurezza autostradale: adeguamento piste di immissione in autostrada;
- CUP I31B07000200005 - rifacimento barriere casello di portogruaro;
- CUP I41B07000150005 - rifacimento barriere esistenti;
VALUTATO che sussistono in capo all'ing. Enrico Razzini, dirigente responsabile della Direzione Tecnica della S.p.A. Autovie Venete, i requisiti di professionalità ed esperienza, ricoprendo lo stesso già la carica e le funzioni di Titolare dell'Ufficio Espropriazioni degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) dell'OPCM n. 3702/2008 e s.m.i;
CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l'autorità espropriante individua ed organizza l'ufficio per le espropriazioni;

DECRETA

1. è individuata, con l'attribuzione dei relativi poteri, l'Unità organizzativa "Espropri e Patrimonio" della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., quale Ufficio preposto alle espropriazioni necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'OPCM n. 3702/2008, di seguito elencati:
- CUP I11B08000100005 - caserma di S. Donà di Piave;
- CUP I31B07000170005 - Piano per la sicurezza autostradale: realizzazione di due aree di sosta per mezzi pesanti;
- CUP I71B07000170005 - Piano per la sicurezza autostradale: adeguamento piste di immissione in autostrada;
- CUP I31B07000200005 - rifacimento barriere casello di Portogruaro;

- CUP I41B07000150005 - rifacimento barriere esistenti;
2. è conferito l'incarico quale responsabile del predetto Ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., all'ing. Enrico Razzini, nato a Montodine (CR) il 25 maggio 1955, domiciliato per la carica presso la Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, con sede legale a Trieste in via V. Locchi n. 19;
3. sono attribuite all'ing. Enrico Razzini tutte le funzioni indicate dall'art. 6, commi 6 e 7, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e l'esercizio dei relativi poteri, ivi compresa la facoltà di designazione del responsabile del procedimento, di delega per la sottoscrizione della corrispondenza ordinaria di competenza dell'ufficio e di conferimento di idonea procura speciale per la sottoscrizione degli atti di cessione volontaria nel limite di spesa di Euro 100.000,00.- (diconsi euro centomila/00) per ogni singolo atto, con la precisazione che un'eventuale spesa superiore per singolo atto ad Euro 250.000,00.- (diconsi euro duecentocinquantamila/00) dovrà essere preventivamente autorizzata, anche disgiuntamente, dai Soggetti Attuatori.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119 di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

17_45_1_DPR_244_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres.

Regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti locali).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 10, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) ai sensi del quale i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e le Unioni territoriali intercomunali, per i Comuni che ne facciano richiesta, possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul loro territorio;
VISTO l'articolo 13, comma 3 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative);
VISTO l'articolo 10, comma 7 della citata legge regionale 18/2015 che prevede l'adozione di apposito regolamento regionale, da adottare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, al fine di dettare la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno, anche con particolare riferimento agli indirizzi sulla destinazione del gettito;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), che disciplina le strutture ricettive turistiche;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il testo del "Regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)";
RITENUTO pertanto di emanare il suddetto Regolamento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 13 ottobre 2017, n. 1980;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.)

INDICE

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ai sensi dell'articolo 10, comma 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) detta la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui al medesimo articolo 10, commi 3 e 4, al fine di garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente.

art. 2 soggetti impositori e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno può essere istituita dai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, dai Comuni turistici ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e dalle Unioni territoriali intercomunali, per i Comuni che ne facciano richiesta, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul loro territorio.

2. Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

art. 3 soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle tipologie di strutture ricettive turistiche di cui all'articolo 21, lettere da a) a g) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e

dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), indicate nel regolamento comunale di cui all'articolo 6.

2. Sono esclusi dalla soggettività passiva gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente e gli iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune impositore.

art. 4 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definiti:

a) Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti: i comuni che risultano avere, in base ai dati più recenti validati dall'ISTAT al 31 dicembre, una popolazione superiore a 30.000 abitanti;

b) Comuni turistici ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della legge regionale 26/2014: i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti aventi un tasso di turisticità pari o superiore a 100, come rilevato ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 26/2014;

c) strutture ricettive turistiche: le strutture ricettive turistiche di cui all'articolo 21, lettere da a) a g) della legge regionale 21/2016;

d) associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive: le associazioni ritenute maggiormente rappresentative a livello territoriale dal Comune interessato sulla base della situazione di fatto delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

art. 5 indirizzi sulla destinazione del gettito

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 della legge regionale 18/2015, e fermo restando quanto previsto dal comma 4, il gettito dell'imposta è destinato dai Comuni, sentiti le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG che si esprime tenendo conto anche del Piano del Turismo, al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Ai fini del comma 1 sono definiti:

a) investimenti: gli interventi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni strettamente connessi alla fruizione turistica del territorio, quali gli interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici, ambientali e sportivi a valenza turistica, e gli interventi eco sostenibili o destinati al turismo accessibile, con esclusione di quelli destinati ad opere di urbanizzazione non strettamente connesse alla fruizione turistica del territorio, fatta salva la realizzazione di parcheggi a servizio dei flussi turistici;
b) servizi: interventi di introduzione, miglioramento o ampliamento dei servizi legati alla fruizione turistica del territorio, nonché interventi per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica;
c) promozione: spese relative a punti informativi turistici, alla partecipazione a fiere di settore, alla creazione e distribuzione di materiale promozionale e pubblicitario,

all'attività di presenza e consolidamento delle località o dei siti turistici sul web, sui social e sui media, e all'implementazione e all'attuazione di politiche di marketing territoriale per il turismo

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 della legge regionale 18/2015, qualora il gettito presunto iscritto nel bilancio di previsione e derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno è superiore a 50.000 euro, le modalità di destinazione dello stesso sono stabilite in base a un'intesa, stipulata tra ciascun Comune, le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, contenente, altresì, le indicazioni sulle modalità di collaborazione tra le parti dell'intesa, il dettaglio delle iniziative preventivate da finanziarie con le risorse derivanti dal gettito dell'imposta, nonché l'indicazione delle modalità di realizzazione delle iniziative medesime; tale gettito finanzia, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.

5. L'intesa di cui al comma 4 è trasmessa alla Regione entro 15 giorni dall'adozione, anche ai fini della pubblicazione sul portale regionale alla sezione dedicata al turismo.

Art. 6 regolamenti dei soggetti impositori

1. I regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 8 della legge regionale 18/2015 dai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, dai Comuni turistici e dalle Unioni territoriali intercomunali nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sono trasmessi alla Regione entro 15 giorni dall'adozione.

Art. 7 adempimenti dei soggetti impositori

1. I Comuni trasmettono all'Amministrazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, l'ammontare del gettito dell'imposta introitata, la quota della stessa destinata a finanziare gli investimenti, i servizi e gli interventi di promozione dell'offerta turistica realizzati sul territorio di riferimento nell'anno precedente, nonché una relazione descrittiva dei medesimi.

2. I Comuni, con le modalità e nei termini previsti al comma 1, trasmettono altresì l'ammontare del gettito dell'imposta destinato a finanziare gli investimenti, i servizi e gli interventi di promozione dell'offerta turistica che si intendono realizzare sul territorio di riferimento, nonché una relazione descrittiva dei medesimi.

art. 8 disposizioni transitorie

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno può essere introdotta a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 nel rispetto della normativa nazionale disciplinante la materia.

art.9 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_45_1_DPR_245_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0245/Pres.

Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, ai sensi dell'articolo 69 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
VISTO in particolare l'articolo 69 bis, della citata legge regionale 21/2016 che prevede contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di tali pratiche sportive;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il testo del "Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, ai sensi dell'articolo 69 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)";
RITENUTO pertanto di emanare il suddetto Regolamento;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 6 ottobre 2017, n. 1897;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, ai sensi dell'articolo 69 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, ai sensi dell'articolo 69 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 69 bis, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti,

strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta.

art. 2 soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento, gli operatori economici, le associazioni sportive, gli enti pubblici e gli enti privati di promozione turistica che realizzano le iniziative di cui all'articolo 3 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, purché si tratti di soggetti e attività diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli Venezia Giulia, nonché da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese.

art. 3 iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le iniziative per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta; per ampliamento e ripristino si intende anche l'adeguamento, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria dei locali e degli arredi esterni adibiti o da adibire al servizio di strutture e percorsi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, sono ammesse le seguenti spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, per:
a) l'acquisto e l'installazione di attrezzature tecnologiche finalizzate all'avvio e allo svolgimento dell'attività;
b) l'acquisto e la posa in opera di arredi esterni e attrezzature per attività all'aria aperta, nonché per la messa in sicurezza dei percorsi dedicati all'escursionismo.
3. Nel caso in cui le iniziative finanziabili riguardino la realizzazione di opere, sono ammesse le spese di progettazione, generali e di collaudo nonché i contributi previdenziali dovuti per legge e l'IVA qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo per il beneficiario.
4. Sono, altresì, ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nell'importo massimo di 1.000 euro.
5. Le spese ammissibili possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali.

art. 4 vincolo di destinazione

1. Il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dagli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 5 della legge regionale 7/2000, il beneficiario avente natura di impresa ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data di conclusione dell'iniziativa.
3. Il mancato rispetto degli obblighi relativi al mantenimento del vincolo di destinazione, comporta l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera f) e comma 2.
4. Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000, il beneficiario privato attesta annualmente, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione, il rispetto dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e soggette alla verifica prevista dal medesimo decreto.

art. 5 intensità di aiuto e limiti di spesa ammissibili

1. L'intensità del contributo concedibile è pari al 70 per cento della spesa ammissibile, comunque determinata nella misura massima pari a 100.000 euro.
2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è pari a 5.000 euro.
3. La spesa di cui all'articolo 3, comma 4, non è computata ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.
4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2 sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia al soggetto beneficiario.

art. 6 regime di aiuto applicabile e cumulo dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza del regolamento (UE) della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento comunitario, richiamati nell'allegato A al presente regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1407/2013:
a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, a una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
b) la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
4. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento europeo di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi.
5. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
6. Il soggetto istante è tenuto a dichiarare, all'atto della domanda, nell'eventuale fase di concessione e nella successiva rendicontazione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti.
7. Nel caso in cui l'intervento benefici di altre contributi, l'importo degli stessi viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo.

art. 7 presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo sono presentate al Servizio competente in materia di turismo. Con decreto del Direttore del Servizio turismo, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati.
2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 10.00 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato dal Servizio competente in materia di turismo e pubblicato sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nell'apposita sezione dedicata al turismo, sino

alle ore 12.00 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.
3. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, (PEC), all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia unitamente all'avviso medesimo. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file "daticert.xlm" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall'impresa.
4. Le domande si considerano validamente presentate se sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante e corredate della documentazione richiesta oppure con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata della documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.
5. Le domande di cui al comma 1 sono corredate, in particolare, della seguente documentazione:
a) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 3, comma 2;
c) copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, atta a comprovare il rispetto della normativa relativa agli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) della Commissione, 1407/2013, di cui all'articolo 6;
e) dichiarazione relativa al titolo di proprietà o altro titolo relativo alla disponibilità dell'immobile riferito all'oggetto dell'intervento, al fine del rispetto del vincolo di destinazione;
f) in caso di enti pubblici, deliberazione dell'organo competente con cui si autorizza la presentazione della domanda di contributo;
g) dichiarazione indicante gli eventuali altri contributi richiesti o ottenuti dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per la stessa opera e per il medesimo intervento;
h) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente.

art. 8 procedimento contributivo

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, i contributi sono concessi mediante procedimento a sportello in cui è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la tipologia di interventi, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
3. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.
4. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti dall'articolo 7 comma 2;
b) la domanda non è redatta in conformità con quanto previsto dall'articolo 7;
c) la domanda non è redatta secondo le modalità previste nel relativo schema di domanda e l'irregolarità non è sanabile;

d) il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
e) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.
5. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione al richiedente.
6. Il responsabile dell'istruttoria prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

art. 9 concessione dei contributi e termine per la realizzazione dell'iniziativa

1. Il contributo è concesso con decreto del direttore del Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le sospensioni del procedimento istruttorio di cui alla legge regionale 7/2000, nei limiti delle risorse disponibili.
2. La concessione del contributo agli enti pubblici è disposta, in via definitiva, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
3. La concessione del contributo a soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 è disposta, in via definitiva, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002, sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento.
4. Il decreto di concessione stabilisce i termini di inizio e fine lavori, nonché il termine e le modalità per la presentazione della rendicontazione; sono ammesse proroghe ai termini di inizio e fine lavori purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso, comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
5. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.
6. Dalla data del decreto di concessione decorrono 24 mesi per la realizzazione dell'iniziativa, fatta salva motivata richiesta preventiva di proroga per un periodo massimo di sei mesi.

art. 10 erogazione del contributo

1. Ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002, l'erogazione del contributo concesso agli enti pubblici per l'esecuzione di lavori avviene previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario.
2. Ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 14/2002, il contributo concesso a soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 per l'esecuzione di lavori, è erogato per una quota pari al cinquanta per cento del suo ammontare previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori.
3. Per le iniziative non comportanti la realizzazione di lavori ai sensi della legge regionale 14/2002, nel caso di contributi alle imprese i contributi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, in misura non superiore al settanta per cento dell'importo totale, previa presentazione da parte del soggetto beneficiario di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet della Regione.

4. Per le iniziative non comportanti la realizzazione di lavori ai sensi della legge regionale 14/2002, nel caso di contributi a soggetti privati diversi da quelli di cui al comma 3, i contributi possono essere erogati in via anticipata, previa prestazione di idonee garanzie patrimoniali, in misura non superiore al settanta per cento dell'importo totale.

art. 11 variazioni dell'iniziativa

1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo. Le proposte di variazione dell'iniziativa debitamente motivate e accompagnate da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa, sono comunicate tempestivamente mediante richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, al Servizio competente in materia di turismo per l'eventuale approvazione da rilasciare entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.
2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

art. 12 presentazione della rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 9, comma 4. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non può essere superiore a 30 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo.
2. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, per un periodo massimo di sessanta giorni.
3. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC indicato dal Servizio competente in materia di turismo nel provvedimento di concessione del contributo; ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione della spesa, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC.

art. 13 rendicontazione del contributo

1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte dei soggetti beneficiari è presentata secondo quanto previsto dal Titolo II, Capo III, della legge regionale 7/2000; ai fini della rendicontazione i beneficiari presentano copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.
2. I soggetti beneficiari aventi natura di impresa possono presentare la rendicontazione della spesa ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.
3. Per la rendicontazione della spesa gli enti pubblici presentano ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione; nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, sono richiesti, altresì, i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
4. I soggetti di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000 rientranti tra i soggetti beneficiari del contributo di cui al presente regolamento, presentano a titolo di rendiconto, con esclusione dei

contributi per spese di investimento relative ad immobili, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.
5. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese da rendicontare, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.
6. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

art. 14 liquidazione dei contributi

1. I contributi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del Servizio competente in materia di turismo.
2. Il termine di liquidazione dei contributi è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 13, comma 6.
3. L'erogazione dei contributi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

art. 15 revoca e rideterminazione del contributo

1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:
a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda o integralmente successivi al termine ultimo di rendicontazione della spesa;
b) nel caso in cui gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 9, comma 4 ;
c) qualora in sede di rendicontazione sia accertato il mancato conseguimento delle finalità dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 2 ;
d) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al limite di cui all'articolo 5, comma 2, nonché nel caso in cui la spesa stessa risulti inferiore al sessanta per cento della spesa ammissibile, come risultante dal decreto di concessione;
e) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
f) se risulti violato il vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000.
2. La violazione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato.
3. Il Servizio competente in materia di turismo comunica tempestivamente al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione o di rideterminazione del contributo.

4. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art. 16 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 delle legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento il Servizio competente in materia di turismo può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

art. 17 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000 e dalla legge regionale 14/2002.

art. 18 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Allegato A
(riferito all'articolo 6, comma 2)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_45_1_DPR_247_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0247/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle società di gestione degli alberghi diffusi del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 2, commi 82 e 83, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di Stabilità 2017), ed in particolare l'articolo 2, commi 82 e 83, della citata legge regionale, laddove demanda ad un apposito Regolamento la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle società di gestione degli alberghi diffusi del Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il testo del "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle società di gestione degli alberghi diffusi del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 2, commi 82 e 83, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di Stabilità 2017)";
RITENUTO pertanto di emanare il suddetto Regolamento;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 15 settembre 2017, n. 1711;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle società di gestione degli alberghi diffusi del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 2, commi 82e 83, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di Stabilità 2017)" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle società di gestione degli alberghi diffusi del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 2, commi 82e 83, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di Stabilità 2017).

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 2, commi 82 e 83, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di Stabilità 2017), i criteri e le modalità per la concessione di incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle società di gestione degli alberghi diffusi del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, in conformità all'articolo 22, comma 7, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.), per alberghi diffusi si intendono le strutture finalizzate al miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e al recupero degli immobili in disuso attraverso la promozione di forme alternative di ricettività e la valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale e urbano, costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) servizi di consulenza manageriale: servizi di consulenza finalizzati alla definizione degli obiettivi e delle strategie aziendali, delle azioni gestionali, di supporto dell'impresa nel superamento delle situazioni di cambiamento connesse a fasi di sviluppo, a fasi di transizione, quali processi di successione nella gestione dell'impresa e a fasi di riorganizzazione economico-finanziaria;

b) personale manageriale altamente qualificato: personale di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti, svolgendo azioni volte al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento dell'impresa, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale, il controllo di gestione; affianca l'azienda nel processo di crescita attraverso un'analisi diversificata delle varie aree di business e tramite l'apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il reengineering dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di marketing e finanziarie con l'obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della business idea, la diversificazione delle attività aziendali, le alleanze strategiche e le partnership di scopo, la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell'efficienza e i processi di riconversione aziendale;

c) primo periodo attività: i 12 mesi decorrenti dalla data di avvio dell'attività risultante dalla visura camerale.

Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente regolamento le società di gestione degli alberghi diffusi in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

b) sede legale o unità operativa nel territorio regionale;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

d) essere effettivamente operative: è effettivamente operativa la società che:

1) offre servizi alla comunità realizzati mediante almeno una convenzione, accordo o protocollo di intesa, stipulati con uno o più Comuni o Enti o Associazioni che operano sul territorio di competenza;

2) garantisce un orario di apertura al pubblico della reception di almeno tre ore al giorno per sei giorni su sette (per almeno 270 giorni all'anno);

3) provvede alla promozione delle unità abitative dell'albergo diffuso in modo diretto e senza l'intervento di soggetti terzi.

2. Sono escluse dall'incentivazione le imprese destinatarie di:

a) un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, salvo il caso di applicazione del regime di aiuto de minimis;

b) sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 4 Iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 82, della legge regionale 25/2016, sono ammissibili a incentivazione le seguenti iniziative:

a) acquisizione di servizi di consulenza manageriale;

b) assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di 24 mesi, di personale manageriale altamente qualificato.

Art. 5 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell'IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda:

a) ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), le spese per l'acquisizione dei servizi forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese o da consulenti che svolgono un'attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza fornita, e che possiedono comprovata esperienza nello specifico campo di intervento;

b) ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), le spese a carico dell'impresa relative al compenso lordo spettante al personale manageriale altamente qualificato per le prestazioni rese, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, .

2. Sono, altresì, ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nell'importo massimo di 1.000 euro.

3. I servizi di cui al comma 1, lettera a), non devono avere natura continuativa o periodica, né consistere in ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

4. Le prestazioni del personale altamente qualificato di cui all'articolo 4 comma 1, lettera b), sono rese in forza di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio. Le figure chiamate a svolgere tali prestazioni devono corrispondere alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). La qualificazione e l'esperienza maturata da siffatta figura deve essere documentata e coerente con la natura della prestazione da rendere. Il relativo contratto, che definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del personale manageriale, deve essere stipulato dopo la presentazione della domanda di contributo.

Art. 6 Regimi di aiuto

1. Gli incentivi per l'acquisizione di servizi di previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), sono concessi in osservanza del regolamento (UE) della Commissione, del 17 giugno 2014, n. 651, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 107, con particolare riferimento all'articolo 18 di detto regolamento, fatta salva l'eventuale espressa domanda del soggetto beneficiario affinché i medesimi incentivi siano concessi in osservanza del regolamento (UE) della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Gli incentivi per l'assunzione di personale manageriale altamente qualificato previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b), nonché gli aiuti sulle spese di cui all'articolo 5, comma 2, sono concessi in applicazione del regolamento (UE) 1407/2013.

3. Sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 651/2014, i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1 di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A al presente regolamento.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento comunitario, richiamati nell'allegato B al presente regolamento.

5. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1407/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, a una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 7 intensità di aiuto e limiti di spesa

1. L'intensità dell'incentivo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore.

2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è pari a 5.000 euro.

3. La spesa di cui all'articolo 5, comma 2, non è computata ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.

4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2 sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.

Art. 8 ammontare massimo dell'incentivo

1. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna iniziativa è pari a:

a) 50.000 euro per le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza manageriale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) 70.000 euro per le spese per l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

Art. 9 presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo è presentata dalla società di gestione degli alberghi diffusi al Servizio competente in materia di turismo.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 10.00 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato dal Servizio competente in materia di turismo e pubblicato sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nell'apposita sezione dedicata al turismo, sino alle ore 12.00 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.

3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet della Regione almeno quindici giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande.

4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, (PEC), all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia unitamente all'avviso. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file "daticert.xlm" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall'impresa.

5. La domanda di incentivo è considerata valida solo se:

a) è trasmessa mediante la casella di PEC della società di gestione richiedente;

b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante della società di gestione richiedente.

6. La medesima società di gestione presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare.

7. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente:

a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 2;

b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;

c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;

d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 4;

e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;

f) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2;

g) le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'articolo 10, comma 3.

Art. 10 procedimento, istruttoria e valutazione della domanda

1. Gli incentivi sono concessi dal Servizio competente in materia di turismo tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'articolo 9, comma 4. Il Servizio competente in materia di turismo procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

4. In pendenza del termine di cui al comma 3, il termine previsto dall'articolo 11, comma 1, è sospeso.

5. Il Servizio competente in materia di turismo, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo comunica tempestivamente alla società di gestione richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 11 concessione degli incentivi

1. A seguito dell'istruttoria, l'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 3, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

3. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione alla società di gestione richiedente.

4. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 15, comma 1.

5. Il Servizio competente dell'istruttoria comunica alla società di gestione beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi.

Art. 12 erogazione in via anticipata

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, nella misura massima del settanta per cento dell'importo dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte delle società di gestione beneficiarie della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'avvenuto avvio dell'iniziativa;

b) fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet della Regione.

2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 13 variazioni dell'iniziativa

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa ad incentivazione possono essere proposte presentando al Servizio competente in materia di turismo apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante della società beneficiaria adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

3. Nel caso in cui la variazione consista nella sostituzione del soggetto che rende i servizi di consulenza manageriale o del personale manageriale altamente qualificato, alla richiesta di variazione dell'iniziativa è allegato un curriculum aziendale o un curriculum vitae e una relazione sulla qualificazione e sull'esperienza maturata dal sostituto, con particolare riferimento alla natura della prestazione da svolgere, nonché una relazione atta ad evidenziare l'equipollenza rispetto al sostituito. Non è ammessa la variazione concernente la tipologia di contratto in base al quale sono effettuate le prestazioni del personale manageriale altamente qualificato qualora il provvedimento di concessione preveda che le stesse siano rese in virtù di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio.

4. Il Servizio competente in materia di turismo provvede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso all'impresa beneficiaria.

Art. 14 variazioni soggettive del beneficiario

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti specifica domanda di subentro;

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;

c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;

d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria.

2. La società subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle variazioni di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:

a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione e una relazione sulla variazione medesima;

b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;

d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).

3. Il provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di turismo conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 è adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, la società subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il Servizio competente in materia di turismo avvia nuovamente l'iter istruttorio.

Art. 15 presentazione della rendicontazione

1. La società beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 11, comma 5, utilizzando lo schema approvato dal Direttore del Servizio competente in materia di turismo, pubblicato sul sito internet della Regione. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non può essere superiore a 30 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo.

2. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di sessanta giorni.

3. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC indicato dal Servizio competente in materia di turismo nel provvedimento di concessione dell'incentivo; ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione della spesa, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestate secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 4.

Art. 16 modalità di rendicontazione

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, la società beneficiaria presenta, in particolare:

a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dalla società beneficiaria con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro e dalla busta paga;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a);

d) per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), relazione rilasciata dal personale manageriale altamente qualificato o dal soggetto prestatore di servizi di consulenza manageriale, descrittiva della prestazione eseguita.

2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera è allegata la traduzione in lingua italiana.

4. Il Servizio competente in materia di turismo ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).

5. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale.

6. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;

b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati.

7. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia dell'incentivo, l'impresa presenta la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed allega al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano l'iniziativa che beneficia dell'incentivo.

8. Il Servizio competente in materia di turismo valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

10. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

11. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

Art. 17 liquidazione degli incentivi

1. Gli incentivi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del Servizio competente in materia di turismo.

2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 16, comma 11.

3. L'erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Art. 18 annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;

b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;

c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 11;

d) qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo13, comma 4.

e) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al limite minimo di cui all'articolo 7, comma 2;

f) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso.

3. Il Servizio competente in materia di turismo comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

4. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 19 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il Servizio competente in materia di turismo può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

Art. 20 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 .

Art. 21 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 22 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 6, comma 3)

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 651/2014

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti:

a) agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che, come evidenziato al considerando (9) del regolamento (UE) 651/2014, non costituiscono in linea di principio aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo;

b) subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014, se un'impresa operante nei settori esclusi opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia possibile garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (UE) 651/2014, non sono concessi aiuti a favore delle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) 651/2014, per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Allegato B)
(riferito all'articolo 6, comma 4)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_45_1_DPR_248_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0248/Pres.

Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
VISTI in particolare, l'articolo 22, comma 7 della legge regionale 21/2016 recante la definizione di albergo diffuso, e l'articolo 23, comma 3 della medesima legge regionale ai sensi del quale i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati con regolamento regionale;
VISTO il testo del "Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)." e ritenuto di emanarlo;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n.17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 8 settembre 2017, n. 1666;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)." nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento indica i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi di cui all'articolo 22, comma 7, della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della medesima legge regionale.

art. 2 definizioni

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 7, della legge regionale 21/2016, gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati.

2. Ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge regionale 21/2016, le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.

art. 3 requisiti minimi per la classificazione degli alberghi diffusi e attribuzione del relativo numero di stelle

1. I requisiti minimi e i relativi punteggi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati nell'Allegato A al presente regolamento.

2. La somma dei punteggi ottenuti in applicazione dell'Allegato A di cui al comma 1, comporta l'attribuzione di un numero di stelle pari a:

a) quattro per un punteggio oltre i 35 punti;

b) tre per un punteggio da 25 a 34;

c) due per un punteggio da 17 a 24;

d) una per un punteggio da 8 a 16.

art.4 composizione delle unità abitative utilizzate come albergo diffuso

1. Le unità abitative utilizzate come albergo diffuso possono essere composte da:

a) un vano unico con angolo cottura, locale bagno (tipo A);

b) una camera da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo B);

c) due camere da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo C);

d) tre camere da letto, una cucina, un soggiorno, due locali bagno (tipo D);

e) quattro o più camere da letto, una cucina, un soggiorno, due o più locali bagno (tipo E).

art. 5 disposizioni transitorie e finali

1. Gli alberghi diffusi già classificati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la classificazione loro attribuita in base alle previgenti disposizioni legislative o regolamentari.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento in materia di classificazione, si applicano le disposizioni della legge regionale 21/2016.

art.6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(riferito all'articolo 3)

Requisiti minimi e relativi punteggi per la classificazione degli alberghi diffusi

1. TIPOLOGIA:

abitazione tipica in centro abitato	5
abitazione tipica fuori centro abitato	4
villa singola	3
villa a schiera	2
condominio	1

2. UBICAZIONE:

distanza dalla reception fino a metri 300	3
distanza dalla reception oltre a metri 300	2

3. STATO DELL'IMMOBILE:

immobile ristrutturato da meno di 5 anni alla data di classificazione	5
ristrutturato/ammodernato da più di 5 anni alla data di classificazione senza necessità di interventi	2
ristrutturato da più di 5 anni alla data di classificazione con necessità di interventi	1

4. STATO DELL'ALLOGGIO:

ristrutturato da meno di 5 anni alla data di classificazione	4
ristrutturato/ammodernato da più di 5 anni alla data di classificazione senza necessità di interventi	3

ristrutturato da più di 5 anni alla data di classificazione
con necessità di interventi 1

5. LIVELLO DI PIANO:

piano attico/immobile unico su più piani	4
piano intermedio	3
piano terreno	2
seminterrato	1

9. CARATTERISTICHE ALLOGGIO E SERVIZI ANNESSI:

soggiorno	1
doppi servizi	1
cucina abitabile	1
balcone/terrazza	1
impianto centralizzato TV	1
TV	1
telefono	1
lavastoviglie	1
lavatrice	1
garage	2
posto auto	1
giardino comune	1
giardino privato	2
tripli servizi	2
antenna satellitare	1
aria condizionata	1
cassetta sicurezza	1
riscaldamento	2
connessione a internet	1

10. FREQUENZA SERVIZI:

SERVIZIO DI PULIZIA

ogni giorno	3
a giorni alterni	2
2 volte alla settimana	1

SERVIZIO CAMBIO BIANCHERIA

3 volte alla settimana	3
2 volte alla settimana	2

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_45_1_DPR_249_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0249/Pres.

Art. 7 dell'Accordo di programma per lo sviluppo della banda ultralarga del 21/07/2016, in attuazione della delibera Cipe 06/08/2015, n. 65 e dell'Accordo quadro tra il Governo e le Regioni dell'11/02/2016. Costituzione del Comitato di coordinamento.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" ed in particolare il comma 4, con cui è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento degli interventi di progettazione e realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate, anche attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le Regioni interessate;

VISTA la legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 recante "Norme in materia di telecomunicazioni", ai sensi della quale la società in house Insiel SpA costituisce lo strumento operativo della Regione Friuli Venezia Giulia per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Insiel e per l'attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità della Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare per l'attuazione dell'Agenda Digitale;

VISTA la legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 recante "Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia" che all'articolo 5 dichiara che la Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione tramite Insiel S.p.A quale società a totale capitale pubblico, operante per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) concernente "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga";

VISTO l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE);

CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, sono state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvate con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015;

CONSIDERATO ancora che in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nello specifico con gli obiettivi della Strategia nazionale per la banda ultralarga la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato in Trieste il 22 dicembre 2015 la delibera n. 2590 "Agenda Digitale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" che identifica fra gli assi fondamentali di azione quello delle "infrastrutture" e nello specifico si pone l'obiettivo di favorire la diffusione della banda ultralarga per i cittadini e le imprese e di completare il collegamento a banda ultralarga delle pubblica amministrazione, della sanità e delle scuole sul territorio regionale;

VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 2015 n 65, registrata alla Corte dei Conti il 2 ottobre 2015, che, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, assegna al Ministero dello Sviluppo Economico 2,2 miliardi di euro per interventi per la realizzazione della banda ultra larga in aree bianche;

VISTO il "Piano di Investimenti per la diffusione della banda ultra-larga", che declina in dettaglio le modalità di impiego delle risorse pubbliche;

RILEVATO che la Strategia nazionale per la banda ultra larga affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misure, anche avvalendosi della società in house Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;

VISTO l'Accordo di Programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "che definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";

VISTO il protocollo d'intesa firmato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero dello Sviluppo economico in data 27 ottobre 2015 volto a promuovere attività finalizzate a

favorire la più ampia diffusione di processi di innovazione didattica e organizzativa nonché l'accesso alla rete internet a banda ultra larga a tutte le istituzioni scolastiche;
VISTO l'accordo siglato l'11 febbraio 2016, tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartisce tra le Regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività, il quale accordo recita inoltre all'articolo 4, comma 3 "Le Regioni, limitatamente alle risorse di cui al precedente comma 2 dell'articolo 3, potranno avvalersi di proprie società in-house o società al 100% di proprietà pubblica, con comprovate competenze in ordine all'attuazione del presente accordo";
VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 33, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del parlamento europeo e del consiglio del 15 maggio 2014, recante "Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità";
CONSIDERATO che il sopracitato accordo dell'11 febbraio 2016, all'articolo 4, rinvia l'attuazione dello stesso alla stipula di accordi di programma tra le singole regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico che dovranno definire il piano operativo degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili nell'arco del periodo 2016-2020;
PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili nell'ambito del PSR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2014 - 2020 (Misura M07 - Tipo di intervento 7.3) saranno destinate interamente alla realizzazione della predetta infrastruttura;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1337 del 15 luglio 2016 che ha approvato lo schema dell'Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultralarga (in attuazione della Delibera Cipe 6 agosto 2015, n. 65 e dell'Accordo quadro tra il Governo e le Regioni dell'11 febbraio 2016) tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero dello Sviluppo Economico e che ha delegato il Presidente della Regione alla sottoscrizione del medesimo;
RICORDATO che, alla luce di quanto fin qui rappresentato e citato, tale Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultralarga (in attuazione della Delibera Cipe 6 agosto 2015, n. 65 e dell'Accordo quadro tra il Governo e le Regioni dell'11 febbraio 2016) tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero dello Sviluppo Economico è stato concluso dalle Parti il 21 luglio 2016 e che esso è allo stato pienamente vigente ed operativo, ancorché necessitante di provvedimenti di attuazione come quello disposto ultra con il presente atto;
VISTO che l'articolo 7 del predetto Accordo, rubricato "Comitato di coordinamento", dispone appunto la costituzione di un Comitato di coordinamento della realizzazione degli interventi previsti in attuazione dell'Accordo medesimo;
RILEVATO che, ai sensi della stessa disposizione, il Comitato è formato da sei componenti di cui due designati dall'Amministrazione Regionale, uno dalla società in house Insiel S.p.A., due dal Ministero dello Sviluppo Economico, uno da Infratel S.p.A. e che la presidenza è assegnata al Ministero;
DATO ATTO inoltre che:
- il Comitato ha funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica delle attività e dei risultati relativi agli interventi previsti in attuazione dell'Accordo, e tra gli altri ha il compito di verificare e monitorare gli stati di avanzamento della realizzazione di detti interventi, segnalando alle Parti ogni eventuale criticità riscontrata e proponendo soluzioni e linee guida per l'azione risolutiva;
- esso può definire eventuali variazioni temporali nell'anno della spesa di cui alla tabella 1 dell'allegato 2 dell'Accordo. Il Comitato ha inoltre il compito di pianificare il reinvestimento sul territorio regionale di eventuali utili della concessione;
- i verbali delle riunioni, di norma tenute in videoconferenza, sono firmati e trasmessi alle competenti strutture;
- ai componenti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese di missione, a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza;
- la funzione di coordinamento e l'attività di segreteria del Comitato sono assicurate dalla Regione;
DATO ATTO che l'articolo 8 dell'Accordo di Programma prevede che esso produce i suoi effetti dalla data della relativa sottoscrizione fino alla scadenza dell'affidamento al Ministero, da parte della Regione, delle infrastrutture, come previsto dal comma 3 dell'articolo 3 dell'Accordo medesimo, e che pertanto tale deve essere il termine di operatività del costituendo Comitato e comunque non oltre il 31 dicembre 2041;
EVIDENZIATO inoltre che, ai sensi del successivo articolo 10 dell'Accordo di Programma, in caso di insorgenza di conflitti tra le Parti in merito all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo medesimo, il Comitato convocherà i rappresentanti delle Parti medesime per esperire un tentativo di conciliazione e che l'accordo eventualmente raggiunto sarà riportato in apposito verbale sottoscritto, vincolando i Firmatari all'osservanza di quanto concordato;

RILEVATA quindi, per quanto sopra esposto, la necessità di costituire, ai sensi di quanto previsto in Accordo, il Comitato di cui al precitato articolo 7, denominato "Comitato di coordinamento", composto come sopra indicato;
VISTE le note:
- prot. U. 0044535 di data 11 luglio 2017 del M.I.S.E., con la quale sono indicati quali componenti:
dott.ssa Paola Ferri (MISE - Presidente);
dott. Massimiliano Vernì (MISE - Rappresentante);
ing. Gianluigi Facchin Masoch (Infratel Italia SpA - Rappresentante);
- prot. 85838/INFTLC di data 8 agosto 2017 della RAFVG, con la quale vengono indicati quali componenti:
ing. Marco Durigon (RAFVG - Rappresentante);
arch. Karen Miniutti (RAFVG - Rappresentante);
ing. Mauro Pillon (Insiel SpA - Rappresentante);
RITENUTO pertanto che il Comitato debba essere composto dalle persone sopra indicate, per le quali non si rivela necessaria la dichiarazione relativa a quanto disposto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 63/1982 (concernente quindi la rinuncia alla possibilità di corresponsione, ai componenti esterni, di un gettone di presenza determinato dalla Giunta Regionale, nonché del rimborso delle spese e dal trattamento di missione equiparato a quello dei dipendenti regionali), posto che, come indicato al prefato articolo 7, ai componenti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese di missione, a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza;
VISTE ancora le comunicazioni protocollate al. n. 102434/INFTLC di data 25 settembre 2017, n. 107926/INFTLC di data 10 ottobre 2017, 102420/INFTLC di data 25 settembre 2017, n. 107937/INFTLC di data 10 ottobre 2017, 104029 di data 29 settembre 2017 e 102603/INFTLC di data 26 settembre 2017, relative rispettivamente ai componenti Ferri, Vernì, Masoch, Durigon, Miniutti e Pillon, con le quali i membri del Comitato hanno dichiarato, ai sensi dell'articolo 7 bis ante -primo comma- della legge regionale 75/78 e successive modificazioni ed integrazioni di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per la nomina, nonché di non trovarsi in condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa antimafia e di non appartenere a società a carattere segreto;
VISTA la legge regionale 63 del 23 agosto 1982 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale";
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n 1954 del 13 ottobre 2017;

DECRETA

1. È costituito il "Comitato di coordinamento" di cui all'articolo 7 dell'Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultralarga del 21 luglio 2016 (in attuazione della Delibera Cipe 6 agosto 2015, n.65 e dell'Accordo quadro tra il Governo e le Regioni dell'11 febbraio 2016) tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero dello Sviluppo Economico, avente carattere non permanente, con funzioni -precisamente individuate in seno all'Accordo medesimo- di:
- coordinamento, monitoraggio e verifica delle attività e dei risultati relativi agli interventi previsti in attuazione dell'Accordo, tra l'altro verificando e monitorando gli stati di avanzamento della realizzazione di detti interventi, segnalando alle Parti ogni eventuale criticità riscontrata e proponendo soluzioni e linee guida per l'azione risolutiva;
- definizione delle eventuali variazioni temporali nell'anno della spesa;
- pianificazione del reinvestimento sul territorio regionale di eventuali utili della concessione;
- verbalizzazione delle riunioni, di norma tenute in videoconferenza, e trasmissione alle competenti strutture;
- convocazione dei rappresentanti delle Parti ed esperimento di un tentativo di conciliazione, in caso di insorgenza di conflitti in merito all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo medesimo (ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo).
2. Il Comitato di coordinamento è costituito da:
- dott.ssa Paola Ferri (MISE - Presidente);
- dott. Massimiliano Vernì (MISE - Rappresentante);
- ing. Gianluigi Facchin Masoch (Infratel Italia SpA - Rappresentante);
- ing. Marco Durigon (RAFVG - Rappresentante);
- arch. Karen Miniutti (RAFVG - Rappresentante;
- ing. Mauro Pillon (Insiel SpA - Rappresentante).
3. Ai componenti del Comitato, i quali hanno dichiarato come attestato in premessa di non incorrere in alcuna condizione di incompatibilità alla nomina e di non appartenere a società segrete, non viene corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese di missione, a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.
4. Il Comitato di coordinamento è validamente costituito a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento e ha durata fino alla scadenza dell'affida-

mento al Ministero, da parte della Regione, delle infrastrutture, come previsto dal comma 3 dell'articolo 3 dell'Accordo di Programma e comunque non oltre il 31 dicembre 2041.

5. La funzione di coordinamento e l'attività di segreteria del Comitato sono assicurate dalla Regione.

6. I componenti del gruppo possono far partecipare ai lavori ogni collaboratore che ritengano necessario, scelto fra i dipendenti delle rispettive strutture di appartenenza.

7. Si dà atto che la costituzione e il funzionamento del Comitato di coordinamento non comportano oneri finanziari straordinari per l'Amministrazione regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_45_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_9139_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 26 ottobre 2017, n. 9139

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Attività formativa con utenza mista - Programma specifico n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità - Programma specifico n. 12/15 - FVG Progetto giovani. Approvazione operazioni relative a "Percorsi formativi di qualificazione abbreviata" (QA3) presentate dal 1° settembre al 2 ottobre 2017.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014, e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;

PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 1270 del 7 luglio 2017;

VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;

VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità

EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015, e successive modificazioni, concernente l'approvazione del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015" sono stati approvati i programmi specifici n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità e

n. 12/15 - FVG Progetto giovani - con i quali viene assicurata la prosecuzione di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani all'interno di PIPOL;
EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 797 del 30 aprile 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 avente per oggetto "Variazioni al Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL" è stata approvata l'integrazione all'articolazione di PIPOL con la previsione dell'apporto dei richiamati programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 che permette la prosecuzione degli interventi di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani;
VISTO il decreto n. 2272/LAVFORU del 10 giugno 2015, ed il successivo decreto di modifica, con il quale è stato approvato un apposito documento nel quale sono state individuate le modalità con cui le parti interessate operano nell'ambito della cooperazione attuativa di PIPOL ai fini della predisposizione del PAI e della previsione al suo interno di misure di carattere formativo ed ha previsto la successiva emanazione di una apposita direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate dal POR FSE 2014/2020;
VISTO il decreto n. 2733/LAVFORU del 25 giugno 2015, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 dell'8 luglio 2015, con il quale è stato emanato il documento "Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n.8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL";
VISTO il decreto n. 1667/LAVFORU del 21 marzo 2016, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 30 marzo 2016, con il quale è stato approvato il documento "Direttive per l'attuazione, nell'ambito di PIPOL, delle attività di carattere formativo previste dai programmi specifici n. 8/15 e n.12/15 del PPO 2015 da parte delle ATI selezionate ai sensi dell'Avviso emanato con decreto n.100/LAVFOR.FP/2014", che sostituisce il documento approvato con il richiamato decreto n. 2733/LAVFORU/2015;
PRECISATO che il testo vigente delle "Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL", è quello approvato con il decreto n. 3903/LAVFORU del 31 maggio 2017;
PRECISATO che tali Direttive prevedono l'attivazione di operazioni a valere sull'Asse 1 - Occupazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, alla Struttura attuatrice tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
PRECISATO che, al fine di favorire la più ampia flessibilità nella realizzazione delle operazioni, è ammesso lo svolgimento di operazioni formative alla quali partecipano allievi eligibili a valere sul programma specifico n. 8/15 e sul programma specifico n. 12/15;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative alle annualità 2015 e 2016, a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 12/15, sono pari ad euro 4.999.347,00 come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
9.830.607,00	2.261.040,00	1.081.367,00	4.128.855,00	2.359.345,00

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative alle annualità 2015 e 2016 a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 8/15, sono pari ad euro 12.651.907,00 come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
12.651.907,00	2.909.938,61	1.391.709,77	5.313.800,94	3.036.457,68

PRECISATO che la disponibilità finanziaria per l'ammissione a finanziamento delle operazioni viene calcolata - in via preventiva - nella misura del 50% a valere, rispettivamente, sul programma specifico n. 8/15 e sul programma specifico n. 12/15;
VISTO il decreto n. 9028/LAVFORU del 23 ottobre 2017 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 3" presentate dal 1° settembre al 2 ottobre 2017 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste - IRES FVG, ATI 2 Gorizia - ENFAP FVG, ATI 3 Udine - ENAIP FVG e ATI 4 Pordenone - IAL FVG, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.061.899,01	824.565,29	304.259.,85	395.196,48	537.877,39

P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.304.527,16	678.352,13	347.693,02	1.034.279,63	244.202,38

VISTE le operazioni relative a "Percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA3)" presentate dal 1° settembre al 2 ottobre 2017 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste - IRES FVG, ATI 3 Udine - ENAIP FVG e ATI 4 Pordenone - IAL FVG;
EVIDENZIATO che la Struttura Regionale Attuatrice ha provveduto alla valutazione delle operazioni relative a "Percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA3)" presentate in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nelle relazioni istruttorie del 9 ottobre 2017;
PRESO ATTO che dalle citate relazioni istruttorie emerge che tutte le operazioni presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni relative a "Percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA3)" presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 4 operazioni per complessivi euro 219.780,00, di cui 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Trieste per euro 62.880,00, 2 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 92.580,00, e 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 64.320,00;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2017 - euro 23.319,00
Capitolo S/3632 - competenza 2017 - euro 54.411,00
Capitolo S/3633 - competenza 2017 - euro 77.730,00
Capitolo S/3634 - competenza 2017 - euro 9.648,00
Capitolo S/3635 - competenza 2017 - euro 22.512,00
Capitolo S/3636 - competenza 2017 - euro 32.160,00
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
1.952.009,01	793.125,29	304.259,85	348.906,48	505.717,39

P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.194.637,16	646.912,13	347.693,02	987.989,63	212.042,38

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2648 del 29 dicembre 2016;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni relative a “Percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA3)” presentate dal 1° settembre al 2 ottobre 2017 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste - IRES FVG, ATI 3 Udine - ENAIP FVG e ATI 4 Pordenone - IAL FVG, sono approvati i seguenti documenti:

- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L’allegato 1 determina l’approvazione ed il finanziamento di 4 operazioni per complessivi euro 219.780,00, di cui 1 operazione che si realizza nell’ambito territoriale di Trieste per euro 62.880,00, 2 operazioni che si realizzano nell’ambito territoriale di Udine per euro 92.580,00, e 1 operazione che si realizza nell’ambito territoriale di Pordenone per euro 64.320,00.

3. Sulla base di quanto indicato nell’allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2017 - euro 23.319,00
Capitolo S/3632 - competenza 2017 - euro 54.411,00
Capitolo S/3633 - competenza 2017 - euro 77.730,00
Capitolo S/3634 - competenza 2017 - euro 9.648,00
Capitolo S/3635 - competenza 2017 - euro 22.512,00
Capitolo S/3636 - competenza 2017 - euro 32.160,00

4. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all’allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.

5. Il presente decreto, comprensivo dell’allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 ottobre 2017

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

1420QUA3

FSE 2014/2020 - PIPOL POR - PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE ABBREVIATA QA3

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	AIUTO CUOCO	FP1793329001	2017	62.880,00	62.880,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			62.880,00	62.880,00	
	Totale ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			62.880,00	62.880,00	
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	ADDETTO AL SERVIZIO BAR	FP1787915001	2017	40.180,00	40.180,00	AMMESSO
2	ADDETTO ALLA TRASFORMAZIONE DELLE CARNI	FP1788577001	2017	52.400,00	52.400,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			92.580,00	92.580,00	
	Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			92.580,00	92.580,00	
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	AIUTO CUOCO	FP1792981001	2017	64.320,00	64.320,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			64.320,00	64.320,00	
	Totale ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			64.320,00	64.320,00	
	Totale con finanziamento 1420QUA3			219.780,00	219.780,00	
	Totale 1420QUA3			219.780,00	219.780,00	
	Totale con finanziamento			219.780,00	219.780,00	
	Totale			219.780,00	219.780,00	

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.03.99.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:		CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3636	QUOTA STATO CAP 3635	QUOTA REGIONE CAP 3634
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1792981001	AIUTO CUOCO		64.320,00	32.160,00	22.512,00	9.648,00
Totali per classificazione: U.1.04.03.99.000		**Numero progetti :**	**1**	**64.320,00**	**32.160,00**	**22.512,00**	**9.648,00**

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.04.01.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:		CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3633	QUOTA STATO CAP 3632	QUOTA REGIONE CAP 3631
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1793329001	AIUTO CUOCO		62.880,00	31.440,00	22.008,00	9.432,00
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1788577001	ADDETTO ALLA TRASFORMAZIONE DELLE CARNI		52.400,00	26.200,00	18.340,00	7.860,00
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1787915001	ADDETTO AL SERVIZIO BAR		40.180,00	20.090,00	14.063,00	6.027,00
Totali per classificazione: U.1.04.04.01.000		**Numero progetti :**	**3**	**155.460,00**	**77.730,00**	**54.411,00**	**23.319,00**
Totali del provvedimento:		**Numero progetti:**	**4**	**219.780,00**	**109.890,00**	**76.923,00**	**32.967,00**

17_45_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_9140_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 26 ottobre 2017, n. 9140

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Approvazione progetti formativi di tirocinio sul territorio regionale presentati nella prima quindicina di settembre 2017. Fascia 5.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 1270 del 7 luglio 2017;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, e la successiva delibera di modifica, con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità
VISTO il decreto n. 2133/LAVFOR.FP del 9 aprile 2017 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale - Fascia 5 - Occupabilità";
PRECISATO che le sopraccitate Direttive si applicano ai tirocini extracurriculari, anche in mobilità geografica, realizzati sul territorio regionale e rivolti ai cittadini rientranti nella Fascia 5 di PIPOL presentati dal 1° maggio 2017 con fonte di finanziamento POR FSE;
EVIDENZIATO che i soggetti promotori dei tirocini sono gli enti di formazione accreditati facenti parte delle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL;
PRECISATO che le Direttive prevedono che le proposte di tirocinio siano inviate alla Struttura Regionale Attuatrice tramite posta elettronica certificata all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it ;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili sono pari ad euro 1.447.131,80 come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

Fascia 5 POR FSE	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
1.447.131,80	332.840,36	159.184,32	607.795,44	347.311,68

EVIDENZIATO che le proposte di tirocinio vengono valutate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
RICHIAMATO il decreto n. 7907/LAVFORU del 25 settembre 2017 con il quale sono stati approvati i progetti di tirocinio presentati dalle ATI nella seconda quindicina di agosto 2017, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria è la seguente:

Fascia 5 POR FSE	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
814.081,80	194.264,36	128.530,32	266.881,44	224.405,68

EVIDENZIATO che la Struttura Regionale Attuatrice ha provveduto alla valutazione delle proposte di tirocinio presentate dalle ATI entro il termine della prima quindicina di settembre 2017, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 4 ottobre 2017;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che tutte le proposte di tirocinio presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle proposte di tirocinio sul territorio regionale presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 10 progetti di tirocinio per complessivi euro 44.190,00, di cui 3 progetti di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per euro 12.996,00, 5 progetti di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 20.718,00, e 2 progetti di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 10.476,00;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2017 - euro 5.057,10
Capitolo S/3632 - competenza 2017 - euro 11.799,90
Capitolo S/3633 - competenza 2017 - euro 16.857,00
Capitolo S/3634 - competenza 2017 - euro 1.571,40
Capitolo S/3635 - competenza 2017 - euro 3.666,60
Capitolo S/3636 - competenza 2017 - euro 5.238,00
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 5 POR FSE	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
769.891,80	181.268,36	128.530,32	246.163,44	213.929,68

PRECISATO che le ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2648 del 29 dicembre 2016;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle proposte di tiro-

cinio, presentate dalle ATI entro il termine della prima quindicina di settembre 2017, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 10 progetti di tirocinio per complessivi euro 44.190,00, di cui 3 progetti di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per euro 12.996,00, 5 progetti di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 20.718,00, e 2 progetti di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 10.476,00.

3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2017 - euro 5.057,10
Capitolo S/3632 - competenza 2017 - euro 11.799,90
Capitolo S/3633 - competenza 2017 - euro 16.857,00
Capitolo S/3634 - competenza 2017 - euro 1.571,40
Capitolo S/3635 - competenza 2017 - euro 3.666,60
Capitolo S/3636 - competenza 2017 - euro 5.238,00

4. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.

5. Alla spesa si fa fronte con le risorse allo scopo destinate dal documento PIPOL - POR FSE.

6. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 26 ottobre 2017

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

1420-TIROCINI-FASCIA 5

FSE 2014/2020 - TIROCINI FASCIA 5

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA PESCHERIA - C.P.	FP1788474001	2017	5.088,00	5.088,00	AMMESSO
2	TIROCINIO IN ADDETTO UFFICIO PAGHE E CONTRIBUTI - C.P.	FP1788474002	2017	2.670,00	2.670,00	AMMESSO
3	TIROCINIO PER BANCONISTA DI AGENZIA TURISTICA - F.G.E.	FP1788474003	2017	5.238,00	5.238,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			12.996,00	12.996,00	
	Totale ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			12.996,00	12.996,00	
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TIROCINIO IN ADDETTO ATTIVITA' COMMERCIALE E MARKETING - M.D.	FP1788477001	2017	5.088,00	5.088,00	AMMESSO
2	TIROCINIO PER ADDETTO UFFICIO TECNICO E PROGETTAZIONE - A.A.	FP1788477002	2017	5.202,00	5.202,00	AMMESSO
3	TIROCINIO IN TECNICHE DI CUSTODIA E CURA DEI MINORI - F.P.	FP1788477003	2017	5.088,00	5.088,00	AMMESSO
4	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA PROGETTAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO - B.C.	FP1788477004	2017	2.490,00	2.490,00	AMMESSO
5	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO - M.J.	FP1788477005	2017	2.850,00	2.850,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			20.718,00	20.718,00	
	Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			20.718,00	20.718,00	
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TIROCINIO IN CAMERIERA DI SALA - AA	FP1788555001	2017	5.238,00	5.238,00	AMMESSO
2	TIROCINIO PER ADDETTA ALLE RISORSE UMANE M. E.	FP1788555002	2017	5.238,00	5.238,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			10.476,00	10.476,00	
	Totale ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			10.476,00	10.476,00	
	Totale con finanziamento 1420-TIR-F5			44.190,00	44.190,00	
	Totale 1420-TIR-F5			44.190,00	44.190,00	
	Totale con finanziamento			44.190,00	44.190,00	
	Totale			44.190,00	44.190,00	

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.03.99.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:		CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3636	QUOTA STATO CAP 3635	QUOTA REGIONE CAP 3634
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1788555002	TIROCINIO PER ADDETTA ALLE RISORSE UMANE M. E.		5.238,00	2.619,00	1.833,30	785,70
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1788555001	TIROCINIO IN CAMERIERA DI SALA - AA		5.238,00	2.619,00	1.833,30	785,70
Totali per classificazione: U.1.04.03.99.000		**Numero progetti :**	**2**	**10.476,00**	**5.238,00**	**3.666,60**	**1.571,40**

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.04.01.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:		CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3633	QUOTA STATO CAP 3632	QUOTA REGIONE CAP 3631
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1788477005	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO - M.J.		2.850,00	1.425,00	997,50	427,50
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1788477004	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA PROGETTAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO - B.C.		2.490,00	1.245,00	871,50	373,50
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1788477003	TIROCINIO IN TECNICHE DI CUSTODIA E CURA DEI MINORI - F.P.		5.088,00	2.544,00	1.780,80	763,20
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1788477002	TIROCINIO PER ADDETTO UFFICIO TECNICO E PROGETTAZIONE - A.A.		5.202,00	2.601,00	1.820,70	780,30
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1788477001	TIROCINIO IN ADDETTO ATTIVITA' COMMERCIALE E MARKETING - M.D.		5.088,00	2.544,00	1.780,80	763,20
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1788474003	TIROCINIO PER BANCONISTA DI AGENZIA TURISTICA - F.G.E.		5.238,00	2.619,00	1.833,30	785,70
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1788474002	TIROCINIO IN ADDETTO UFFICIO PAGHE E CONTRIBUTI - C.P.		2.670,00	1.335,00	934,50	400,50
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1788474001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA PESCHERIA - C.P.		5.088,00	2.544,00	1.780,80	763,20
Totali per classificazione: U.1.04.04.01.000		**Numero progetti :**	**8**	**33.714,00**	**16.857,00**	**11.799,90**	**5.057,10**
Totali del provvedimento:		**Numero progetti:**	**10**	**44.190,00**	**22.095,00**	**15.466,50**	**6.628,50**

17_45_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_9177_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 26 ottobre 2017, n. 9177

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 26 ottobre 2017.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 1270 del 7 luglio 2017;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, e la successiva delibera di modifica, con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1451 del 1° agosto 2014, e le successive delibere di modifica, con la quale sono state approvate le misure per la gestione finanziaria dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica da realizzare nell'ambito di PIPOL;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità
VISTO il decreto n. 4793/LAVFOR.FP del 4 agosto 2014, ed i successivi decreti di modifica, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale";
VISTO il decreto n. 6006/LAVFOR.FP del 2 settembre 2014, ed i successivi decreti di modifica, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari in mobilità geografica (in Italia o all'estero)";
PRECISATO che le sopraccitate Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio sono rivolti alle fasce di utenza 2, 3, 4 e 5 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l'Occupazione Giovanile) e POR FSE 2014/2020;
EVIDENZIATO che i tirocini sono organizzati, a seconda della fascia di appartenenza, dalle PO servizi ai lavoratori hub dell'Area Agenzia regionale del lavoro e dalle Università di Trieste e di Udine;
PRECISATO che le sopraccitate Direttive prevedono altresì il finanziamento di progetti formativi di tirocinio relativi alla fascia 3 organizzati dalle Scuole nell'ambito di FIxO;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio relativi alle fasce 2, 3 e 4 siano presentati in via telematica mentre per quelli relativi alla fascia 5 si applica l'usuale procedura di

presentazione;
EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
RICHIAMATA la delibera della Giunta regionale n. 1270 del 7 luglio 2017, con la quale, tra l'altro, è stato disposto un incremento di euro 1.462.000,00 della disponibilità finanziaria per la realizzazione di progetti formativi di tirocinio aventi quale soggetto promotore le PO servizi ai lavoratori hub dell'Area Agenzia regionale per il lavoro e le Università di Trieste e Udine, a seguito del quale la situazione contabile è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
11.913.618,00	RISORSE INDIVISE			
Fascia 3				
Scuole FIXO	**Trieste**	**Gorizia**	**Udine**	**Pordenone**
44.000,00	RISORSE INDIVISE			

PRECISATO che la situazione contabile per la realizzazione dei progetti formativi di tirocinio per le fasce 2, 3 e 4, esposta nella tabella sopradescritta è ricondotta ad un unico ambito territoriale regionale;
RICHIAMATO il decreto n. 8918/LAVFORU del 20 ottobre 2017 con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 19 ottobre 2017, a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
464.204,52	RISORSE INDIVISE			

Fascia 3 Scuole FIXO	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
13.734,80	RISORSE INDIVISE			

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati entro il 26 ottobre 2017 determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e finanziati (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 21 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 39.426,24;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
424.778,28	RISORSE INDIVISE			

Fascia 3 Scuole FIXO	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
13.734,80	RISORSE INDIVISE			

PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio, presentati entro il 26 ottobre 2017, è approvato il seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e finanziati (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 21 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 39.426,24.
3. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 26 ottobre 2017

SEGATTI

ALLEGATO 1:

ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI DI TIROCINIO APPROVATI E AMMESSI A FINANZIAMENTO

GARANZIA GIOVANI

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170098665001	TIROCINIO IN ACCONCIATORE	Tirocini	1.692,00 €	17/10/2017	N° 98665
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170099184001	TIROCINIO IN ADDETTO ACCONCIATORE	Tirocini	3.233,04 €	19/10/2017	N° 99184
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170099195001	TIROCINIO IN ADDETTA ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Tirocini	1.800,00 €	19/10/2017	N° 99195
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170099243001	TIROCINIO IN GOMMISTA	Tirocini	1.800,00 €	19/10/2017	N° 99243
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170099249001	TIROCINIO IN DISEGNATORE TECNICO	Tirocini	1.800,00 €	19/10/2017	N° 99249
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170099412001	TIROCINIO IN SVILUPPATORE SOFTWARE	Tirocini	1.800,00 €	19/10/2017	N° 99412
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	FP20170099564001	TIROCINIO IN AIUTO MAGAZZINIERE VC	Tirocini	1.800,00 €	19/10/2017	N° 99564
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (TS)	FP20170099605001	TIROCINIO IN AIUTO MECCANICO RIPARATORE D'AUTO NP	Tirocini	1.800,00 €	19/10/2017	N° 99605
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170099666001	TIROCINIO IN ADDETTA CONTABILE - M.A.	Tirocini	1.800,00 €	19/10/2017	N° 99666
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170099721001	TIROCINIO IN ADDETTO ALL'ASSISTENZA ODONTOIATRICA	Tirocini	1.584,00 €	20/10/2017	N° 99721
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	FP20170099809001	Tirocinio in Addetta alla risorse umane - R.G.	Tirocini	3.357,20 €	20/10/2017	N° 99809
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170099901001	TIROCINIO IN ADDETTA ALLE VENDITE	Tirocini	1.800,00 €	20/10/2017	N° 99901
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine (UD)	FP20170099940001	TIROCINIO IN ADDETTO AL SERVIZIO BAR	Tirocini	1.800,00 €	20/10/2017	N° 99940
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	FP20170099979001	ADDETTO ALLE ATTIVITA' LUDICHE	Tirocini	1.440,00 €	20/10/2017	N° 99979
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	FP20170099980001	ADDETTO ALLA LEVIGATURA	Tirocini	1.800,00 €	20/10/2017	N° 99980
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	FP20170099981001	TIROCINIO IN AIUTO SERRAMENTISTA/POSATORE DND	Tirocini	1.800,00 €	20/10/2017	N° 99981
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	FP20170099985001	ADDETTO AIUTO PARRUCCHIERE	Tirocini	1.800,00 €	20/10/2017	N° 99985
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	FP20170099989001	TIROCINIO IN ADDETTO CONTABILE SG	Tirocini	1.800,00 €	20/10/2017	N° 99989
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20170100325001	TIROCINIO IN RIPARATORE AUTO	Tirocini	1.800,00 €	23/10/2017	N° 100325

GARANZIA GIOVANI

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20170100354001	Tirocinio in GESTIONE AMMINISTRATIVO/COMMERCIALE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE - J.F.	Tirocini	1.840,00 €	23/10/2017	N° 100354
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	FP20170100372001	TIROCINIO IN ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE C.V.	Tirocini	1.080,00 €	23/10/2017	N° 100372
Totale progetti : 21						**39.426,24 €**

17_45_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_9187_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 26 ottobre 2017, n. 9187

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Approvazione progetti formativi di tirocinio sul territorio regionale presentati nella seconda quindicina di settembre 2017. Fascia 5.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;

PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 1270 del 7 luglio 2017;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, e la successiva delibera di modifica, con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;

VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;

VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:

per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità

VISTO il decreto n. 6763/LAVFORU dell'11 agosto 2017 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale - Fascia 5 - Occupabilità";

PRECISATO che le sopraccitate Direttive si applicano ai tirocini extracurriculari, anche in mobilità geografica, realizzati sul territorio regionale e rivolti ai cittadini rientranti nella Fascia 5 di PIPOL presentati dal 16 settembre 2017 con fonte di finanziamento POR FSE;

EVIDENZIATO che i soggetti promotori dei tirocini sono gli enti di formazione accreditati facenti parte delle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL;

PRECISATO che le Direttive prevedono che le proposte di tirocinio siano inviate alla Struttura Regionale Attuatrice tramite posta elettronica certificata all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it ;

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili sono pari ad euro 1.447.131,80 come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

Fascia 5 POR FSE	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
1.447.131,80	332.840,36	159.184,32	607.795,44	347.311,68

EVIDENZIATO che le proposte di tirocinio vengono valutate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
RICHIAMATO il decreto n. 9140/LAVFORU del 26 ottobre 2017 con il quale sono stati approvati i progetti di tirocinio presentati dalle ATI nella prima quindicina di settembre 2017, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria è la seguente:

Fascia 5 POR FSE	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
769.891,80	181.268,36	128.530,32	246.163,44	213.929,68

EVIDENZIATO che la Struttura Regionale Attuatrice ha provveduto alla valutazione delle proposte di tirocinio presentate dalle ATI entro il termine della seconda quindicina di settembre 2017, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 19 ottobre 2017;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che 14 proposte di tirocinio presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili, 3 sono state valutate negativamente e non sono approvabili, e 1 risulta rinunciata prima della valutazione;
CONSIDERATO che la valutazione delle proposte di tirocinio sul territorio regionale presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante)
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 10 progetti di tirocinio per complessivi euro 42.830,00, di cui 6 progetti di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per euro 17.934,00, 4 progetti di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 12.732,00, e 4 progetti di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 12.164,00;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2017 - euro 6.424,50
Capitolo S/3632 - competenza 2017 - euro 14.990,50
Capitolo S/3633 - competenza 2017 - euro 21.415,00
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 5 POR FSE	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
727.061,80	163.334,36	115.798,32	233.999,44	213.929,68

PRECISATO che le ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2648 del 29 dicembre 2016;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle proposte di tiroci-

nio, presentate dalle ATI entro il termine della seconda quindicina di settembre 2017, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante)
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 10 progetti di tirocinio per complessivi euro 42.830,00, di cui 6 progetti di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per euro 17.934,00, 4 progetti di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 12.732,00, e 4 progetti di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 12.164,00.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2017 - euro 6.424,50
Capitolo S/3632 - competenza 2017 - euro 14.990,50
Capitolo S/3633 - competenza 2017 - euro 21.415,00
4. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.
5. Alla spesa si fa fronte con le risorse allo scopo destinate dal documento PIPOL - POR FSE.
6. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 26 ottobre 2017

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

1420-TIROCINI-FASCIA 5 NEW

FSE 2014/2020 - TIROCINI FASCIA 5

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE VENDITE - C.S.	FP1792999001	2017	3.300,00	3.300,00	AMMESSO
2	TIROCINIO IN ADDETTO ATTIVITA' COMMERCIALE E MARKETING - V.M.	FP1792999002	2017	2.724,00	2.724,00	AMMESSO
3	TIROCINIO IN ADDETTO AI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - S.R.	FP1792999003	2017	3.300,00	3.300,00	AMMESSO
4	TIROCINIO PER MAGAZZINIERE - H.E.	FP1792999004	2017	2.580,00	2.580,00	AMMESSO
5	TIROCINIO IN SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - M.F.D.	FP1792999005	2017	2.730,00	2.730,00	AMMESSO
6	TIROCINIO IN SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - DZ	FP1792999006	2017	3.300,00	3.300,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			17.934,00	17.934,00	
	Totale ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			17.934,00	17.934,00	
ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TIROCINIO PER ASSISTENTE UFFICIO SICUREZZA - A.P.	FP1793144001	2017	3.300,00	3.300,00	AMMESSO
2	TIROCINIO PER IMPIEGATA CONTABILE- F.G.F.	FP1793144003	2017	3.012,00	3.012,00	AMMESSO
3	TIROCINIO PER SOCIAL MEDIA MANAGER - E.G.	FP1793144004	2017	3.120,00	3.120,00	AMMESSO
4	TIROCINIO IN ADDETTA ACCONCIATRICE (R.G.)	FP1793144005	2017	3.300,00	3.300,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			12.732,00	12.732,00	
	Totale ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			12.732,00	12.732,00	
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TIROCINIO IN FITNESS TRAINER - A.B.	FP1792747002	2017	2.602,00	2.602,00	AMMESSO
2	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI SEGRETERIA - P.D.O.	FP1792747003	2017	3.322,00	3.322,00	AMMESSO
3	TIROCINIO IN ADDETTO ATTIVITA' DI SEGRETERIA - C.L.	FP1792747005	2017	2.940,00	2.940,00	AMMESSO
4	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PASTICCERIA ARTIGIANALE - I.C.	FP1792747007	2017	3.300,00	3.300,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			12.164,00	12.164,00	
	Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			12.164,00	12.164,00	
	Totale con finanziamento 1420-TIR-F5N			42.830,00	42.830,00	
	Totale 1420-TIR-F5N			42.830,00	42.830,00	
	Totale con finanziamento			42.830,00	42.830,00	
	Totale			42.830,00	42.830,00	

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
1420-TIROCINI-FASCIA 5	FP1792747001	TIROCINIO IN ADDETTO GESTIONE SISTEMA QUALITA' AZIENDALE - A.R.	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'
1420-TIROCINI-FASCIA 5	FP1792747004	TIROCINIO IN TECNICHE DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE - I.C.	NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità progettuale e/o finanziaria	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'
1420-TIROCINI-FASCIA 5	FP1792747006	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA SEGRETERIA - E.A.	NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità progettuale e/o finanziaria	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'
1420-TIROCINI-FASCIA 5	FP1793144002	TIROCINIO PER EDUCATORE - D.A.	NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità progettuale e/o finanziaria	ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.04.01.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:		CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3633	QUOTA STATO CAP 3632	QUOTA REGIONE CAP 3631
ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1793144005	TIROCINIO IN ADDETTA ACCONCIATRICE (R.G.)		3.300,00	1.650,00	1.155,00	495,00
ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1793144004	TIROCINIO PER SOCIAL MEDIA MANAGER - E.G.		3.120,00	1.560,00	1.092,00	468,00
ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1793144003	TIROCINIO PER IMPIEGATA CONTABILE- F.G.F.		3.012,00	1.506,00	1.054,20	451,80
ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1793144001	TIROCINIO PER ASSISTENTE UFFICIO SICUREZZA - A.P.		3.300,00	1.650,00	1.155,00	495,00
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1792999006	TIROCINIO IN SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - DZ		3.300,00	1.650,00	1.155,00	495,00
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1792999005	TIROCINIO IN SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - M.F.D.		2.730,00	1.365,00	955,50	409,50
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1792999004	TIROCINIO PER MAGAZZINIERE - H.E.		2.580,00	1.290,00	903,00	387,00
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1792999003	TIROCINIO IN ADDETTO AI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - S.R.		3.300,00	1.650,00	1.155,00	495,00
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1792999002	TIROCINIO IN ADDETTO ATTIVITA' COMMERCIALE E MARKETING - V.M.		2.724,00	1.362,00	953,40	408,60
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1792999001	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE VENDITE - C.S.		3.300,00	1.650,00	1.155,00	495,00
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1792747007	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PASTICCERIA ARTIGIANALE - I.C.		3.300,00	1.650,00	1.155,00	495,00
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1792747005	TIROCINIO IN ADDETTO ATTIVITA' DI SEGRETERIA - C.L.		2.940,00	1.470,00	1.029,00	441,00
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1792747003	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI SEGRETERIA - P.D.O.		3.322,00	1.661,00	1.162,70	498,30
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1792747002	TIROCINIO IN FITNESS TRAINER - A.B.		2.602,00	1.301,00	910,70	390,30
Totali per classificazione: U.1.04.04.01.000		**Numero progetti :**	**14**	**42.830,00**	**21.415,00**	**14.990,50**	**6.424,50**
Totali del provvedimento:		**Numero progetti:**	**14**	**42.830,00**	**21.415,00**	**14.990,50**	**6.424,50**

17_45_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_9221_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 27 ottobre 2017, n. 9221

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 3 - Istruzione e formazione - PPO 2016 - Programma specifico n. 53/16 - Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea. Approvazione delle proposte progettuali e delle operazioni presentate dalle Università di Trieste e Udine.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale del 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13 settembre 2013, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modificazioni, in particolare la DGR n.1446 del 17 luglio 2015, relativa all'istituzione dell'Area Istruzione, Alta formazione e Ricerca e la DGR n. 1564 del 26 agosto 2016, relativa alla modifica delle competenze dell'Area Istruzione, Formazione e Ricerca;

VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014;

VISTO il documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2017", approvato con delibera della Giunta regionale n. 333 del 04 marzo 2016, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2016 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, il Programma specifico n. 53/16: "Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea" che dispone la realizzazione di azioni formative di carattere specialistico e professionalizzate aggiuntive al percorso curriculare dei diplomi di laurea presso le Università di Trieste e di Udine, prevedendo un contributo, da suddividere in maniera uguale fra i due Atenei, in euro 1.000.000 - per il biennio 2017/2019;

VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 2618/LAVFORU del 20 aprile 2017 di emanazione dell'Avviso per la presentazione della proposta progettuale da parte delle Università di Trieste e di Udine, di seguito Avviso;

VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 2845/LAVFORU del 27/04/2017 con il quale sono state apportate alcune modifiche al suddetto Avviso per correggere due incongruenze dovute ad un mero errore materiale;

VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 4617/LAVFORU del 19/06/2017 di modifica al sopraccitato Avviso, che proroga i termini per la presentazione delle proposte progettuali fissando il termine ultimo al 28 agosto 2017;

PRESO ATTO che l'Avviso approvato con il citato Decreto n. 2618/LAVFORU del 20/04/2017 e successive modifiche, al Paragrafo 4.2, prevede che le proposte progettuali, presentate dalle Università di Trieste e di Udine, siano valutate sulla base della procedura di valutazione di coerenza, approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta del giorno 11 giugno 2015;

VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 7259 LAVFORU del 04 settembre 2017, di nomina di una Commissione interna alla Direzione, per l'espletamento delle attività relative all'esame di ammissibilità e alla valutazione di coerenza delle proposte progettuali, presentate dalle Università di Trieste e Udine, a seguito dell'emanazione dell'Avviso approvato con il Decreto 2618/LAVFORU del 20/04/2017 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Vice direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 8086/LAVFORU del 28/09/2017 relativo agli esiti della valutazione delle proposte progettuali presentate dalle Università di Trieste e di Udine, dal quale emerge che la proposta progettuale presentata dall'Università di Trieste non risulta ammessa al finanziamento per il non corretto utilizzo del formulario relativo alle operazioni codice OR1782369001, OR1782369002, OR1782369003, OR1782369004 e che la proposta progettuale presentata dall'Università di Udine non risulta ammissibile in quanto la domanda di finanziamento non soddisfa il requisito della conformità della presentazione essendo priva della firma digitale;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4.2 "Valutazione e approvazione della proposta progettuale" del sopraccitato Avviso, qualora l'operazione venga esclusa dalla valutazione o sia ritenuta non ammissibile al finanziamento può essere presentata, nell'ambito del finanziamento previsto, una nuova proposta entro un termine fissato dall'Area istruzione, formazione e ricerca non superiore a trenta giorni dalla data di comunicazione del presente decreto al soggetto interessato ed avente titolo;
VISTE le note prot. n. 0093094/P IST-2IO-ASS-11 e prot. n. 0093095/P IST-2IO-ASS-11 d.d. 29/09/2017 di comunicazione della non approvazione delle proposte progettuali relative rispettivamente alle Università di Trieste e di Udine, nelle quali la data di scadenza per la presentazione delle nuove proposte viene fissata in 15 giorni dalla data di ricevimento della nota stessa, individuando, perciò, nel 14 ottobre 2017 la suddetta scadenza;
RILEVATO che entro la sopraccitata scadenza, sono pervenute agli uffici dell'Area le nuove proposte progettuali da parte dell'Università di Trieste, assunta al protocollo della Direzione centrale con n. 97515-A LAVFORU-GEN del 13/10/2017 e dell'Università di Udine, assunta al protocollo della Direzione centrale n. 96537-A LAVFORU-GEN del 11/10/2017;
VISTO il verbale di data 23 ottobre 2017 dei lavori della Commissione di valutazione, nominata con il succitato decreto n. 2759 LAVFORU/del 04 settembre 2017, incaricata di valutare secondo i criteri di ammissibilità e di valutazione di coerenza le proposte progettuali presentate dalle Università di Trieste e di Udine, dal quale si evince che la Commissione stessa ha provveduto ad esaminare la documentazione pervenuta, valutando che i requisiti di ammissibilità risultano soddisfatti e provvedendo, pertanto, ad ammettere alla successiva fase di valutazione di coerenza le proposte progettuali;
PRESO ATTO che, dagli esiti dei lavori della Commissione per la valutazione di coerenza relativamente alle proposte progettuali presentate dalle Università di Trieste e di Udine, emerge che le proposte stesse e le relative operazioni risultano approvate e ammesse al finanziamento;
RITENUTO, pertanto, di approvare e di ammettere al finanziamento le proposte progettuali e le relative operazioni presentate dall'Università di Trieste e dall'Università di Udine,
PRECISATO, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, viene approvata la proposta progettuale per "Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea" presentata dall'Università di Trieste, assunta al protocollo della Direzione centrale con n. 97515-A LAVFORU-GEN del 13/10/2017, corredata di n. 4 operazioni codice OR1782369001, OR1782369002, OR1782369003, OR1782369004.
2. Viene altresì approvata la proposta progettuale per "Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea" presentata dall'Università di Udine, assunta al protocollo della Direzione centrale con n. 96537-A LAVFORU-GEN del 11/10/2017 corredata di n. 4 operazioni codice OR1797515001, OR1797515002, OR1796537003, OR1796537004.
3. Con atti successivi si provvederà alla prenotazione e all'impegno delle risorse a valere sul FSE per la realizzazione dei suddetti progetti.
4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 27 ottobre 2017

SEGATTI

17_45_1_DDC_SAL INT_AREA POL SOC_1438_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale sostituto salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia 25 ottobre 2017, n. 1438

Approvazione di un nuovo modello di domanda per la concessione della misura attiva di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 luglio 2015, n. 15.

IL DIRETTORE CENTRALE SOSTITUTO

VISTA la legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito) e in particolare l'articolo 2 che prevede la Misura attiva di sostegno al reddito quale intervento monetario erogato nell'ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare beneficiario;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216 (Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito (MIA), di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito));
VISTO in particolare l'articolo 5 del regolamento che prevede che il richiedente presenta domanda di accesso alla MIA ai Servizi Sociali dei Comuni utilizzando l'apposito modello allegato sub B) al regolamento stesso;
PRESO ATTO che con legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019) sono state apportate modifiche alla LR 15/2015 che hanno inciso sul requisito di accesso alla MIA relativo ai trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni bimestrali e in particolare, con l'articolo 9, comma 36, della LR 31/2017 è stato modificato il comma 3 dell'articolo 3 della LR 15/2015 prevedendo che per i nuclei familiari composti da una e da due persone gli importi di tali trattamenti siano elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente;
VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà) con il quale è stata data attuazione al Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
ATTESO che l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 147/2017 prevede che il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) non sarà più concesso a partire dal 1 gennaio 2018 in concomitanza con l'avvio del ReI, e che di conseguenza, considerato che il SIA decorre dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, non saranno più accolte domande di SIA a partire dal 1 novembre 2017 e pertanto anche il relativo modello di domanda diverrà inutilizzabile;
DATO ATTO che, visto il coordinamento e l'integrazione fra SIA e MIA prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 15/2015, il vigente modello di domanda per la richiesta della MIA è stato concepito quale modello integrativo del modello di richiesta del SIA predisposto da INPS;
RITENUTO, per i motivi rappresentati, che risulta necessario predisporre ed approvare un nuovo modello di domanda per la richiesta della Misura attiva di sostegno al reddito che recepisca le modifiche ai requisiti di accesso alla Misura come introdotte dall'articolo 9, comma 36, della LR 31/2017 e che consenta di acquisire tutte le informazioni che attualmente vengono acquisite con il modello per la richiesta del SIA;
VISTO l'articolo 17 del regolamento che prevede che il modello di domanda può essere modificato con decreto del direttore centrale della direzione competente in materia di politiche sociali, sentita la direzione regionale competente in materia di lavoro, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione;
DATO ATTO che con nota prot. 17275/P del 16 ottobre 2017 si è provveduto a trasmettere la bozza di modello di domanda alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università al fine di condividerne forma e contenuti e per eventuali osservazioni in merito;
PRESO ATTO che con nota prot. 98740/P del 18 ottobre la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università ha espresso parere favorevole sul modello;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1754 del 22 settembre 2017 con cui è stato conferito l'incarico sostitutorio di Direttore centrale Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia a decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino alla nomina del nuovo Direttore centrale,
RITENUTO, per quanto premesso, di approvare il modello di domanda allegato al presente atto;

DECRETA

1. E' approvato il nuovo modello di domanda per l'accesso alla Misura attiva di sostegno al reddito allegato al presente atto quale parte integrante;
2. Il modello sostituisce a decorrere dal 1 novembre 2017 l'allegato B) al Regolamento di attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito emanato con D.P.Reg. 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres;
3. Il presente modello deve essere utilizzato per richiedere la Misura attiva di sostegno al reddito a partire dal 1 novembre 2017;
4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.
Trieste, 25 ottobre 2017

SINIGOJ

Al Servizio Sociale dei Comuni dell'UTI

____

DOMANDA DI MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO

Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a richiedente

CHIEDE

la concessione della Misura attiva di sostegno al reddito a favore del proprio nucleo familiare.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto, sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

Dati del richiedente/ Titolare della carta di pagamento	______________________________________ Cognome *(per le donne indicare il cognome da nubile)* ______________________________________ Nome ______________________________________ Codice Fiscale (*) (*) *Le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno esaminate* __________ ________ ____________ Data di nascita (gg/mm/aaaa) Sesso (M o F) Stato di cittadinanza __________ ________ ____________ Comune di nascita Provincia di nascita Stato di nascita ______________________________________ Indirizzo di residenza ____________ ________ ________ Comune di residenza Prov. CAP Documento di riconoscimento: ____________ ____________ Tipo Numero Rilasciato da: ________ ____________ __________ Ente Località Data (gg/mm/aaaa)

	Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (*solo se diverso dall'indirizzo di residenza*) ___________________________________ ____________________ __________ ______ Indirizzo Comune Prov. CAP
Ulteriori dati per le comunicazioni ai cittadini *(non obbligatori)*	________________________ ____ Recapito telefonico Indirizzo e-mail
Requisiti di residenza e cittadinanza	RESIDENZA ☐ Residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi continuativi al momento di presentazione della domanda CITTADINANZA *(selezionare una delle voci sottoindicate)* ☐ Cittadino italiano ☐ Cittadino comunitario ☐ Familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (*indicare gli estremi del documento):* numero del permesso ________________________ data di rilascio (gg/mm/aaaa) ____________ eventuale data di scadenza (gg/mm/aaaa) ____ Questura che ha rilasciato il permesso ____ ☐ Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo *(indicare gli estremi del documento):* numero del permesso ________________________ data di rilascio (gg/mm/aaaa) ____________ Questura che ha rilasciato il permesso ____ ☐ Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)
Requisiti economici	☐ il proprio nucleo familiare è in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE prot. n. _____________________________________, presentata in data _______________________ e in corso di validità, da cui deriva un valore ISEE di importo inferiore o uguale ad euro 6.000; il proprio nucleo familiare non ha beneficiato, nel mese antecedente la presentazione della presente domanda, di trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il cui valore complessivo per il nucleo familiare risulti superiore a: ☐ 600 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da una persona; *oppure* ☐ 900 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da una persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU; ☐ 750 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da due persone; *oppure* ☐ 900 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da due persone, con presenza di persona non autosufficiente come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;

	□ 900 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da tre persone; □ 1.050 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da più di tre persone; □ nessun componente il nucleo familiare è intestatario di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172); □ nessun componente il nucleo familiare è intestatario di autovetture soggette all'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in ogni caso di cilindrata non superiore a 2.000 cc se alimentate a benzina o 2.500 cc se diesel, nonché di motoveicoli di cilindrata superiore a 750 cc.
Altri requisiti	□ nessun componente il nucleo familiare è beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del d.lgs. 22/2015, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; □ nessun componente il nucleo familiare è stato destinatario, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda, di provvedimenti di decadenza dalla Misura stessa o da altre prestazioni sociali agevolate emessi ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

CHIEDE

che l'erogazione del beneficio, nelle more dell'erogazione attraverso l'attribuzione di una carta di pagamento elettronica, avvenga con le seguenti modalità:

□	Accreditamento sul conto corrente bancario/postale intestato a: ____
	Banca/Poste ____
	Filiale/Ufficio di: ____
	IBAN: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□	Altra modalità: ____

Il/La sottoscritto/a richiedente dichiara altresì di impegnarsi affinché i componenti del nucleo familiare che hanno compiuto il diciottesimo anno di età presenti nel nucleo familiare si renderanno disponibili ad aderire a un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo, consapevole che tale condizione è necessaria al godimento dei benefici della Misura.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che:
a) il trattamento dei dati conferiti è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di contributo per la quale la domanda è stata presentata;
b) il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato con modalità manuale ed informatizzata;

c) il conferimento dei dati di cui alla presente domanda è obbligatorio e il mancato conferimento comporterà la non ammissione della stessa;
d) i dati raccolti potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni solo nei casi espressamente previsti dalla legge;
e) sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentando la relativa richiesta al titolare del trattamento;
f) il titolare del trattamento dei dati è ________________.

Luogo ______________________________

Data _______________________________

Firma ______________________________

17_45_1_DDC_SAL INT_AREA SERV ASS PRIM_1464_1_TESTO

Decreto del Direttore dell'Area servizi assistenza primaria 30 ottobre 2017, n. 1464

DM 332/1999 - Terzo aggiornamento per il 2017 dell'Elenco regionale dei soggetti erogatori dei dispositivi protesici con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.

IL DIRETTORE DELL'AREA

VISTA la D.G.R. 13.12.2012, n. 2190, "Linee guida regionali per l'assistenza protesica", con la quale sono state specificate le procedure di prescrizione e di fornitura dei dispositivi protesici individuati nell'allegato 1 al D.M. n. 332/1999, in base alle quali l'utente può rivolgersi direttamente al fornitore prescelto;

VISTI:

- il decreto n. 680/DC, del 30.7.2013, con il quale, in attuazione della citata D.G.R. n. 2190/2012, è stata approvata la "Procedura per l'aggiornamento dell'elenco regionale dei fornitori dei dispositivi protesici di cui all'elenco 1 dell'allegato 1 al D.M. n. 339/1999", contenente anche lo schema di verifica della domanda, la composizione del gruppo di verifica dei requisiti previsti per i fornitori, oltre alle modalità di svolgimento dei controlli e delle verifiche delle domande medesime;
- il decreto n. 267/DICE, del 31.3.2015, con il quale è stata integrata la composizione del gruppo di verifica istituito con il citato decreto n. 680/2013 e successivamente integrato con il decreto n. 338/DC, del 4.4.2014;

VISTO il decreto n. 942/SPS, del 14.7.2017, pubblicato sul B.U.R. n. 30 del 26.7.2017, con il quale è stato approvato il secondo aggiornamento per l'anno 2017 degli elenchi regionali dei fornitori abilitati alla fornitura dei dispositivi protesici definiti "su misura", nonché di quelli abilitati all'immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente dei restanti dispositivi, inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1 del D.M. n. 332/1999;

RILEVATO che l'anzidetto decreto n. 942/2017 specifica, in analogia a quanto disposto dal precedente decreto n. 510/ASAP, del 26.5.2014, che l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori avviene con cadenza semestrale, con decreto del Direttore dell'Area competente, da adottarsi entro i mesi di gennaio e luglio, e che tale aggiornamento determina l'iscrizione agli elenchi medesimi di ulteriori fornitori, ovvero la modifica dei dati relativi a fornitori abilitati già presenti, con le modalità individuate nel citato decreto n. 680/2013;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere al terzo aggiornamento per l'anno 2017 di detti elenchi, verificando le nuove istanze di iscrizione o di variazione pervenute successivamente alla pubblicazione degli elenchi approvati con il citato decreto n. 942/2017;

DATO ATTO che il competente gruppo di verifica ha controllato tali istanze e la documentazione ad esse allegata, ritenendo accoglibili quelle dei soggetti individuati negli elenchi allegati al presente provvedimento - come risulta dal verbale della seduta del 16 ottobre 2017 - che rappresentano quindi gli elenchi regionali aggiornati dei fornitori di dispositivi protesici abilitati alla loro erogazione con oneri a carico del SSR;

PRECISATO che i fornitori per i quali si dispone il nuovo inserimento sono, per la categoria "Ortopedico", Sanitashop Ortopedia s.r.l., Pianeta Mobilità s.r.l., Ortopedia Pessina e, per la categoria "Ottico", l'Ottica di Galiotta Rita, mentre per Vista Più si dispone l'integrazione per il cambio di indirizzo della sede di Trieste, l'aggiunta della sede di Pordenone e l'inserimento di un nuovo codice ISO per "Protesi non di Arto";

RITENUTO, pertanto, di approvare gli elenchi regionali aggiornati dei fornitori di dispositivi protesici abilitati alla loro erogazione con oneri a carico del SSR, allegati n. 1 (categoria ministeriale: ortopedico), n. 2 (categoria ministeriale: ottico/protesico-oculare) e n. 3 (categoria ministeriale: altro) al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante, disponendo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento, unitamente agli allegati medesimi;

PRECISATO che la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia si riserva di effettuare in qualsiasi momento i controlli sulla veridicità della documentazione prodotta, ai sensi degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28.1.2000, n. 445, con le conseguenze da essi derivanti;

RITENUTO, altresì, di specificare nel presente provvedimento le seguenti modalità di remunerazione previste per i fornitori e di aggiornamento degli elenchi, individuate nei citati decreti n. 510/2014 e n. 97/2016, al fine di consentire ai fornitori medesimi e agli utenti una più immediata acquisizione delle informazioni:

- la corresponsione del 100% delle tariffe previste nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1 del DM 332/99, è riservata esclusivamente ai fornitori abilitati iscritti nell'elenco regionale che, nell'istanza

di iscrizione, hanno sottoscritto i 15 punti concernenti le modalità e condizioni di fornitura aggiuntive, mentre ai fornitori abilitati iscritti nell'elenco regionale che non hanno sottoscritto i 15 punti e a tutti gli altri fornitori iscritti presso il Ministero della Salute negli elenchi di fabbricanti di dispositivi medici definiti "su misura" e inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1 del DM 332/99, l'importo da corrispondere deve essere pari all'80% delle tariffe previste;
- l'iscrizione nell'elenco regionale e/o nell'elenco Ministeriale comporta per i fornitori abilitati l'accettazione del sistema tariffario vigente, con il divieto di richiedere agli assistiti qualsiasi compenso aggiuntivo, con l'esclusione degli eventuali oneri dovuti nel caso di scelta da parte dell'assistito di un dispositivo "riconducibile" a quello prescritto dallo specialista;
- i fornitori abilitati, per quanto attiene ai dispositivi non "su misura", ivi compresi quelli riconducibili, inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1 del DM 332/99, sono tenuti a fornire agli assistiti, con oneri a carico del SSR, esclusivamente dispositivi medici notificati nel sistema "Banca dati dei dispositivi medici", istituita ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 21 dicembre 2009 e in ogni caso rispondenti ai requisiti essenziali indicati nell'allegato 1 della Direttiva 93/42 CE e s.m.i.;
- l'aggiornamento degli elenchi allegati al presente provvedimento avviene almeno con cadenza semestrale, con decreto del Direttore dell'Area competente da adottarsi entro i mesi di gennaio e luglio, che determina l'iscrizione agli elenchi medesimi di ulteriori fornitori, ovvero la modifica dei dati relativi a fornitori abilitati già presenti, con le modalità individuate nel citato decreto n.680/2013;
VISTI:
- il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, di cui al D.P.reg. 27.8.2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;
- il Decreto n. 469/SPS, del 24.3.2017, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale 237.2009, n. 12, le nuove "Norme di organizzazione interna e di funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia" e, in particolare, l'articolo 13, che individua le competenze dell'Area servizi assistenza primaria e l'articolo 24, che individua le competenze dei Direttori di Area;
TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

1. sono approvati gli elenchi regionali, aggiornati per la terza volta nel 2017 come precisato nella superiore narrativa, dei fornitori abilitati alla fornitura dei dispositivi protesici definiti "su misura", nonché di quelli abilitati all'immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente dei restanti dispositivi, inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1 del DM 332/99, allegati n. 1 (categoria ministeriale: ortopedico), n. 2 (categoria ministeriale: ottico/protesico-oculare) e n. 3 (categoria ministeriale: altro) al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante.
2. la corresponsione del 100% delle tariffe previste nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1 del DM 332/99, è riservata esclusivamente ai fornitori abilitati iscritti nell'elenco regionale che, nell'istanza di iscrizione, hanno sottoscritto i 15 punti concernenti le modalità e condizioni di fornitura aggiuntive, mentre ai fornitori abilitati iscritti nell'elenco regionale che non hanno sottoscritto i 15 punti e a tutti gli altri fornitori iscritti presso il Ministero della Salute negli elenchi di fabbricanti di dispositivi medici definiti "su misura" e inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1 del DM 332/99, l'importo da corrispondere deve essere pari all'80% delle tariffe previste.
3. l'iscrizione nell'elenco regionale e/o nell'elenco Ministeriale comporta per i fornitori abilitati l'accettazione del sistema tariffario vigente, con il divieto di richiedere agli assistiti qualsiasi compenso aggiuntivo, con l'esclusione degli eventuali oneri dovuti nel caso di scelta da parte dell'assistito di un dispositivo "riconducibile" a quello prescritto dallo specialista.
4. i fornitori abilitati, per quanto attiene ai dispositivi non "su misura", ivi compresi quelli riconducibili, inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1 del DM 332/99, sono tenuti a fornire agli assistiti, con oneri a carico del SSR, esclusivamente dispositivi medici notificati nel sistema "Banca dati dei dispositivi medici", istituita ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 21 dicembre 2009 e in ogni caso rispondenti ai requisiti essenziali indicati nell'allegato 1 della Direttiva 93/42 CE e s.m.i..
5. l'aggiornamento degli elenchi allegati al presente provvedimento avviene almeno con cadenza semestrale, con decreto del Direttore dell'Area competente da adottarsi entro i mesi di gennaio e luglio, che determina l'iscrizione agli elenchi medesimi di ulteriori fornitori, ovvero la modifica dei dati relativi a fornitori abilitati già presenti, con le modalità individuate nel citato decreto n.680/2013.
6. Il presente provvedimento, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 30 ottobre 2017

MARIOTTO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

Elenco regionale dei fornitori dei dispositivi protesici inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1 del DM 332/99
Categoria ministeriale: ortopedico

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
ALMA ORTOPEDICA SNC	03772140285	CASTELLANA 34 D	30100	VENEZIA	SI	01017850	ORTOPEDICO	0312, 0378, 0603, 0606, 0612, 0624, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ARTE IN ORTOPEDIA SRL	02454250305	VIA SAN VALENTINO 2	33100	UDINE	SI	01022920	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ARTE ORTOPEDICA SRL	00654581206	VIA E.MATTEI 10	40054	BUDRIO	SI	01000677	ORTOPEDICO	0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633
ATENA DI MICHELE MAIER	01091270320	VIA GIOSUE' CARDUCCI 5	34100	TRIESTE	SI	01028288	ORTOPEDICO	0612, 0633
BARBIERI SRL - PROGETTIAMO AUTONOMIA	01543860355	VIA L. ARIOSTO 26	42100	REGGIO NELL'EMILIA	SI	01020458	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
BIOTECNICA SRL	01632311203	PAOLO NANNI COSTA 12 3D	40100	BOLOGNA	SI	01000383	ORTOPEDICO	0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
CENTRO ABILITY SRL	09642670013	VIA VAL DELLA TORRE 73	10100	TORINO	SI	01024072	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
CENTRO ORTOPEDICO LOMBARDO	13278290153	PASSERONI 6	20100	MILANO	SI	01006988	ORTOPEDICO	0603

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
CENTRO ORTOPEDICO TRIESTINO DI CARLA BALDASSARE	01174980324	VIA DELL'ISTRIA 43	34100	TRIESTE	SI	01030750	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224
CENTRO ORTOPEDICO VENETO	03161820273	VIA PISA 11	31100	TREVISO	SI	01001135	ORTOPEDICO	0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
CENTRO TECNICO ORTOPEDICO SPA	00514340306	VIA FABIO DI MANIAGO 7	33100	UDINE	SI	01000392	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
CHINESPORT S.P.A.	00435080304	VIA CROAZIA 2	33100	UDINE	SI	NON RICHIESTO	ORTOPEDICO	0348, 0378, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
DISABILI ABILI SRL UNIPERSONALE	05667880487	VIA PAISIELLO 17	50041	CALENZANO	SI	01024832	ORTOPEDICO	0348, 0378, 1218, 1221, 1224, 1809
FALLIMENTO RIZZOLI ORTOPEDIA S.P.A	02178881203	CESARE BATTISTI 44	40054	BUDRIO	SI	01018973	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
GIROTTO MEDICA SRL	00157660309	PLE S.MARIA DELLA MISERICORDIA 4	33100	UDINE	SI	01002805	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1221, 1224, 1809
GM DISTRIBUTION SRL	07613180962	PIAZZA VELASCA 5	20100	MILANO	SI	01030610	ORTOPEDICO	1221, 1224, 1809
GUALERZI DI GUALERZI STEFANO E C SNC	01775240342	PIAZZA DELLA REPUBBLICA 12	43036	FIDENZA	SI	01000575	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
HOSPITAL TRENTINE S.A.S.	01616450225	CORSO PASSO BUOLE 6	38061	ALA	SI	01027171	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHE	06509081003	PALESTRINA NUOVA 163	00036	PALESTRINA	SI	01018631	ORTOPEDICO	0348, 0378, 0606, 0612, 0618, 0624, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
L'HORTOPEDICO S.R.L.	02877310231	VIA LOMBARDIA 4	37060	SONA	SI	01002871	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
L'ORTOPEDICA C.M. S.N.C.	02219050305	VIA GIUSEPPE MARCHETTI 44	33100	UDINE	SI	01016566	ORTOPEDICO	0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
LA GRIMANA SANITARIA ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SRL	01633090939	VIA SAVORGNANO 7 1	33078	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	SI	01024942	ORTOPEDICO	0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
LA SANITARIA OPITERGINA DI MICHIELOTTO GIUSEPPE	1163710260	VIA MADDALENA 9 11	31046	ODERZO	SI	01000075	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
LAB-OR S.R.L.	00207690280	VIA FACCIOLATI 31	35100	PADOVA	SI	01000129	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1221, 1224
LABORATORIO ORTOPEDICO "ARTIGIANI DELLA SCARPA"	02420410272	VIA CAPPUCCINA 113 D	30100	VENEZIA	SI	01000163	ORTOPEDICO	0633
LABORATORIO ORTOPEDICO BELLO SRL	04211820750	C.PETRI 4	73035	MIGGIANO	SI	01025237	ORTOPEDICO	0348, 0603, 0606, 0612, 0624, 0633, 1221, 1224, 1809
LABORATORIO ORTOPEDICO DI CIVIDINI SERENO	01962050306	VIA INDIPENDENZA 1	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI	SI	01002878	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
LABORATORIO ORTOPEDICO DI DEL BENE FABIO	01153790322	VIA DOMENICO ROSSETTI 5	34125	TRIESTE	SI	01025994	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1221, 1224

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
LABORATORIO ORTOPEDICO MARINI DI MARINI MARCO & C.	01794120442	VIA PICENO APRUTINA 47	63100	ASCOLI PICENO	SI	01000171	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1221, 1224, 1227, 1809
LABORATORIO ORTOPEDICO MONZALI L.O.M. SRL	02459330375	VIA AMBROSINI FLORIANO 6 A	40100	BOLOGNA	SI	01000208	ORTOPEDICO	0312, 0603, 0606, 0612, 1221, 1224, 1809
MAC DOWELL SILICONES SRL	03962140400	VIA UGO BRASCHI 21	47038	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	SI	01027605	ORTOPEDICO	0618, 0624, 0627
MEDIA REHA SRL	02410200121	TICINO 85	21015	LONATE POZZOLO	SI	01023319	ORTOPEDICO	0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1221, 1224, 1809
NEW GEDAM SRL UNIPERSONALE	01617950439	PIAZZA PERGOLESI 44	62018	POTENZA PICENA	SI	01023353	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
NUOVE TECNOLOGIE ORTOPEDICHE COLELLA S.R.L.	02473470751	ZONA PIP LOTTO N 4 0	75095	SAN CASSIANO	SI	01000034	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
OFF CARR SRL	03704650286	VIA DELL'ARTIGIANATO 29	35010	VILLA DEL CONTE	SI	NON RICHIESTO	ORTOPEDICO	0378, 1221, 1224, 1809
OFFICINA ORTOPEDICA DI MINI ALBERTO	02642710301	VIA P.ZORUTTI 145 32	33100	CAMPOFORMIDO	SI	01026989	ORTOPEDICO	0378, 0603, 0606, 0612, 0624, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL	06872000010	CORSO POTENZA 71 A	10100	TORINO	SI	01023214	ORTOPEDICO	0348, 0378, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
OFFICINA ORTOPEDICA GOMIERO	00401500285	VIA FALLOPPIO 57	35100	PADOVA	SI	01000150	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
ORTHOMEDICA SRL	03570080287	VIA SAVELLI 25	35100	PADOVA	SI	01006548	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ORTHOPED SRL	02886220306	VIALE VIOL. LIBERTA' 20 C	33100	UDINE	SI	01038970	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ORTHOTECNICA DI TESSADRI FABRIZIO	01589770229	VIA 4 NOVEMBRE 93	38100	TRENTO	SI	01000172	ORTOPEDICO	0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
ORTOPEDIA ANTONIANA SRL	00038460283	VIA BEMBO 144	35100	PADOVA	SI	01000104	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ORTOPEDIA AZZURRA DI CANDIDO DANIELA S.N.C.	01224020931	VIA SCLAVONS 239	33084	CORDENONS	SI	01000469	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1221, 1224, 1809
ORTOPEDIA CADORE DI DANTE PIAZZA	00868140252	FERDINANDO COLETTI 38 I	32044	PIEVE DI CADORE	SI	01000043	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
ORTOPEDIA E MOBILITA' SRL	03757350271	VIA EINAUDI 62	30100	VENEZIA	SI	01027508	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ORTOPEDIA GABRIELE GIUBILATO & C SAS	03452440260	VIA DEI COLLI 77	31058	SUSEGANA	SI	01000769	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ORTOPEDIA IL DOGE SRL		BRIGATA JULIA 21	35020	PERNUMIA	SI	01030575	ORTOPEDICO	0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1221, 1224, 1809
ORTOPEDIA NOVARESE SRL	02567410127	VIA CIMONE 5	21100	VARESE	SI	01000354	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
ORTOPEDIA PANINI SRL	11332830154	PIAZZA SAN MATERNO 10	20100	MILANO	SI	01000315	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
ORTOPEDIA PESSINA ANNAMARIA	00161770136	PIAZZA MAZZINI 8	22064	CASATENOVO	SI	01000249	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ORTOPEDIA PORZIO S.R.L. UNIPERSONALE	00311860308	VIA AQUILEIA 58	33100	UDINE	SI	01000296	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ORTOPEDIA RANCATI	02594110156	VIA BEATO ANGELICO 31	20100	MILANO	SI	01000484	ORTOPEDICO	0312, 0378, 0603, 1221, 1224, 1809
ORTOPEDIA RIMONDI SRL	03253640175	VIA FURA 43	25100	BRESCIA	SI	01002865	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
ORTOPEDIA SINISTRA PIAVE SNC DI GIUBILATO P.C.	01863740260	VIA ROMA 118	31020	SAN VENDEMIANO	SI	01000117	ORTOPEDICO	0312, 0603, 0606, 0612, 0633
ORTOPEDIA TIRELLI SRL	02837050307	VIA GERVASUTTA 31	33100	UDINE	SI	01033332	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ORTOPEDIA VARIOLO SRL	03077080269	G. RECANATI 6	31100	TREVISO	SI	01000089	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
ORTOSAN SRL	01805930300	V.LE VOLONTARI DELLA LIBERTA' 8 A	33100	UDINE	SI	01000207	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ORTOTECNICA SERVICE DI SONCIN ALEX	04732740263	VIA VITTORIO VENETO 7	30026	PORTOGRUARO	SI	01032806	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL US	02372010351	VIA TURATTI 5 7	40054	BUDRIO	SI	01025156	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
PIANETA MOBILITA' S.R.L.	02963300245	MONTE PASUBIO 212 A	36010	ZANE'	SI	01023314	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
PIEDE E SALUTE DI RAFFIN LUCA	01705490934	VIA SAN VALENTINO 18	33170	PORDENONE	SI	01027846	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
REHASERVICE SRL	04123490262	VIA REGINATO 20	31100	TREVISO	SI	01023800	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
REHATTIVA SRL	03141440168	CREMASCA 50	24052	AZZANO SAN PAOLO	SI	01020007	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
RTM ORTOPEDIA PERSONALIZZATA SRL U.S.	00653391201	VIALE GUIZZARDI 66	40054	BUDRIO	SI	01000263	ORTOPEDICO	0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1221, 1224
SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA S.R.L.	02004321002	VIA CASILINA 439	00100	ROMA	SI	01000642	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
SANITARI A.G. SNC	00585220262	CORSO MAZZINI 156	31044	MONTEBELLUNA	SI	01000321	ORTOPEDICO	0612, 0633, 1221, 1224
SANITARIA ISONTINA DI NASTASI VALENTINA	01180040311	VIA VITTORIO VENETO 69	34170	GORIZIA	SI	01001343	ORTOPEDICO	0312, 0378, 0603, 0606, 0612, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224
SANITARIA TRIESTINA	00664620325	VIA DEL CORONEO 6	34133	TRIESTE	SI	NON RICHIESTO	ORTOPEDICO	0348, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
SANITARIA UDINESE SNC DI RIZZO FLAVIA & C.	02781290305	V.LE VENEZIA 388	33100	UDINE	SI	NON RICHIESTO	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
SANITASHOP ORTOPEDIA S.R.L.	03424150237	SANTA MARIA 90	38068	ROVERETO	SI	01020072	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
SARA SANITARIA ORTOPEDIA DI BIANCO CRISTINA SAS	01035000932	PIAZZA NICOLO' DI MANIAGO 27	33085	MANIAGO	SI	01002880	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0612, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
STABILIMENTO ORTOPEDICO VARIOLO SRL	00569380306	VIA 4 NOVEMBRE 58	33010	TAVAGNACCO	SI	01000198	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
TECHNOR SAS	02217000153	VIA LAMARMORA 22	20100	MILANO	SI	01000600	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
TONUS SAS DI TONUS A. E GAIANI A. & C.	03423360274	VIA G.TEMPESTA 41	30018	NOALE	SI	01000389	ORTOPEDICO	0312, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
UNIFARM SPA	00123510224	VIA PROVINA 3	38100	TRENTO	SI	01006544	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809, 1809
VASSILLI S.R.L.	02333890289	VIA IRPINIA 1 3	35020	SAONARA	SI	NON RICHIESTO	ORTOPEDICO	0348, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
3G SNC DI MANFE' G.& C.	00764810263	VIALE DELLA VITTORIA 236	31029	VITTORIO VENETO	SI	01000317	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

Elenco regionale dei fornitori dei dispositivi protesici inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1 del DM 332/99
Categoria ministeriale: protesico-oculare

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
BARDELLE L'OTTICO DI VENEZIA SRL	04074610272	CORSO DEL POPOLO 71	30100	VENEZIA	SI	01027934	PROTESICO-OCULARE	0630, 2103
CENTRO OTTICO DI DA CORTA' URBANO	00819250309	VIA ROMA 57	33058	SAN GIORGIO DI NOGARO	SI	01024479	OTTICO	2103
CENTRO OTTICO PERUZ SRL	01393810930	VIALE COSSETTI 14 b	33170	PORDENONE	SI	01020647	OTTICO	2103
CENTRO VISTA DI FORMELLI VITTORIO	00675490304	VIA F.BERTAGNOLLI 1	33017	TARCENTO	SI	01023964	OTTICO	2103
DAL PASSO S.R.L.	01432940359	VIA TURRI 10	42100	REGGIO NELL'EMILIA	SI	01002610	PROTESICO-OCULARE	0630
E.R.OKKIALISSIMO.IT SRL		VIA G. A. CANTORE 37	33170	PORDENONE	SI	01030511	OTTICO	2103
EMILIO GIACOBBI OTTICA	02345360305	VIA FRANCESCO DI TOPPO 29	33100	UDINE	SI	01025763	OTTICO	2103
EUROCONTACT	01050080280	VIA MANGAROTTO 16	35100	PADOVA	SI	01002557	OTTICO	0630, 2103

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
FABIOTTICA DI ANDRIOLA FABIO	00460250301	VIA CIVIDALE 72	33100	UDINE	NO	01019196	OTTICO	2103
FOTO OTTICA CIOL SNC	01383180930	VIA G.A. PASOLINI 29	33072	CASARSA DELLA DELIZIA	SI	01030992	OTTICO	2145
FOTO OTTICA D'ORLANDO DI D'ORLANDO MOIRA	02476640301	VIALE O.MARINELLI 12	33017	TARCENTO	SI	01019104	OTTICO	2103
FOTO OTTICA D'ORLANDO SNC DI D'ORLANDO S & E	02444270306	VIA TRENTO E TRIESTE 74	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI	SI	01030710	OTTICO	2103
FOTO OTTICA MEZZOLO	01961230305	PIAZZA PLEBISCITO 6	33030	DIGNANO	SI	01026217	OTTICO	2103
FOTO OTTICA NINO DI GRAZIANI GIORGIO & C.SNC	01415540309	VIA STAZIONE 71	33044	MANZANO	SI	01030604	OTTICO	2103
FOTO OTTICA SOCOL SNC DI SOCOL FAUSTO E C	01788150306	VIA CESARE BATTISTI 41	33033	CODROIPO	SI	01023972	OTTICO	2103
FRIULVISTA SRL	02547090304	VIA FORNI DI SOTTO 2 C	33028	TOLMEZZO	SI	01030839	OTTICO	2103
GRANDVISION ITALY S.R.L.	02011841208	VIA DEL FAGGIOLO 1 12	40100	BOLOGNA	SI	01024530	OTTICO	2103
GRUPPO PROTESICO ITALIANO	02390560304	V ROMA 43	33100	UDINE	SI	01037090	PROTESICO-OCULARE	0630

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
L'OTTICA DI GALIOTTA RITA	01156180323	VIA NON RILEVATA 42	34073	GRADO	SI	01036538	OTTICO	2103
M.S.C. OPTICA SRLS DI CROSILLA MARIANNA	02845730304	FELETTO/VIA UDINE 79 A	33010	TAVAGNACCO	SI	01034313	OTTICO	2103
NUOVA OTTICA DI BARBERI PAOLO	02720750302	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 17	33052	CERVIGNANO DEL FRIULI	SI	010300431	OTTICO	2103
NUOVA OTTICA PEDITTO SRL	0102303321	VIA DELLA MADONNINA 11	34100	TRIESTE	SI		OTTICO	2103
NUOVA OTTICA SRL	02720750302	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 17	33052	CERVIGNANO DEL FRIULI	SI	01030431	OTTICO	2103
OCULARISTICA ITALIANA SRL	01908381005	VIA DUILIO 13	00100	ROMA	SI	01001363	PROTESICO-OCULARE	0630
OPTEX AMICOLOR SAS DI MAURO A. E C.	00253020309	VIA DEL GELSO 71 A	33100	UDINE	NO	01028916	OTTICO	2103
OTTICA AMICA SAS	04811310316	VIA F. DI MANZANO 3	34071	CORMONS	SI	01026813	OTTICO	2103
OTTICA ANTONELLA	00593980931	VIA OPITERGINA 28	33080	PRATA DI PORDENONE	SI	01018888	OTTICO	2103
OTTICA CASCO SNC DI CASCO FRANCO & C.	02007260306	VIA SAVORGNANA 26	33100	UDINE	SI	01023945	OTTICO	2103

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
OTTICA CENTRALE SNC	01762680930	VIA DONATORI DEL SANGUE 12	33080	ROVEREDO IN PIANO	SI	01031842	OTTICO	2103
OTTICA CENTRALE SRL	04109100265	VIALE DELLA VITTORIA 226	31029	VITTORIO VENETO	SI	01023979	OTTICO	2103
OTTICA CHIARADIA DI CHIARADIA PAOLO	01236610265	ROSSELLI 5	31015	CONEGLIANO	SI	01024419	OTTICO	2103
OTTICA COLONNA DI BELLUNATO GINO	00528650930	CORSO GARIBALDI 4 E	33170	PORDENONE	SI	01026296	OTTICO	2103
OTTICA COLONNELLO	01282160934	CORSO ROMA 14	33097	SPILIMBERGO	SI	01030792	OTTICO	2103
OTTICA D'ORLANDO	01754020301	VIA DANTE ALIGHIERI 171	33013	GEMONA DEL FRIULI	SI	01018887	OTTICO	2103
OTTICA DA COL DI PATIES MICHELE & C. SAS	01990280271	PIAZZA ITALIA 17	33072	CASARSA DELLA DELIZIA	SI	01019280	OTTICO	2103
OTTICA DE MARCO SAS DI MASSIMO DE MARCO & C.	0158810934	VIA SCLAVONS 60 B	33084	CORDENONS	SI	01023176	OTTICO	2103
OTTICA DI MATTIA	01625090939	VIA C. BATTISTI 13	33170	PORDENONE	SI	01030302	OTTICO	2103
OTTICA EPIS GIOVANNI SRL	02838410302	BORGO CIVIDALE 29	33057	PALMANOVA	SI	01033340	OTTICO	2103

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
OTTICA EPIS PAOLO SRL	02838400303	PIAZZA INDIPENDENZA 31	33053	LATISANA	SI	01033343	OTTICO	2103
OTTICA FRANCESCHETTO SAS	02528180272	VIA DEL COMMERCIO 0	30025	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	SI	01023941	OTTICO	2103
OTTICA FREE VISION DI DA FORNO ENRICO	02786180303	VIA MARCONI 12	33050	MORTEGLIANO	SI	01032336	OTTICO	2103
OTTICA GORTANA DI TABACCHI GIUSEPPE	01647800935	VIA ALESSANDRO MANZONI 8	33085	MANIAGO	SI	1030382	OTTICO	2103
OTTICA INN DI SAMSA FABIO	00679040329	VIA CONTI 36	34100	TRIESTE	SI	01027092	OTTICO	2103
OTTICA ITALIANA SNC DI A. E M. MEMMI	01155380320	VIA GIOSUE' CARDUCCI 2	34100	TRIESTE	SI	01026187	OTTICO	2103
OTTICA JENNY	02636430304	PIAZZA PAOLO DIACONO 4	33047	REMANZACCO	SI	01030624	OTTICO	2103
OTTICA LC	00205150329	VIA DELLA GINNASTICA 8	34100	TRIESTE	SI	01001365	PROTESICO-OCULARE	0630, 2103
OTTICA MAESTRUTTI DI MAESTRUTTI FABIO & C. S.N.C.	01787990306	VIA DEL MONTE 12 A	33100	UDINE	SI	01026793	OTTICO	2103
OTTICA MARCIGAGLIA GINO & C. SAS	00475230314	VIA M. CIOTTI 27	34072	GRADISCA D'ISONZO	SI	01030711	OTTICO	2103

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
OTTICA MARIUZ DI MARIUZ SANTE & C. SNC	01250370937	VIA DEI SERVITI 5	33080	PORCIA	SI	01024313	OTTICO	2103
OTTICA MIO	01103420319	VIA IX AGOSTO 7	34170	GORIZIA	SI	01019384	OTTICO	2103
OTTICA MODERNA DI PRETATO FLAVIO	02649880305	VIA UDINE 1 B	33010	TAVAGNACCO	SI	01018880	OTTICO	2103
OTTICA NOVA TRE SNC DI NOLLI PAOLO & C	02171260306	VIA AQUILEIA 31	33100	UDINE	SI	01026798	OTTICO	2103
OTTICA PRESACCO AURELIO	00975650300	VIA CAVOUR 27 A	33050	RIVIGNANO	SI	01026812	OTTICO	2103
OTTICA ROSSELLI DI ROSSELLI EMANUELA	01652900307	CHIAULIS - VIA CELLA 10	33020	VERZEGNIS	SI	01025834	OTTICO	2103
OTTICA TULIS FRANCO	00973500309	PIAZZA CHIAVRIS 1	33100	UDINE	SI	01031406	OTTICO	2103
OTTICA ZANETTI SAS DI ZANETTI EDDA & C	01208320935	VIA MAZZINI 14	33170	PORDENONE	SI	01028667	OTTICO	2103
OTTICA ZINGIRIAN DI ALBERTO RENZI	01205000324	VIA GIUSTO MURATTI 1 C	34100	TRIESTE	SI	01029821	OTTICO	2103
OTTICA 10 DECIMI	02878550306	VIA CARLO ALBERTO 8	33043	CIVIDALE DEL FRIULI	SI	01038022	OTTICO	2103

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
OTTICA 75	02737690301	VIA G.MATTEOTTI 2	33019	TRICESIMO	SI	01037120	PROTESICO-OCULARE	0630, 2103
REGAL SNC DI REVELANT MARIKA E GALLIANO GIOVANNI	01682510936	VIA VERDI (C/O PARCHEGGIO COMUNALE) 13	33082	AZZANO DECIMO	SI	01027025	OTTICO	2103
ROSSET L'OTTICO DI ROSSET SILVANO	01039390933	VIA ALTAN 8	33078	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	SI	01018248	OTTICO	2103
SAN MARCO SNC DI DELLA FLORA KATIA & C.	01397070937	VIALE F. MARTELLI 10 A	33170	PORDENONE	SI	01020059	OTTICO	2103
SPACCIO OCCHIALI CADORE DI CANAVESE R. E T. SNC	01376920939	VIA GRAZIANI 38	33074	FONTANAFREDDA	NO	01023767	OTTICO	2103
STUDIO OTTICO FRANCHINI LAURA & C.	00174610311	VIA VITTORIO VENETO 34	34170	GORIZIA	SI	01020036	OTTICO	2103
UNOROSSO SNC DI QUERINI ROSSELLA & C.	01802930303	VIA G.B. CANDOTTI 45 8	33033	CODROIPO	SI	01030506	OTTICO	2103
VISION EXPERT SNC DI PELOSIN NICOLA & C	01670090933	VIALE EUROPA 1	33077	SACILE	SI	01030507	OTTICO	2103
VISTA PIU' SRL	01094940317	VIA C. A. COLOMBO 6	34074	MONFALCONE	SI	01027507	OTTICO	0630, 2103
VISUS OTTICA DI ELENA PELLASCHIAR	01060000328	CAMPO SAN GIACOMO 12	34144	TRIESTE	SI	01025971	OTTICO	2103

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
VISUS SAS DI VIDOTTO VANIA	01516690938	VIA CAVOUR 39	33097	SPILIMBERGO	SI	01025599	OTTICO	2103

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

Elenco regionale dei fornitori dei dispositivi protesici inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1 del DM 332/99
Categoria ministeriale: altro

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
ACUSTIC CLINIC DI ALESSANDRO RINALDO	01553350222	VIA B. BARBARANI 22 A	37100	VERONA	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
ACUSTICA ITALIANA S.R.L.	05035810281	ENRICO DEGLI SCROVEGNI 5 A	35100	PADOVA	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
ACUSTICA TRIESTINA	00869060327	VIA DEI GIACINTI 4	34100	TRIESTE	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
ACUSTICA UDINESE SRL	02698230303	VIA POSCOLLE 30	33100	UDINE	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
AMPLIFON SPA	04923960159	VIA RIPAMONTI 133	20100	MILANO	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
AUDIKA ITALIA SRL	09658800017	CORSO RE UMBERTO 4	10100	TORINO	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
AUDIO-MEDICA S.R.L.	07753840961	SANTA SOFIA 1	20100	MILANO	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
AUDIONOVA ITALIA S.R.L.	09237831004	LEONARDO DA VINCI 5	20094	CORSICO	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
AUDIOPRO BY ROMANO SRL	01185020326	VIA MASSIMO D'AZEGLIO 2	34100	TRIESTE	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
AURIS SRL	02381490263	VIA SANTA BONA VECCHIA 34 U	31100	TREVISO	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
CENTRO ACUSTICO DL DI ANTONIO DI LORENZO	01358100285	VIA TERGOLA 22	35010	SANTA GIUSTINA IN COLLE	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
CENTRO ACUSTICO SONCIN DI SONCIN ANGELO	01812460309	VIA DEI GARZAROLLI 109 A	34170	GORIZIA	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
CENTRO SORDITA' DI CLAUDIO MARIUZZO	00205800287	VIA GATTAMELATA 4	35100	PADOVA	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
CONC. MAICO - CENTRO OTOACUSTICO MARCHESIN	02392770307	P.ZA XX SETTEMBRE 24	33100	UDINE	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
DRIGO-APPARECCHI ACUSTICI	01814580302	VIA FORO GIULIO CESARE 22	33043	CIVIDALE DEL FRIULI	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
ISTITUTO ACUSTICO PONTONI	01084910312	PIAZZA DELLA REPUBBLICA 28	34074	MONFALCONE	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
LINEAR SRL	02954950107	PIAZZA DELLA VITTORIA 15 2	16100	GENOVA	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
LISCO APPARECCHI ACUSTICI	01849430309	VIA C.BATTISTI 4	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
SOLUZIONE UDIRE DI SALERNO ELENA	03660920277	VIA MORIGLIONE 35	30016	JESOLO	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
UDICARE S.R.L.	06447710481	VIA PANCIATICHI 94	50100	FIRENZE	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145

17_45_1_DDS_COMP SIST AGROAL_5574_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare 26 ottobre 2017, n. 5574

Approvazione dell'elenco provvisorio delle domande ammissibili al regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione e dei vigneti, presentate per la campagna vitivinicola 2017 - 2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e in particolare l'articolo 46 relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
VISTI il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
PRESO ATTO che il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009, il quale prevede, all'articolo 3, che i riferimenti al regolamento abrogato si intendano fatti al regolamento (CE) 1234/2007;
ATTESO che l'articolo 231, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 precisa che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 023/Pres., recante "Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20";
VISTA la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità";
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e le diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 ottobre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti);
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
VISTO il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione Europea il 1° marzo 2017;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti);
VISTO il decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 0117/Pres. con il quale è stato emanato il "Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione." (di seguito "Regolamento");
VISTO il decreto del direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare n. 2735/AGFOR del 23

maggio 2017 con il quale è stato emanato il bando per la presentazione delle domande per beneficiare dell'aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna vitivinicola 2017/2018, bando che reca una disponibilità finanziaria di € 4.189.965,00, di cui una quota non superiore al 15% è assicurato alle domande di reimpianto per motivi fitosanitari;
VISTA la circolare dell'Organismo Pagatore AGEA 4 maggio 2017 prot. n. ORPUM.38458 - Istruzioni operative n. 20 relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2017/2018;
ATTESO che 160 aziende hanno presentato entro i termini, tramite il portale S.I.A.N., la domanda di pagamento per la ristrutturazione vigneti per la campagna 2017/2018;
PRESO ATTO dei dati forniti da AGEA e di quanto dichiarato dalle aziende richiedenti nelle domande presentate tramite il portale S.I.A.N.;
VERIFICATA la ricevibilità delle domande di pagamento da parte del Servizio competente;
PRESO ATTO che non è pervenuta alcuna domanda di reimpianto per motivi fitosanitari;
ATTESO che il Regolamento prevede, all'articolo 10, comma 5, che venga redatto ed approvato, preliminarmente alla graduatoria, l'elenco provvisorio delle domande ammissibili;
CONSIDERATO che la graduatoria e il conseguente elenco di pagamento verranno successivamente determinati e che il presente provvedimento non costituisce impegno da parte dell'Amministrazione Regionale per la concessione degli aiuti richiesti;
RITENUTO di ricomprendere nell'allegato "A" le istanze la cui ammissibilità provvisoria si è conclusa con esito favorevole;
RITENUTO di ricomprendere nell'allegato "B" le istanze la cui ammissibilità provvisoria si è conclusa con esito non favorevole, con la specificazione della motivazione che ha comportato l'esclusione;

DECRETA

1. E' approvato, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.P.Reg. n. 0117/Pres./2017, l'elenco provvisorio delle domande ammissibili al regime di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti da realizzarsi nella campagna viticola 2017/2018, specificate nell'Allegato "A", che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Sono riportati nell'Allegato "B", anch'esso facente parte integrante e sostanziale del presente decreto, i nominativi dei produttori la cui domanda di adesione al citato regime di sostegno non è stata accolta, con la specificazione delle motivazioni che hanno comportato l'esclusione.
3. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 26 ottobre 2017

URIZIO

Allegato A
Elenco provvisorio delle domande AMMISSIBILI

	n° domanda	n° domanda di variante	Denominazione	Punteggio richiesto	Punteggio ammesso	Totale superficie richiesta mq	Totale superficie ammessa mq	Contributo ammesso euro
1	85380008848		PINAT MARCO	740	740	3.386	3.386	7.449,20
2	85380009366		SIRCH SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	540	740	34.000	34.000	74.800,00
3	85380029760		VENICA BRUNO	740	740	22.000	22.000	43.150,00
4	85380033812		BERDUSSIN MAURIZIO	710	710	4.990	4.990	7.984,00
5	85380025263		AZIENDA AGRICOLA KOMIC FRANCESCO E CLAUDIO S.S.	690	690	3.500	3.500	4.253,50
6	85380020199	85350000171	TRAVERSO STEFANO	650	650	9.000	8.500	18.700,00
7	85380039181	85350000189	GALLIUSSI IVO	650	650	40.520	40.520	75.000,00
8	85380047903		PRINCIC ROBERT	640	640	10.000	10.000	22.000,00
9	85380008913		SOCIETA' AGRICOLA LA BIORCA S.S.	610	610	14.500	14.500	20.300,00
10	85380054289		RONCO MARGHERITA SOC. AGRICOLA SRL	610	610	40.500	40.500	49.325,82
11	85380033622		MAURI MAURO	610	610	10.000	10.000	12.200,00
12	85380014549	85350000106	CARLOTTA CARLO	580	550	9.000	9.000	12.600,00
13	85380017567		CASTELVECCHIO - SOCIETA' AGRICOLA - A R.L.	550	550	5.000	5.000	7.000,00
14	85380022922		STEKAR MARIO	540	540	6.600	6.600	10.560,00
15	85380052929		AZ. AGR. RONCHI S. GIUSEPPE DI ZORZETTIG FRANCESCO E FULVIO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	430	530	47.300	47.300	72.185,00
16	85380007774		CIGLIC BOGDAN	620	520	4.200	4.200	8.909,48
17	85380009556		L.E.A. DI SPADOTTO ALESSANDRO & C. SOC. SEMPLICE AGRICOLA	550	510	71.800	71.800	74.554,45
18	85380024357		NESPOLO GIULIA	510	510	10.500	10.500	14.700,00

	n° domanda	n° domanda di variante	Denominazione	Punteggio richiesto	Punteggio ammesso	Totale superficie richiesta mq	Totale superficie ammessa mq	Contributo ammesso euro
19	85380009481		FACCA MICHAEL	510	510	26.000	26.000	36.400,00
20	85380009606		SOCIETA' AGRICOLA GP DI PAGOTTO ELISABETTA & C. S.S.	510	510	54.000	54.000	75.000,00
21	85380014648		VITISGREEN SOCIETA' AGRICOLA A R.L..	510	510	41.045	41.045	57.400,00
22	85380009234		LA RIVETTA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	550	510	34.000	34.000	45.947,34
23	85380015314		AZ. AGR. 'BORTOLUSSO EMIRO' DI BORTOLUSSO SERGIO E CLARA	510	510	53.000	53.000	74.200,00
24	85380009507		DAL BO' GIUSTO RENZO ED ALESSANDRO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	510	510	41.200	41.200	56.484,33
25	85380009259		SOCIETA' AGRICOLA VIGNE DI TULLIO S.S.	510	510	80.000	80.000	75.000,00
26	85380010091		KORSIC RODOLFO	510	510	5.500	5.500	8.800,00
27	85380013566		DELLA FRATTINA MANLIO	500	500	11.000	11.000	14.345,30
28	85380009739		LORENZON SERGIO	500	500	55.000	55.000	75.000,00
29	85380040775		GIGANTE ARIEDO	470	470	16.500	16.500	18.150,00
30	85380021114		AZIENDA AGRICOLA BRUNNER SAS	470	470	58.500	58.500	75.000,00
31	85380035643		NOCENTE FABRIZIO	470	470	52.000	52.000	72.800,00
32	85380009614		MORETTON VERONICA	470	470	9.000	9.000	11.439,23
33	85380023813		AZIENDA AGRICOLA FRATELLI RABBIOSI S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	470	470	54.900	54.900	75.000,00
34	85380007642		LUPINC MATEJ	450	450	10.000	10.000	14.000,00
35	85380054255		POLONI MARIA GRAZIA	450	450	9.000	9.000	9.862,91
36	85380007691	85350000098	SOCIETA' AGRICOLA CONTI LOVARIA S.S.	450	450	11.800	11.800	16.520,00
37	85380061003		PRINCIC MITJA	440	440	3.200	3.200	3.256,40
38	85380061110		BALLAMINUT CRISTIAN	470	430	14.000	13.300	13.965,00

	n° domanda	n° domanda di variante	Denominazione	Punteggio richiesto	Punteggio ammesso	Totale superficie richiesta mq	Totale superficie ammessa mq	Contributo ammesso euro
39	85380004573		I MAGREDI DI MICHELANGELO TOMBACCO & C. SAS	430	430	56.900	56.900	62.590,00
40	85380052853		SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LE ACACIE	430	430	50.000	50.000	47.365,79
41	85380024951	85350000080	BON SABRINA	590	420	5.100	5.100	5.610,00
42	85380009663		MAZZAROLLI MARIA GIANNA	460	420	16.000	16.000	22.400,00
43	85380009879		GABROVEC IVAN	410	410	4.000	4.000	3.924,88
44	85380038357		SCOTTI ALBERTO	410	410	20.000	20.000	22.000,00
45	85380045576		SOCIETA' AGRICOLA LA MANTOVA SOCIETA' SEMPLICE	400	400	17.800	17.800	23.623,07
46	85380009135		SOCIETA' AGRICOLA VIGNA FIORITA S.S.	400	400	40.000	32.492	40.636,25
47	85380029042		PICCININ FRANCESCO	400	400	19.000	19.000	26.091,36
48	85380014622		PINTAR DIMITRI	400	400	14.000	14.000	14.112,75
49	85380053638		BRONT MICHELA	400	400	5.150	5.150	7.210,00
50	85380009655		ANDREON SARA	400	400	5.300	5.300	5.830,00
51	85380046129	8535000021	COIS OSCAR	400	400	13.400	13.400	14.740,00
52	85380058231		VITIS RAUSCEDO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	400	400	5.100	5.100	5.610,00
53	85380014028		SOCIETA'AGRICOLA CISORIO S.S.	380	380	54.000	54.000	75.000,00
54	85380040478		FORNASIER SAVIO & C. - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	380	380	30.000	30.000	38.569,35
55	85380053364		DE PIERO SERGIO E FRANCO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA S.S.	370	370	10.600	10.600	14.840,00
56	85380032038		MANARIN ALBINO	430	370	9.800	9.800	10.650,87
57	85380045634		MORO MARCO	360	360	32.900	32.900	43.176,74
58	85380058793		LOVISA MAURO	560	360	58.000	58.000	75.000,00

	n° domanda	n° domanda di variante	Denominazione	Punteggio richiesto	Punteggio ammesso	Totale superficie richiesta mq	Totale superficie ammessa mq	Contributo ammesso euro
59	85380019175		LORENZON MAURO	360	360	40.600	40.600	51.705,40
60	85380028119		MARCHI LUIGI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	360	360	28.000	28.000	35.114,68
61	85380027848		SOCIETA' AGRICOLA BIASUTTI E BOATTO S.S.	360	360	26.000	26.000	28.600,00
62	85380028077		SAMASSA MIRELLA	360	360	10.262	10.262	11.286,00
63	85380058496		SOCIETA' AGRICOLA TENUTA CAPOEST S.S.	550	350	25.000	25.000	28.251,15
64	85380050865		BAGNAROL SIMONE	350	350	20.000	20.000	28.000,00
65	85380048638		FRIGOTTO FEDERICO	350	350	85.000	85.000	75.000,00
66	85380027277		GECO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	350	350	39.500	39.500	56.000,00
67	85380052184		LORENZONETTO CAV. GUIDO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	350	350	40.000	40.000	44.000,00
68	85380013202	85350000239	COLUTTA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	380	350	18.540	18.540	20.350,00
69	85380050675		SOCIETA' AGIRCOLA FATTORI DI FATTORI GIOVANNI S.S.	350	350	20.000	20.000	28.000,00
70	85380038217		AZIENDA FORCHIR DI BIANCHINI GIANFRANCO & C. - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	350	350	60.000	60.000	75.000,00
71	85380020868		SOCIETA' AGRICOLA SAN BARTOLOMEO F.LLI PALADIN S.S.	550	350	72.000	72.000	75.000,00
72	85380014143		PULEC RADKO	450	350	4.700	4.700	5.170,00
73	85380046657		SOCIETA' SEMPLICE LE CATOCCHIE DI BADOGLIO FRANCESCO SOCIETA' AGRICOLA	350	350	28.600	28.600	34.887,51
74	85380036005		TRUANT - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	440	340	34.279	34.279	47.121,29
75	85380027624		PAOLI ALESSANDRO	380	340	19.000	19.000	26.600,00
76	85380007170		TREVISAN GIANLUCA	340	340	29.241	29.241	32.165,10
77	85380023425		"TIARE" SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI SNIDARCIG ROBERTO	340	340	27.500	27.500	38.446,75

	n° domanda	n° domanda di variante	Denominazione	Punteggio richiesto	Punteggio ammesso	Totale superficie richiesta mq	Totale superficie ammessa mq	Contributo ammesso euro
78	85380052697		MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. (IN SIGLA MARCHESI FRESCOBALDI OVVERO FRESCOBALDI OVVERO MF OVVERO AMF OVVERO ATTEMS	490	340	61.500	58.708	64.578,80
79	85380033507		FURLAN'S DI FURLAN SILVANA & C SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	340	340	50.000	50.000	55.000,00
80	85380005695		PATAT MANLIO	320	320	10.000	10.000	14.000,00
81	85380013137		DI LENARDO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	320	320	63.100	63.100	75.000,00
82	85380028986		GATTOLINI GIAMPAOLO	320	320	10.750	10.750	11.825,00
83	85380033176	85350000262	SOCIETA' AGRICOLA BIANCHI ENZO S.S.	470	320	25.000	25.000	35.000,00
84	85380037334		DELLA BELLA ANTONIO	120	320	5.500	5.500	7.700,00
85	85380058785		SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	320	320	10.471	10.471	14.700,00
86	85380022872		PADOVAN F.LLI SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE	310	310	50.000	50.000	55.000,00
87	85380026840		BUZZINELLI MAURIZIO	310	310	7.227	7.227	10.117,80
88	85380063702		MARCHI ANDREA E VOLPE ANNA MARIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	310	310	53.000	53.000	74.200,00
89	85380045295		AZIENDA AGRICOLA AI TEMPLARI SOCIETA' SEMPLICE DI IUS DR. DENIS E TERENZIO E C.	310	310	25.000	25.000	35.000,00
90	85380007154		JEAN PAUL ROBLE - TENIMENTI CIVA - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	380	310	75.300	75.300	75.000,00
91	85380034984		SOCIETA' AGRICOLA IL VITICCIO S.S.	310	310	54.000	54.000	75.000,00
92	85380034661	8538000122	REGUTA DI ANSELMI GIUSEPPE E LUIGI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	310	310	75.000	75.000	75.000,00
93	85380009283		DIANNE AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	350	310	33.200	33.200	37.866,26
94	85380017393	85350000197	SOCIETA' AGRICOLA GIAVITTO PAOLO S.S.	310	310	10.000	310	10.230,00
95	85380058553		BOREAN ANTONIO	310	310	40.000	40.000	56.000,00

	n° domanda	n° domanda di variante	Denominazione	Punteggio richiesto	Punteggio ammesso	Totale superficie richiesta mq	Totale superficie ammessa mq	Contributo ammesso euro
96	85380050303		AZIENDA AGRICOLA LE PALME DI D'ANDREA MICHELE & C. SS.	400	300	28.894	28.894	40.451,60
97	85380008970		UNTERHOLZNER IVO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	300	300	40.000	40.000	56.000,00
98	85380013335		STAFFUS ALBERTO	300	300	15.000	15.000	16.500,00
99	85380013111		BAGNAROL LUCIANO	300	300	15.800	15.800	22.038,95
100	85380039108		VIALETTO GABRIELE	300	300	18.000	18.000	23.996,34
101	85380047762		DEMETRA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	300	300	22.000	22.000	24.200,00
102	85380032269		CAPOZZOLO DAMIANO	290	290	10.960	10.960	9.537,22
103	85380051095	85350000130	AZIENDA AGRICOLA ALTURIS SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	290	290	38.100	38.100	53.340,00
104	85380035908		BLASON GIOVANNI	290	290	17.200	17.200	20.490,00
105	85380058264		SCOLARIS MARCO	290	290	28.700	28.700	31.084,95
106	85380053786		SOCIETA' AGRICOLA AMC S.R.L.	270	270	53.500	53.500	53.313,86
107	85380005471		PEZ PIO	270	270	9.700	9.700	13.580,00
108	85380015348		SANCIN DEVAN	360	260	2.400	2.400	4.320,00
109	85380038274		D'ANDREA FABIO E MASSIMO SOCIE TA'AGRICOLA SEMPLICE	260	260	9.600	9.600	10.438,79
110	85380032079	85350000155	VALVASORI TELESIA	450	260	10.250	10.250	11.275,00
111	85380033499		TERRE DI GER DI SPINAZZE' GIANLUIGI & C. - SOCIETA' SEMPLICE	300	260	20.000	20.000	28.000,00
112	85380034166		CASTELLO DI SPESSA SOC. AGRICOLA A R.L.	250	250	31.500	31.500	33.048,53
113	85380060450		FORNASIER GIAN PAOLO	220	220	10.000	10.000	9.775,01
114	85380009291		VETTORELLO CRISTIAN	200	200	4.800	4.800	6.720,00
115	85380014598		SOCIETA' AGRICOLA "IL CASELLO" DI BRAGAGNOLO DIEGO E FABRIZIO S.S.	200	200	35.000	35.000	49.000,00

	n° domanda	n° domanda di variante	Denominazione	Punteggio richiesto	Punteggio ammesso	Totale superficie richiesta mq	Totale superficie ammessa mq	Contributo ammesso euro
116	85380035627		FACCHIN ADRIANO	200	200	48.000	48.000	67.200,00
117	85380048653		MEROI PAOLO	200	200	18.500	18.500	20.350,00
118	85380019639		AVOLEDO DANIELE	200	200	68.500	68.500	7.500,00
119	85380053711		SOCIETA' AGRICOLA BONOTTO LORIS & C. SOC.SEMPLICE	200	200	40.000	40.000	42.942,17
120	85380013392		TENUTA CA' BOLANI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	200	200	68.180	68.180	75.000,00
121	85380010281		DURANDI LUIGI	230	200	40.000	40.000	56.000,00
122	85380010059		FERNANDO PIGHIN & FIGLI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	190	190	14.725	14.725	16.197,50
123	85380059767		SOCIETA' AGRICOLA DRIUTTI S.S.	210	170	25.000	25.000	35.000,00
124	85380009473		SOLDAN RICCARDO	160	160	7.300	7.300	10.220,00
125	85380032137		FENOS DANNY E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	160	160	26.800	26.800	35.480,00
126	85380052887		D'ANDREA MASSIMO E STEFANO & C. SOCIETA' SEMPLICE	160	160	16.000	16.000	17.600,00
127	85380018946		ARCADIA SOCIETA' AGRICOLA SRL	200	160	54.200	54.200	74.056,40
128	85380013954		PARON MICHELE	160	160	24.000	24.000	33.014,07
129	85380051335		LOVISA DONATELLA	160	160	5.000	5.000	5.500,00
130	85380017369		VETTOR MARCO	160	160	24.000	24.000	26.400,00
131	85380013913	85350000213	AZIENDA AGRICOLA BAGNAROL FRANCO & C. SOCIETA' SEMPLICE	160	160	40.000	40.000	43.678,19
132	85380053976		LOVISA FULVIO, MARINO ED ANGELO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	160	160	17.000	17.000	22.371,45
133	85380017559		BAGNAROL PAOLO	160	160	36.000	36.000	50.400,00
134	85380013558		CHIAROTTO MICHELE	390	160	69.200	69.200	49.429,44
135	85380009127		SOCIETA' AGRICOLA AI CARPEN S.S.	160	160	8.000	8.000	8.800,00

	n° domanda	n° domanda di variante	Denominazione	Punteggio richiesto	Punteggio ammesso	Totale superficie richiesta mq	Totale superficie ammessa mq	Contributo ammesso euro
136	85380028036		LIVIO FELLUGA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	160	160	73.217	73.217	75.000,00
137	85380053141		VIGLIETTI ROBERTO	160	160	18.100	18.100	16.154,74
138	85380016510		CANTINE RIGONAT DI RIGONAT GIORGIO & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.	160	160	28.500	28.500	37.050,00
139	85380060922		AZIENDA AGRICOLA PITARS S.S. DI PITTARO LORIS E F.LLI	160	160	9.500	9.500	13.300,00
140	85380026725		ATE AGRI SOCIETA' AGRICOLA	310	160	28.850	28.850	31.740,50
141	85380053075		POSER ANNA MARIA	160	160	28.000	28.000	39.200,00
142	85380007501		CAPPELLO FERNANDA	160	160	69.200	69.200	75.000,00
143	85380018151		SOCIETA' AGRICOLA CONZATO GIOVANNI E C. S.S.	160	160	30.000	30.000	42.000,00
144	85380045725		JERMANN DI SILVIO JERMANN SRL SOC.AGRICOLA	140	140	20.074	20.074	26.937,51
145	85380035056		SOCIETA' AGRICOLA CIMOLAI S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	140	140	60.000	60.000	75.000,00
146	85380042284		PIVETTA DOMENICO	360	120	3.650	3.650	5.110,00
147	85380035346		AZ.AGR.RITTER DE ZAHONY S.S. SOCIETA' AGRICOLA	120	120	70.000	70.000	55.000,00
148	85380027731		SOCIETA' AGRICOLA ZARATTINI STEFANO S.R.L.	120	120	51.000	51.000	71.400,00
149	85380018003		SOCIETA' AGRICOLA VIGNE BEOT S.S.	120	120	32.000	32.000	35.200,00
150	85380028432		BOMBEN SILVIO	120	120	19.600	19.600	21.560,00
151	85380061607		SOCIETA' AGRICOLA LE PERE S.R.L.	360	120	44.000	44.000	61.600,00
152	85380011248		SOCIETA' AGRICOLA ROSSATO ADRIANO E GIULIO S.S.	120	120	18.200	18.200	25.480,00
153	85380027806		AZIENDA AGRICOLA TOMASELLA COMM. LUIGI & C. S.A.S.	60	120	17.000	10.200	14.280,00
154	85380054628		MARSON IGOR	100	100	9.500	9.500	10.450,00
155	85380025404		CIMO' MORTE SANDRA	100	100	4.138	5.793	5.793,20

	n° domanda	n° domanda di variante	Denominazione	Punteggio richiesto	Punteggio ammesso	Totale superficie richiesta mq	Totale superficie ammessa mq	Contributo ammesso euro
156	85380014457		AZ.AGR.'RONCHI DI MANZANO' DI ROBERTA BORGHESE & C. SNC	100	100	30.000	30.000	33.000,00
			TOTALE			4.477.099	4.450.764	5.429.644,18

Allegato B
Elenco provvisorio delle domande NON ACCOLTE

Numero domanda	CUAA	Denominazione	Motivazione
85380050659	01840230302	AZIENDA AGRICOLA LA TUNELLA S.S.	Non rispetta quanto previsto dall’articolo 4 comma 3 “Nel caso in cui un produttore sia presente nella compagine societaria di più aziende è ammessa la presentazione di una sola domanda di sostegno e, nel caso di presentazione di più domande è ammessa la domanda con cui è richiesto il contributo maggiore”
85380004953	PSCBRC72B43C758G	PASCOLINI BEATRICE	Rinuncia
85380009200	SLVLVE58D21F999O	SALVADOR ELVIO	Non rispetta quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 lettera d): non possiede autorizzazioni al reimpianto o in alternativa, non ha presentando domande di autorizzazione al reimpianto di un vigneto, non detiene diritti di reimpianto, non ha comunicato l'estirpo di un vigneto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23.
85380057308	02520430303	SOCIETA' AGRICOLA ALBAFIORITA DI SARTI LAURA E DE MARCHI DINO S.S.	Rinuncia

17_45_1_DDS_COMP SIST AGROAL_5607_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare 27 ottobre, n. 5607

Bando per l'accesso mediante i Progetti di filiera agricola del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Proroga termini di presentazione delle domande al 30 novembre 2017.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTI:
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2017) 3680 final, adottata dalla Commissione Europea in data 23 maggio 2017 e in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che prevede, tra l'altro, l'accesso mediante "Progetti di Filiera";
- la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";
- il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141/Pres, pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016, modificato con decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2017, n. 73, pubblicato sul BUR SO del 6 aprile 2017, n. 12;

- la deliberazione 13 gennaio 2017, n. 39 avente ad oggetto "Dpreg 141/2016 - approvazione bando per l'accesso mediante i progetti di filiera agricola del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" di seguito "Bando" ;
- il proprio decreto n. 2734/AGFOR del 23 maggio 2017 avente ad oggetto "Bando per l'accesso mediante i Progetti di Filiera agricola del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Proroga termini di presentazione delle domande" con il quale il termine di presentazione delle domande è stato differito al giorno 8 settembre 2017 per problemi connessi con il malfunzionamento del sistema informatico di presentazione delle istanze;
- la deliberazione 24 maggio 2017, n. 942 avente ad oggetto " Bando per l'accesso mediante i progetti di filiera agricola del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione modifiche DGR 39/2017";
- il proprio decreto n. 4464/AGFOR dd 22 agosto 2017 "Bando per l'accesso mediante i Progetti di Filiera agricola del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Proroga termini di presentazione delle domande al 31 ottobre 2017";
PRESO ATTO delle perduranti difficoltà tecniche di natura informatica che impediscono la riproduzione della domanda di Progetto di Filiera, alla quale si collegano le domande di sostegno in forma di progetti individuali o integrati presentante dai partecipanti diretti, in formato elettronico sul portale del sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) entro il termine indicato nell'ultimo decreto di proroga;
RITENUTO necessario prorogare il termine di presentazione delle domande al 30 novembre 2017;
ATTESO che la scadenza fissata si riferisce al termine indicato all'articolo 17 comma 4 del Bando;
RITENUTO opportuno precisare che il medesimo articolo 17 comma 6 prevede che, "in caso di trasmissione delle domande via PEC, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, il capofila e i partecipanti diretti provvedono alla riproduzione su SIAN di tutte le domande di sostegno secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3";
ATTESO che il bando individua nel Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche la struttura deputata alla concessione della proroga del termine di presentazione;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

1. il termine di presentazione delle domande di Progetto di Filiera, riferito all'articolo 17 comma 4 del Bando, di cui alle deliberazioni 39/2017 e 942/2017 alla quale si collegano le domande di sostegno in forma di progetti individuali o integrati presentante dai partecipanti diretti, è prorogato al giorno 30 novembre 2017;
2. Il termine di cui all'articolo 17 comma 6 del Bando è, di conseguenza, fissato al 30 dicembre 2017;
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 27 ottobre 2017

URIZIO

17_45_1_DDS_COMP SIST AGROAL_5612_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare 27 ottobre 2017, n. 5612

Bando per l'assegnazione delle superfici vitate a Glera ai fini della rivendicazione della DOC Prosecco per la campagna viticola 2017/2018 in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1864 del 29 settembre 2017, modificata con deliberazione n. 2105 del 26 ottobre 2017.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1167 del 23 giugno 2017, con cui è stato adottato un provvedimento di adeguamento del limite alle iscrizioni dei vigneti Glera allo schedario viticolo ai fini della rivendicazione della DOC Prosecco per il triennio 2017 - 2020, fino al raggiungimento di 24.450 ettari nel triennio, comprensivi di 1.200 ettari nella campagna viticola 2017/2018, di cui 222 da realizzare in

Friuli Venezia Giulia;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1864 del 29 settembre 2017 con la quale, in attuazione della deliberazione giuntale n. 1167/2017, sono stati approvati i criteri e le modalità di assegnazione delle superfici vitate a Glera ai fini della rivendicazione della DOC Prosecco nel triennio 2017 - 2020;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2105 del 26 ottobre 2017 con cui è stata modificata la deliberazione giuntale n. 1864/2017;
ATTESO che nella deliberazione giuntale n. 1864/2017 è stato stabilito che per la campagna viticola 2017/2018 l'assegnazione delle superfici vitate a Glera ai fini della rivendicazione della DOC Prosecco, è disposta per la superficie di mq 2.134.571;
CONSIDERATO che le aziende interessate all'assegnazione possono presentare una sola istanza esclusivamente alla Regione in cui intendono realizzare gli interventi, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di emanazione del bando e di approvazione del modello di domanda;
CONSIDERATO che nell'atto n. 1864/2017 è stato deliberato che, ai fini della compilazione della graduatoria delle aziende beneficiarie dell'assegnazione, alle imprese richiedenti è attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso si impegnino a realizzare entro il 31 luglio successivo alla data di emanazione del bando e a mantenere, o a mantenere, un impianto arboreo o arbustivo, inteso come siepe o boschetto (escluso vigneto e frutteto), della dimensione non inferiore al 5% della superficie oggetto dell'assegnazione;
ATTESO che nella deliberazione giuntale n. 1864/2017 è stato stabilito che le specie arboree ed arbustive impiantabili e le caratteristiche dell'impianto sono indicate in allegato al decreto di emanazione del bando;
RITENUTO necessario, pertanto, provvedere all'emanazione del bando per l'assegnazione delle superfici vitate a Glera ai fini della rivendicazione della DOC Prosecco per la campagna viticola 2017/2018, all'approvazione del relativo modello di domanda e dell'elenco delle specie arboree ed arbustive impiantabili e delle caratteristiche dell'impianto ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo in attuazione di quanto previsto nella deliberazione giuntale n. 1864/2017 come modificata con deliberazione n. 2105/2017;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

DECRETA

1. E' emanato il bando per l'assegnazione alle aziende richiedenti delle superfici vitate a Glera ai fini della rivendicazione della DOC Prosecco per la campagna viticola 2017/2018 per la superficie di mq 2.134.571, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1864 del 29 settembre 2017 come modificata con deliberazione n. 2105 del 26 ottobre 2017.
2. Ai fini dell'assegnazione della superficie le aziende presentano una sola istanza esclusivamente alla Regione in cui intendono realizzare gli interventi.
3. La domanda di assegnazione è compilata secondo il modello che si approva in allegato 1 al presente decreto, ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal socio amministratore o dal titolare.
4. La domanda è indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio competitività sistema agro alimentare, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del presente decreto; la data di presentazione della domanda è quella che risulta dal timbro di ricevimento della Direzione o dalla data della ricevuta di accettazione del Gestore nel caso di utilizzo della posta elettronica certificata o dalla data di spedizione mediante raccomandata purché la stessa pervenga al Servizio regionale competente entro i quindici giorni successivi.
5. Possono presentare la domanda di assegnazione:
a) le aziende titolari di fascicolo aziendale da almeno 24 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;
b) le aziende costituite a seguito della cessazione di una preesistente azienda per successione mortis causa;
c) le aziende, diverse da quelle di cui alla lettera a), il cui legale rappresentante o il socio amministratore o il titolare è un giovane agricoltore di età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda, che ha acquisito interamente un'azienda preesistente.
6. L'incremento delle superfici vitate a Glera ai fini della rivendicazione della DOC Prosecco è attuato dalle aziende beneficiarie dell'assegnazione mediante:
a) l'impiego di:
   i. validi diritti di reimpianto per la superficie disponibile in portafoglio alla data di presentazione della domanda, da convertire in autorizzazioni;

ii. autorizzazioni al reimpianto in portafoglio alla data di presentazione della domanda, anche derivanti da conversione di diritti di reimpianto;
iii. autorizzazioni all'impianto rilasciate alla data di presentazione della domanda;
iv. autorizzazioni al reimpianto anticipato rilasciate dalla Regione Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda;
b) l'estirpo di un vigneto in conduzione per il successivo reimpianto sulla medesima superficie nella regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23, purché ricadente nell'ambito territoriale della DOC Prosecco, alla data di presentazione della domanda;
c) lo sblocco di superfici in conduzione, già impiantate a Glera e sottoposte a blocco della rivendicazione alla medesima DOC alla data di presentazione della domanda;
d) il sovrainnesto di un vigneto aziendale in conduzione, di età inferiore ai 10 anni alla data di presentazione della domanda.
7. Nella domanda di assegnazione il legale rappresentante o il socio amministratore o il titolare dell'azienda dichiara che la stessa:
a) conduce una superficie almeno pari a quella richiesta per l'effettuazione dell'impianto o del reimpianto del vigneto;
b) rinuncia alla rivendicazione delle uve ai fini delle altre DOC relativamente alla superficie assegnata;
c) ha comunicato al Servizio regionale competente l'avvenuta realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti dal bando di assegnazione per la campagna viticola precedente.
8. Non sono ammissibili:
a) le domande presentate da beneficiari dell'assegnazione di superfici vitate rivendicabili alla DOC Prosecco per la campagna viticola 2016/2017 che non abbiano realizzato gli interventi entro il 31 luglio 2017;
b) le domande corredate di dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e verificate come mendaci dal Servizio regionale competente;
c) le domande di assegnazione di superfici presentate dalla medesima azienda sia alla Regione Friuli Venezia Giulia che alla Regione Veneto.
9. Le aziende possono rinunciare alla domanda entro quindici giorni dalla data di presentazione della stessa al Servizio regionale competente.
10. L'assegnazione di superfici è gestita dal Servizio regionale competente che predispone apposita graduatoria per la superficie di mq 2.134.571.
11. Nel caso la superficie richiesta, fino ad un massimo di 30.000 mq per ciascuna azienda, sia complessivamente superiore mq 2.134.571, viene compilata una graduatoria delle domande ammesse. La graduatoria delle domande ammesse, fino ad un massimo di 30.000 mq per ciascuna azienda, viene redatta attribuendo alle aziende i seguenti punteggi:
a) impresa inserita alla data di presentazione della domanda nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, anche in regime di conversione, che applica sull'intera superficie aziendale tecniche di produzione biologiche riconosciute ai sensi delle normative comunitarie. La superficie interessata dall'incremento, inoltre, alla data di realizzazione degli interventi dovrà essere in conduzione biologica e dovrà essere mantenuta tale ovvero, se ancora in conversione, al termine del periodo di conversione, dovrà essere mantenuta in conduzione biologica: (punti 6);
b) impresa a regime SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata) che possiede l'attestato di conformità agroambientale per la coltura viticola alla data di presentazione della domanda. La superficie interessata dall'incremento, inoltre, dovrà essere certificata a produzione integrata alla data di realizzazione degli interventi e dovrà essere mantenuta tale: (punti 3);
c) impresa iscritta al sistema di controllo certificato della DOC Prosecco che alla data di presentazione della domanda presenta un rapporto tra le superfici a Glera idonee alle produzioni di Asolo - Prosecco DOCG, Carso DOC, Conegliano Valdobbiadene - Prosecco DOCG, Colli Euganei Serprino DOC e Prosecco DOC e le superfici complessivamente piantate a Glera maggiore di 0,9 (punti 4);
d) impresa il cui legale rappresentante o il socio amministratore o il titolare, che sottoscrive la domanda, è un giovane di età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti iscritto nella gestione previdenziale come IAP o CD (punti 4);
e) impresa il cui legale rappresentante o il socio amministratore o il titolare, che sottoscrive la domanda, è iscritto nella gestione previdenziale come IAP o CD (punti 3);
f) impresa che presenta un coadiuvante familiare di età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti (punti 2);
g) impresa che si impegna a realizzare entro il 31 luglio 2018 e a mantenere, o a mantenere, un impianto arboreo o arbustivo, inteso come siepe o boschetto (escluso vigneto e frutteto), della dimensione non inferiore al 5% della superficie oggetto dell'assegnazione (punti 3); l'impianto arboreo o arbustivo deve essere realizzato e mantenuto o mantenuto sulla medesima superficie oggetto dell'assegnazione o su

una contigua alla stessa e tali superfici devono essere condotte dall'impresa alla data del 31 luglio 2018.
12. I requisiti di cui alle lettere d), e) ed f), del punto 11, ai fini dell'attribuzione del punteggio, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
13. I criteri a) e b) di cui al punto 11 sono alternativi e non cumulabili così come quelli di cui alle lettere d), e) e f).
14. Non è ammessa la richiesta da parte delle aziende di attribuzione di punteggi successivamente alla data di presentazione della domanda.
15. Nel caso la superficie richiesta, fino ad un massimo di 30.000 mq per ciascuna azienda, sia complessivamente inferiore a mq 2.134.571, l'assegnazione è disposta alle aziende richiedenti soddisfacendo tutte le richieste sino a 30.000 mq e attribuendo alle aziende che hanno richiesto più di 30.000 mq una quota calcolata secondo un principio di progressività che consenta di individuare il punto massimo concedibile per ogni domanda, al fine di esaurire la quota ancora disponibile. Il meccanismo di attribuzione della superficie residuale opera assegnando iterativamente la medesima superficie residuale in modo equivalente tra le aziende che hanno richiesto assegnazioni superiori ai 30.000 mq e, comunque, nel limite della superficie richiesta, fino ad avvenuto esaurimento della superficie ancora disponibile.
16. A parità di punteggio l'ordine in graduatoria è stabilito in base alla minore età del legale rappresentante dell'azienda o del socio amministratore o del titolare, che ha sottoscritto la domanda.
17. In base agli esiti dell'istruttoria l'assegnazione delle superfici è disposta con decreto del Direttore del Servizio regionale competente da emanare entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.
18. Le aziende assegnatarie di superfici realizzano gli interventi indicati nella domanda entro il 31 luglio 2018, pena l'esclusione da una eventuale successiva assegnazione di superfici rivendicabili alla DOC Prosecco; sono fatti salvi i casi di avvenuta realizzazione di almeno il 95 per cento della superficie assegnata entro il 31 luglio 2018 e i casi di mancata realizzazione per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali previste dall'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, da comunicare al Servizio regionale competente.
19. Le aziende assegnatarie di superfici che non mantengono gli impegni di cui alle lettere a), b) e g) del punto 11 decadono dall'assegnazione della superficie rivendicabile alla DOC Prosecco.
20. Ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al punto 11, lettera g), l'elenco delle specie arboree ed arbustive impiantabili e le caratteristiche dell'impianto sono indicate nell'allegato 2 al presente decreto.
21. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 27 ottobre 2017

URIZIO

ALLEGATO 1 *al bando regionale di assegnazione delle superfici rivendicabili alla "DOC Prosecco" per la campagna viticola 2017/2018, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1864 del 29 settembre 2017 come modificata con deliberazione n. 2105 del 26 ottobre 2017.*
Modello di domanda di assegnazione.

Marca da bollo da 16,00 €

ALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE
SERVIZIO COMPETITIVITÀ SISTEMA AGROALIMENTARE
VIA SABBADINI 31
33100 UDINE (UD)
competitivita@certregione.fvg.it

Il sottoscritto

Nome ……………………………………………………………………………

Cognome ……………………………………………………………………………

Luogo di nascita ……………………………………………………………………………

Data di nascita ……………………………………………………………………………

Residenza ……………………………………………………………………………

Telefono e Email ……………………………………………………………………………

in qualità di legale rappresentante dell'azienda o socio amministratore o titolare[1]

Azienda ……………………………………………………………………………

CUAA ……………………………………………………………………………

C.F./P.IVA ……………………………………………………………………………

con sede in ……………………………………………………………………………

Telefono e Pec ……………………………………………………………………………

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1864 del 29 settembre 2017 come modificata con deliberazione n. 2105/2017, e il bando emanato con decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare, con cui si dà attuazione all'istanza presentata dal Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco" di innalzamento del potenziale viticolo con l'assegnazione delle superfici vitate a Glera ai fini della rivendicazione della DOC "Prosecco" per la superficie di 2.134.571 m^2 per la campagna 2017/2018;

[1] La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante della società di capitali, dal socio amministratore della società di persone, dal socio accomandatario della società in accomandita semplice, dal titolare della ditta individuale.
La domanda va presentata entro il termine di **trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del bando**; la data di presentazione della domanda è quella che risulta dal timbro di ricevimento della Direzione o dalla data della ricevuta di accettazione del Gestore nel caso di utilizzo della posta elettronica certificata o dalla data di spedizione mediante raccomandata purché la stessa pervenga al Servizio regionale competente entro i quindici giorni successivi.

CHIEDE

l'assegnazione di una superficie di ……………………………… m² ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo per la rivendicazione alla DOC "Prosecco" di vigneti di varietà Glera;

DICHIARA

valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale di cui può andare incontro, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'articolo 76 del medesimo DPR ***(barrare le caselle di interesse):***

☐ a) di possedere un fascicolo aziendale da almeno 24 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;

☐ b) di essere un'azienda costituita a seguito della cessazione della preesistente azienda (denominazione………………………………………., CUAA…………………………………..) per successione mortis causa;

☐ c) di essere un'azienda, diversa da quella di cui alla lettera a), il cui legale rappresentante o il socio amministratore o il titolare è un giovane agricoltore di età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda, che ha acquisito interamente un'azienda preesistente (denominazione………………………………………., CUAA………………………………….);

☐ d) di condurre una superficie disponibile all'impianto o al reimpianto di …………………………… m²;

☐ e) di avere comunicato al Servizio regionale competente l'avvenuta realizzazione entro il 31 luglio 2017 degli interventi di cui all'assegnazione delle superfici rivendicabili alla DOC "Prosecco" per la campagna 2016/2017;

- di rinunciare, in caso di assegnazione delle superfici rivendicabili alla DOC "Prosecco" alla rivendicazione delle altre delle uve ai fini DOC relativamente alla superficie assegnata;
- di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione, gli interventi dovranno essere realizzati entro il termine del 31 luglio 2018, pena l'esclusione da un'eventuale successiva assegnazione.
- di essere a conoscenza che l'azienda può rinunciare alla domanda entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della stessa al Servizio regionale competente;

SI IMPEGNA

in caso di assegnazione, ad attuare l'incremento delle superfici vitate a Glera ai fini della rivendicazione della DOC Prosecco, mediante:

a) l'impiego

☐ i. dei seguenti validi diritti di reimpianto per la superficie disponibile in portafoglio alla data di presentazione della domanda, da convertire in autorizzazioni:
prot. n° ……………………………………
POS n°……………………, per ………………………………………m²

☐ ii. delle seguenti autorizzazioni al reimpianto in portafoglio alla data di presentazione della domanda, anche derivanti da conversione di diritti di reimpianto:
prot. n° ……………………………………
POS n°……………………, per ………………………………………m²

☐ iii. delle seguenti autorizzazioni all'impianto rilasciate alla data di presentazione della domanda:
per ……………………………………m² di cui al decreto del Servizio competitività sistema agro alimentare n. 1351 del 25 maggio 2016 (assegnazioni 2016);
per ……………………………………m² di cui al decreto del Servizio competitività sistema agro alimentare n. 3113 del 20 giugno 2017 (assegnazioni 2017);

☐ iv. delle seguenti autorizzazioni al reimpianto anticipato rilasciate dalla Regione Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda:
prot. n° ……………………………..
POS n°………………., per ……………………………… m²;

☐ b) l'estirpo di un vigneto in conduzione per il successivo reimpianto sulla medesima superficie nella regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23, purché ricadente nell'ambito territoriale della DOC Prosecco, alla data di presentazione della domanda, per ……………………………………………..m²;

☐ c) lo sblocco di superfici in conduzione, già impiantate a Glera e sottoposte a blocco della rivendicazione alla medesima DOC alla data di presentazione della domanda, per ……………………………………………..m², come di seguito indicato:

Comune	Sez.	Fg.	Part.	Sub	Unar	Vitigno	Anno di impian-to	Superficie m²
						Glera		
						Glera		
						Glera		
						Glera		
						Glera		
						Glera		
						Glera		
Totale								

☐ d) il sovrainnesto di un vigneto aziendale in conduzione, di età inferiore ai 10 anni alla data di presentazione della domanda, per …………………………………………..m², delle seguenti unità vitate presenti nel fascicolo aziendale:

Comune	Sez.	Fg.	Part.	Sub	Unar	Vitigno	Anno di impian-to	Superficie m²
Totale								

DICHIARA

valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria delle domande ammesse all'assegnazione[2]:

(barrare le caselle di interesse):

☐ a) che l'impresa è inserita alla data di presentazione della domanda nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, anche in regime di conversione e che applica sull'intera superficie aziendale tecniche di produzione biologiche riconosciute ai sensi delle normative comunitarie; inoltre, che la superficie interessata dall'incremento, alla data di realizzazione degli interventi sarà in conduzione biologica e dovrà essere mantenuta tale ovvero, se ancora in conversione, al termine del periodo di conversione, dovrà essere mantenuta in conduzione biologica (punti 6);

☐ b) che l'impresa è a regime SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata) e possiede l'attestato di conformità agroambientale per la coltura viticola alla data di presentazione della domanda; inoltre, che la superficie interessata dall'incremento sarà certificata a produzione integrata alla data di realizzazione degli interventi e dovrà essere mantenuta tale (punti 3);

☐ c) che l'impresa è iscritta al sistema di controllo certificato della DOC Prosecco e alla data di presentazione della domanda presenta un rapporto tra le superfici a Glera idonee alle produzioni di Asolo - Prosecco DOCG, Carso DOC, Conegliano Valdobbiadene - Prosecco DOCG, Colli Euganei Serprino DOC e Prosecco DOC e le superfici complessivamente piantate a Glera maggiore di 0,9 (punti 4);

☐ d) che, in qualità di legale rappresentante o socio amministratore o titolare dell'azienda, alla data di sottoscrizione della domanda ha un'età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti ed è iscritto nella gestione previdenziale come IAP o CD, (punti 4);

☐ e) che, in qualità di legale rappresentante o socio amministratore o titolare dell'azienda, alla data di sottoscrizione della domanda, è iscritto nella gestione previdenziale come IAP o CD (punti 3);

☐ f) che l'impresa presenta un coadiuvante familiare di età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti, alla data di presentazione della domanda (punti 2);

☐ g) di impegnarsi a realizzare entro il 31 luglio 2018 e a mantenere, o a mantenere, un impianto arboreo o arbustivo, inteso come siepe o boschetto (escluso vigneto e frutteto), della dimensione non inferiore al 5% della superficie oggetto dell'assegnazione (punti 3); l'impianto arboreo o arbustivo deve essere realizzato e mantenuto o mantenuto, secondo le indicazioni riportate nell'allegato 2 al decreto di emanazione del bando, sulla medesima superficie oggetto dell'assegnazione o su una contigua alla stessa e tali superfici devono essere condotte dall'impresa alla data del 31 luglio 2018;

- di essere a conoscenza che non è ammessa la richiesta di attribuzione di punteggi successivamente alla data di presentazione della domanda;

ALLEGA

fotocopia non autenticata di un valido documento di identità;
(in caso di trasmissione via pec: copia del versamento mediante modello F23 dell'imposta di bollo di euro 16).

AUTORIZZA

ai sensi del decreto legislativo n.196/03 l'acquisizione ed il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda e negli eventuali allegati e l'accesso al fondo ai fini dei controlli agli addetti degli organismi comunitari, nazionali e regionali.

Località ………………………………… Firma per esteso

Data ………………………………… ……………………………………………………

[2] I criteri a) e b) sono alternativi e non cumulabili così come quelli di cui alle lettere d), e) e f).
Il mancato rispetto degli impegni di cui alle lettere a), b) e g) comporta la decadenza dall'assegnazione delle superfici rivendicabili alla DOC "Prosecco".

***ALLEGATO 2** al bando regionale di assegnazione delle superfici rivendicabili alla "DOC Prosecco" per la campagna viticola 2017/2018 in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1864 del 29 settembre 2017, modificata con deliberazione n. 2105 del 26 ottobre 2017.*

Specie arboree ed arbustive impiantabili e caratteristiche dell'impianto.

Le indicazioni relative agli impianti arborei e arbustivi di seguito riportate sono da intendersi riferite esclusivamente ai fini del bando regionale di assegnazione delle superfici rivendicabili alla "DOC Prosecco".

IMPIANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE

1) Impianto arboreo e/o arbustivo strutturato a siepe:
   - dovrà essere costituito da specie arboree e/o arbustive tipiche dell'ambiente in cui la superficie interessata ricade, incluse nell'elenco del presente allegato;
   - dovrà garantire una variabilità minima utilizzando almeno 3 specie tra quelle incluse nell'elenco del presente allegato;
   - dovrà avere un'estensione non inferiore al 5% della superficie oggetto dell'assegnazione. La superficie è determinata per una lunghezza pari alla lunghezza della siepe da fusto a fusto (specie arboree) o da centro a centro (per le specie arbustive) e per una larghezza pari a 1 m; la siepe dovrà essere costituita da una a un massimo di tre file, con una distanza tra le file non superiore a 3 m;
   - dovrà avere un interasse tra una pianta e l'altra della siepe, sulla fila:
     - inferiore a 1,5 m tra soggetti arbustivi;
     - compresa tra 1,5 m e 4 m tra soggetti a ceppaia, arborei ed arbustivi;
     - compresa tra 4 m e 8 m tra soggetti arborei.
   - ai lati dovrà essere realizzata una fascia di rispetto stabilmente inerbita; la larghezza della fascia di rispetto va da minimo 1 m fino ad un massimo di 3 m per ogni lato dell'impianto arboreo e/o arbustivo strutturato a siepe. La superficie della fascia di rispetto contribuisce al raggiungimento della soglia del 5% della superficie oggetto dell'assegnazione. L'impianto arboreo e/o arbustivo e relativa fascia erbacea di rispetto devono essere esterne all'unità vitata.

In nessun caso è ammesso l'estirpo di specie arboree o arbustive esistenti per la realizzazione dei nuovi impianti.

2) Impianto arboreo e/o arbustivo strutturato a boschetto:
   - dovrà essere costituito da specie arboree e/o arbustive tipiche dell'ambiente in cui la superficie interessata ricade, incluse nell'elenco del presente allegato;
   - dovrà garantire una variabilità minima utilizzando almeno 3 specie tra quelle incluse nell'elenco del presente allegato;
   - dovrà avere un'estensione non inferiore al 5% della superficie oggetto dell'assegnazione. La superficie è determinata congiungendo i fusti delle specie arboree o il centro delle specie arbustive;
   - dovrà avere una densità minima di 1.000 piante ad ettaro.

In nessun caso è ammesso l'estirpo di specie arboree o arbustive esistenti per la realizzazione dei nuovi impianti.

MANTENIMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI

1) Impianto arboreo e/o arbustivo strutturato a siepe:
   - dovrà avere un'estensione non inferiore al 5% della superficie oggetto dell'assegnazione. La superficie è determinata per una lunghezza pari alla lunghezza della siepe da fusto a

fusto (specie arboree) o da centro a centro (per le specie arbustive) e per una larghezza pari a 1 m; la siepe potrà essere costituita da una a un massimo di tre file, con una distanza tra le file non superiore a 3 m;
- dovrà avere un interasse tra una pianta e l'altra della siepe, sulla fila:
  - inferiore a 1,5 m tra soggetti arbustivi;
  - compresa tra 1,5 m e 4 m tra soggetti a ceppaia, arborei ed arbustivi;
  - compresa tra 4 m e 8 m tra soggetti arborei.
- ai lati potrà avere una fascia di rispetto stabilmente inerbita; la larghezza della fascia di rispetto va da minimo 1 m fino ad un massimo di 3 m per ogni lato dell'impianto arboreo e/o arbustivo strutturato a siepe. La superficie della fascia di rispetto contribuisce al raggiungimento della soglia del 5% della superficie oggetto dell'assegnazione. L'impianto arboreo e/o arbustivo e la relativa fascia erbacea di rispetto devono essere esterne all'unità vitata.

2) Impianti arboreo e/o arbustivo strutturato a boschetto:
   - dovrà avere un'estensione non inferiore al 5% della superficie oggetto dell'assegnazione. La superficie è determinata congiungendo i fusti delle specie arboree o il centro delle specie arbustive;
   - dovrà avere una densità minima di 200 piante ad ettaro.

Ai fini del raggiungimento dell'estensione non inferiore al 5% della superficie oggetto dell'assegnazione, possono essere sommate le superfici di più impianti arborei e/o arbustivi aventi le caratteristiche richieste.

In tutti i casi, l'impianto arboreo e/o arbustivo deve essere realizzato e mantenuto o mantenuto sulla medesima superficie oggetto dell'assegnazione o su una contigua alla stessa. La medesimezza si verifica quando una delle particelle catastali su cui insiste l'impianto arboreo o arbustivo coincide con una delle particelle su cui si realizza l'intervento. La contiguità si verifica quando una delle particelle catastali su cui insiste l'impianto arboreo e/o arbustivo confina con una delle particelle su cui si realizza l'intervento. In tutti i casi, la superfice sulla quale si realizza e si mantiene l'impianto arboreo e/o arbustivo deve essere condotta dall'impresa richiedente alla data del 31 luglio 2018 e mantenuta tale.

L'impianto arboreo e/o arbustivo è gestito, per quanto compatibile e limitatamente agli aspetti selvicolturali, secondo i criteri e le modalità del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (L.R. n. 9/2007, art. 95. Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).

Elenco delle specie arboree

Nome comune	Nome scientifico	Zona di elezione
Acero campestre	*Acer campestre*	Ubiquitario
Carpino bianco	*Carpinus betulus*	Ubiquitario
Ciliegio selvatico	*Prunus avium*	Ubiquitario
Frassino maggiore	*Fraxinus excelsior*	Ubiquitario
Olmo campestre	*Ulmus minor*	Ubiquitario
Orniello	*Fraxinus ornus*	Ubiquitario
Pioppo nero	*Populus nigra*	Ubiquitario
Salice bianco	*Salix alba*	Ubiquitario
Salice cenerino	*Salix cinerea*	Ubiquitario
Betulla	*Betula pendula*	Zone collinari
Tiglio nostrano	*Tilia platyphyllus*	Zone collinari

Nome comune	Nome scientifico	Zona di elezione
Tiglio selvatico	*Tilia cordata*	Zone collinari
Cerro	*Quercus cerris*	Zone collinari / Carso
Rovere	*Quercus petraea*	Zone collinari / Carso
Carpino nero	*Ostrya carpinifolia*	Alta pianura
Roverella	*Quercus pubescens*	Alta pianura
Farnia	*Quercus robur*	Bassa pianura
Frassino ossifillo	*Fraxinus angustifolia*	Bassa pianura
Ontano nero	*Alnus glutinosa*	Bassa pianura
Pado	*Prunus padus*	Bassa pianura
Pioppo bianco	*Populus alba*	Bassa pianura
Ciavardello	*Sorbus torminalis*	Bassa pianura / Zone collinari
Leccio	*Quercus ilex*	Carso

Elenco delle specie arbustive

Nome comune	Nome scientifico	Zona di elezione
Biancospino	*Crataegus monogyna*	Ubiquitario
Caprifoglio rosso	*Lonicera xylosteum*	Ubiquitario
Corniolo	*Cornus mas*	Ubiquitario
Crespino	*Berberis vulgaris*	Ubiquitario
Frangola	*Frangula alnus*	Ubiquitaria
Fusaggine	*Euonymus europaeus*	Ubiquitario
Lantana	*Viburnum lantana*	Ubiquitario
Ligustro	*Ligustrum vulgare*	Ubiquitario
Melastro o Melo selvatico	*Malus sylvestris*	Ubiquitario
Nocciolo	*Corylus avellana*	Ubiquitario
Pero selvatico o Perastro	*Pyrus pyraster*	Ubiquitario
Prugnolo	*Prunus spinosa*	Ubiquitario
Rosa canina	*Rosa canina*	Ubiquitario
Sanguinella	*Cornus sanguinea*	Ubiquitario
Salice rosso	*Salix purpurea*	Ubiquitario
Salicone	*Salix caprea*	Ubiquitario
Sambuco	*Sambucus nigra*	Ubiquitario
Sorbo farinaccio	*Sorbus aria*	Zone collinari
Ginepro	*Juniperus communis*	Alta pianura
Pero corvino	*Amelanchier ovalis*	Alta pianura / Carso
Pallon di Maggio o Palla di neve	*Viburnum opulus*	Bassa pianura
Stafilea	*Staphylea pinnata*	Bassa pianura
Spincervino	*Rhamnus cathartica*	Bassa pianura / Magredi
Salice ripaiolo	*Salix eleagnos*	Magredi
Ranno spinello	*Rhamnus saxatilis*	Magredi / Carso
Scotano	*Cotinus coggygria*	Carso
Sorbo domestico	*Sorbus domestica*	Carso

17_45_1_DDS_DEM CONS_2939_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 13 ottobre 2017, n. 2939

Art. 4 e 4 bis, LR 17/2009 e relativo regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009 di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012 e s.m.i. Sdemanializzazione di beni ubicati in Comune di Socchieve.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
ACCERTATO che con Tipo frazionamento 136235/2015 si è provveduto al censimento dei beni oggetto del presente decreto di sdemanializzazione, ora identificati al catasto terreni sul foglio 18 del Comune di Socchieve con mappali 905 di mq. 14539 - 906 di mq. 4195 - 907 di mq. 924 - 909 di mq. 9 - 910 di mq. 108 e 911 di mq. 135, anche identificato al catasto fabbricati sul foglio 18 mappale 911 nella categoria C/1;
VISTI gli art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 riguardanti la procedura di sdemanializzazione dei beni di demanio idrico regionale e conseguente alienazione dei beni sdemanializzati;
VISTO il Regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. concernente "criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009";
PRESO ATTO che il Sindaco di Socchieve, autorizzato con delibera consiliare n. 35 del 21/10/2016, ha avanzato istanza con nota prot. 5319 del 26/10/2016 per l'acquisizione a titolo gratuito di beni del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione degli stessi catastalmente identificati sul foglio 18 del Comune di Socchieve con mappali 905 di mq. 14539 - 906 di mq. 4195 - 907 di mq. 924 - 909 di mq. 9 - 910 di mq. 108 e 911 di mq. 135, anche identificato al catasto fabbricati sul foglio 18 mappale 911 nella categoria C/1;
VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa del suolo, espresso con nota prot. 11533 del 20/03/2017, con il quale è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica dell'area demaniale in questione;
PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale con nota prot. 8316 del 13/06/2017 ha manifestato l'interesse alla prosecuzione della procedura di sdemanializzazione dei beni in argomento;
VISTA la DGR n. 1815 del 29/09/2017 con la quale è autorizzato il trasferimento a titolo gratuito per finalità di pubblico interesse al Comune di Socchieve, previa sdemanializzazione secondo i criteri di cui alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009", atteso il DPReg. n. 0108 del 18/05/2012 e s.m.i., dei beni identificati sul foglio 18 del Comune di Socchieve con mappali 905 di mq. 14539 - 906 di mq. 4195 - 907 di mq. 924 - 909 di mq. 9 - 910 di mq. 108 e 911 di mq. 135, anche identificato al catasto fabbricati sul foglio 18 mappale 911 nella categoria C/1;
RITENUTO di procedere alla sdemanializzazione dei beni in argomento secondo i criteri di cui alla citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale";
VISTO il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. ;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

1. Sono sdemanializzati - secondo la procedure disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15

ottobre 2009, n. 17 e relativo “Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009” di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. - i beni demaniali catastalmente identificati in Comune di Socchieve come segue:
- catasto terreni - Foglio 18 mappali 905 di mq. 14539 - 906 di mq. 4195 - 907 di mq. 924 - 909 di mq. 9 - 910 di mq. 108 e 911 di mq. 135;
- catasto fabbricati - Foglio 18 mappale 911 categoria C1;
2. I predetti beni saranno intestati a nome di “Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”.
3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l’aggiornamento dell’inventario dei beni demaniali di proprietà dell’Amministrazione regionale.
Trieste, 13 ottobre 2017

PASQUALE

17_45_1_DDS_GEOL_3167_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio geologico 23 ottobre 2017, n. 3167. (Estratto)

RD 1443/1927 - DPR 382/1994. Trasferimento della concessione minerale termale denominata “Sorgente Nuova Kovatsch”, rilasciata con decreto del Ministro Segretario di Stato delle Corporazioni di data 7 settembre 1932, al Comune di Malborghetto Valbruna.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale);

(omissis)

VISTO il decreto del Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni di data 7 settembre 1932 con il quale è stata rilasciata al sig. Kovatsch Tommaso fu Tommaso la concessione in perpetuo dell’acqua minerale solfurea denominata ora ed allora della “Sorgente Nuova Kovatsch” sita in località Bagni di Lusnizza in Comune di Malborghetto Valbruna;
VISTO il decreto del Ministro Segretario di Stato per l’Economia Corporativa di data 16 maggio 1944 con il quale è stata trasferita all’Ente Nazionale per le Tre Venezie la concessione in perpetuo in argomento dell’acqua minerale solfurea della sorgente denominata allora “Nuova” sita in località Bagni di Lusnizza in Comune di Malborghetto Valbruna;
VISTO il decreto del Ministro Segretario di Stato per l’Industria e il Commercio di data 12 marzo 1952 con il quale è stata trasferita all’Amministrazione della Provincia di Gorizia la concessione in perpetuo in argomento dell’acqua minerale solfurea della denominata allora “Sorgente Nuova” sita in località Bagni di Lusnizza in Comune di Malborghetto Valbruna;

(omissis)

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 del d.P.R. 382/1994 e dell’art. 27 del r.d. 1443/1927, la concessione per lo sfruttamento della fonte di acque termali rilasciata con decreto del Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni di data 7 settembre 1932 e denominata “Sorgente Nuova Kovatsch” in località Bagni di Lusnizza nel comune di Malborghetto Valbruna (UD) è trasferita al Comune medesimo con sede in Piazza Palazzo Veneziano n. 1 (UD) Codice Fiscale 84004050302, Partita IVA 01064000308, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del presente decreto.

(omissis)

Trieste, 23 ottobre 2017

FATTOR

17_45_1_DGR_2105_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2017, n. 2105

Modifica allegato 1 alla DGR 1864/2017, recante criteri e modalità di assegnazione delle superfici vitate a Glera ai fini della rivendicazione della DOC Prosecco nel triennio 2017- 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39, comma 3;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1167 del 23 giugno 2017, con cui è stato adottato un provvedimento di adeguamento del limite alle iscrizioni dei vigneti Glera allo schedario viticolo ai fini della rivendicazione della DOC Prosecco per il triennio 2017 - 2020, fino al raggiungimento di 24.450 ettari nel triennio, comprensivi di 1.200 ettari nella campagna viticola 2017/2018, di cui 222 da realizzare in Friuli Venezia Giulia;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1864 del 29 settembre 2017, con cui sono stati adottati i criteri e le modalità di assegnazione mediante bando delle superfici rivendicabili alla DOC "Prosecco" per il triennio 2017 - 2020, in base alle indicazioni fornite dal Consorzio di tutela della Denominazione di origine controllata Prosecco con nota del 4 settembre 2017, n. 077/2017, protocollata al n. 50037 del 5 settembre 2017;

ATTESO che a seguito di ulteriori confronti con il Consorzio medesimo, con la Regione Veneto e con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali del settore in data 13 ottobre 2017, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1864/2017, per quanto riguarda le modalità di impiego delle superfici vitate da assegnare alle aziende richiedenti e le condizioni attributive di punteggio alle medesime aziende;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di modificare, per le motivazioni espresse nelle premesse, l'allegato 1 alla deliberazione n. 1864 del 29 settembre 2017, recante i criteri e le modalità di assegnazione mediante bando delle superfici rivendicabili alla DOC "Prosecco" per il triennio 2017 - 2020, come riportato nell'allegato alla presente deliberazione.

2. Di confermare ogni altra disposizione contenuta nella deliberazione n. n. 1864 del 29 settembre 2017.

3. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO

Modifica dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1864 del 29 settembre 2017, recante criteri e modalità di assegnazione delle superfici vitate a Glera ai fini della rivendicazione della DOC Prosecco nel triennio 2017 – 2020.

1. Il punto 5, dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1864 del 29 settembre 2017 recante criteri e modalità di assegnazione delle superfici vitate a Glera ai fini della rivendicazione della DOC Prosecco nel triennio 2017 – 2020 è sostituito dalla seguente:
«5. L'incremento delle superfici vitate a Glera ai fini della rivendicazione della DOC Prosecco è attuato dalle aziende beneficiarie dell'assegnazione mediante:
a) l'impiego di:
i. validi diritti di reimpianto per la superficie disponibile in portafoglio alla data di presentazione della domanda, da convertire in autorizzazioni;
ii. autorizzazioni al reimpianto in portafoglio alla data di presentazione della domanda, anche derivanti da conversione di diritti di reimpianto;
iii. autorizzazioni all'impianto rilasciate alla data di presentazione della domanda;
iv. autorizzazioni al reimpianto anticipato rilasciate dalla Regione Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda;
b) l'estirpo di un vigneto in conduzione per il successivo reimpianto sulla medesima superficie nella regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23, purché ricadente nell'ambito territoriale della DOC Prosecco, alla data di presentazione della domanda;
c) lo sblocco di superfici in conduzione, già impiantate a Glera e sottoposte a blocco della rivendicazione alla medesima DOC alla data di presentazione della domanda;
d) il sovrainnesto di un vigneto aziendale in conduzione, di età inferiore ai 10 anni alla data di presentazione della domanda.».
2. Al punto 10, dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1864/2017:
- la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) impresa inserita alla data di presentazione della domanda nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, anche in regime di conversione, che applica sull'intera superficie aziendale tecniche di produzione biologiche riconosciute ai sensi delle normative comunitarie. La superficie interessata dall'incremento, inoltre, alla data di realizzazione degli interventi dovrà essere in conduzione biologica e dovrà essere mantenuta tale ovvero, se ancora in conversione, al termine del periodo di conversione, dovrà essere mantenuta in conduzione biologica: (punti 6);»;
- la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) impresa a regime SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata) che possiede l'attestato di conformità agroambientale per la coltura viticola alla data di presentazione della domanda. La superficie interessata dall'incremento, inoltre, dovrà essere certificata a produzione integrata alla data di realizzazione degli interventi e dovrà essere mantenuta tale: (punti 3);».

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_45_1_ADC_AMB ENERPN_NOALOIL EVOLUTIONS+ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2990/AMB , emesso in data 10.10.2017, è stato assentito alla ditta A2P S.r.l. (PN/IPD/3382_1) la concessione per derivare, fino a tutto il 09.10.2047, moduli massimi 35 (pari a l/sec. 3.500), minimi 3,50 (pari a l/sec 350) e medi 28,30 (pari a l/sec 2.830) d' acqua dal fiume Meschio in località Vistorta del comune di Sacile per produrre, sul salto di 1,80 m, la potenza nominale di kW 49,94 da trasformare in energia elettrica.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 3118/AMB , emesso in data 18.10.2017, è stato assentita alla ditta NOALOIL EVOLUTION S.r.l. (PN/IPD/3452_1) la concessione per derivare, fino a tutto il 30.09.2042, moduli massimi 0,03 (pari a l/sec 3,00) e medi 0,0003 (pari a l/sec 0,03) d'acqua, per un quantitativo annuo mediamente non superiore a 900 mc, da falda sotterranea in comune di Zoppola (PN) mediante un pozzo presente sul terreno al foglio 38, mappale 490, per usi potabile, antincendio e autolavaggio, a servizio di un impianto di distribuzione carburanti.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 3119/AMB , emesso in data 18.10.2017, è stato assentita a Fogolin Giacomo (PN/IPD/3508_1) la concessione per derivare, fino a tutto il 08.01.2054, moduli massimi 0,20 (pari a l/sec 20,00) e medi 0,0002 (pari a l/sec 0,02) d'acqua, per un quantitativo annuo mediamente non superiore a 540 mc, da falda sotterranea in comune di San Vito al Tagliamento (PN) mediante un pozzo presente sul terreno al foglio 8, mappale 164, per uso irriguo, per l'irrigazione di soccorso di Ha 00.45.00 coltivati a vigneto.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 3158/AMB , emesso in data 20.10.2017, è stato assentita alla Azienda Agricola Al gelso di Stella Ermenegildo e Meneghel Cecilia (PN/IPD/3380_0) la concessione per derivare, fino a tutto il 30.09.2039, moduli massimi 0,10 (pari a l/sec 10,00) e medi 0,0001 (pari a l/sec 0,10) d'acqua, per un quantitativo annuo mediamente non superiore a 3.000 mc, da falda sotterranea in comune di Budoia (PN) mediante un pozzo presente sul terreno al foglio 21, mappale 493, per usi potabile, zootecnico, igienico a servizio di un' allevamento di bovini.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 3157/AMB , emesso in data 20.10.2017, è stato assentita a Rovere Guido (PN/IPD/3447_1) la concessione per derivare, fino a tutto il 31.05.2045, moduli massimi 0,2967 (pari a l/sec 29,67) e medi 0,001 (pari a l/sec 010) d'acqua, per un quantitativo annuo mediamente non superiore a 2.500 mc, da falda sotterranea in comune di Polcenigo (PN) mediante un pozzo presente sul terreno al foglio 24, mappale 25, per uso irriguo, per l'irrigazione di soccorso di Ha 01.43.22 coltivati a vigneto e seminativo.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 3159/AMB , emesso in data 20.10.2017, è stato assentita alla ditta MOBILCLAN S.p.A. (PN/IPD/1018_1) la concessione per derivare, fino a tutto il 19.10.2047, moduli medi 0,0183 (pari a l/sec 1,83) d'acqua, per un quantitativo annuo mediamente non superiore a 4.000 mc, da falda sotterranea in comune di Valvasone Arzene (PN) mediante un pozzo presente sul terreno al foglio 43, mappale 297, per uso igienico e antincendio, per l'alimentazione degli impianti igienico ed antincendio utilizzati dal concessionario e dalle ditte contermini.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 3120/AMB , emesso in data 18.10.2017, è stata rinnovata a GARLATTI ARRIGO S.a.s. (PN/IPD/858_1) la concessione per derivare, fino a tutto il 11.06.2047, moduli massimi 0,017 (pari a l/sec. 1,70) e medi 0,000027 (pari a l/sec. 0,0027) d'acqua, per un quantitativo annuo mediamente non superiore a 88 mc, per usi potabile e antincendio da falda sotterranea in comune di Fiume Veneto (PN) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio2, mappale 352, a servizio di uno stabilimento di proprietà.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 3121/AMB , emesso in data 18.10.2017, è stata rinnovata a IMMOBILIARE GOLDEN LINE S.r.l. (PN/IPD/2793_2) la concessione per derivare, fino a tutto il 14.03.2047, moduli massimi 0,0133 (pari a l/sec. 1,33) e medi 0,00016 (pari a l/sec. 0,016) d'acqua, per un quantitativo annuo mediamente non superiore a 500 mc, per uso potabile

da falda sotterranea in comune di San Vito al Tagliamento (PN) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio34, mappale 382, a servizio di un immobile di carattere turistico ricettivo.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 3137/AMB , emesso in data 19.10.2017, è stata rinnovata a Della Toffola Giacomo (PN/IPD/1234_2) la concessione per derivare, fino a tutto il 21.05.2056, moduli massimi 0,40 (pari a l/sec. 40,00) e medi 0,002 (pari a l/sec. 0,2) d'acqua, per un quantitativo annuo mediamente non superiore a 2.175mc, per uso irriguo da falda sotterranea in comune di Fontanafredda (PN) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 46, mappale 24, per l'irrigazione di soccorso di una superficie di Ha 01.44.40 di arativo.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 3162/AMB , emesso in data 20.10.2017, è stata rinnovata a COBETON S.r.l. (PN/IPD/2697_1) la concessione per derivare, fino a tutto il 17.05.2047, moduli massimi 0,02 (pari a l/sec. 2,00) e medi 0,0095 (pari a l/sec. 0,95) d'acqua, per un quantitativo annuo mediamente non superiore a 300 mc, per usi potabile ed igienico da falda sotterranea in comune di San Vito al Tagliamento (PN) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 4, mappale 1236, a servizio delle attività d'ufficio del concessionario.

Pordenone, 25 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_45_1_ADC_AMB ENERUD FERINO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16, art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11 e DPR 11.4.2017, n. 077/Pres. Ditta Ferino Piergiorgio.

La Ditta FERINO PIERGIORGIO, con sede in Via Bicinicco, 13 - 33050 Santa Maria la Longa (UD), ha chiesto in data 11/04/2017, la concessione per derivare acqua nella misura massima di moduli 0,10 mediante le seguenti opere di presa:

				Portate (l/s)			
Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Min	Med	Max	Uso specifico
Pz1	Santa Maria la Longa	Fg. 5 Pcn. 589	Presa da falda sotterrranea	-	9,5	9,5	zootecnico

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Sede di Udine, Via Sabbadini 31 - 33100 Udine (UD), per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal giorno 08/12/2017 e pertanto fino al giorno 22/12/2017, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Santa Maria la Longa.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o documenti di cui all' art. 16 della L.R. 7/2000, potranno essere presentate presso il Servizio gestione risorse idriche - Sede di Udine, Via Sabbadini 31 - 33100 Udine (UD) entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblica visione.
La visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 10/01/2018, con ritrovo alle ore 10 presso la sede del Comune di Santa Maria La Longa.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di P.O. P. Ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria amministrativa è geom. Maria Rosa Delli Zotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 12/04/2017, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 16 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_45_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1700/2017 presentato il 25/09/2017
GN 1778/2017 presentato il 05/10/2017
GN 1779/2017 presentato il 05/10/2017
GN 1789/2017 presentato il 09/10/2017
GN 1790/2017 presentato il 09/10/2017
GN 1800/2017 presentato il 09/10/2017
GN 1807/2017 presentato il 09/10/2017
GN 1830/2017 presentato il 10/10/2017
GN 1858/2017 presentato il 11/10/2017
GN 1865/2017 presentato il 11/10/2017
GN 1894/2017 presentato il 12/10/2017
GN 1895/2017 presentato il 12/10/2017
GN 1896/2017 presentato il 12/10/2017
GN 1897/2017 presentato il 12/10/2017
GN 1898/2017 presentato il 13/10/2017
GN 1903/2017 presentato il 13/10/2017
GN 1904/2017 presentato il 13/10/2017
GN 1905/2017 presentato il 13/10/2017
GN 1906/2017 presentato il 16/10/2017
GN 1907/2017 presentato il 16/10/2017
GN 1911/2017 presentato il 17/10/2017
GN 1927/2017 presentato il 17/10/2017
GN 1931/2017 presentato il 17/10/2017
GN 1932/2017 presentato il 17/10/2017
GN 1933/2017 presentato il 17/10/2017
GN 1935/2017 presentato il 18/10/2017
GN 1943/2017 presentato il 18/10/2017
GN 1960/2017 presentato il 20/10/2017
GN 1963/2017 presentato il 20/10/2017
GN 1972/2017 presentato il 23/10/2017

17_45_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1503/2017 presentato il 22/09/2017
GN 1504/2017 presentato il 22/09/2017
GN 1572/2017 presentato il 06/10/2017
GN 1585/2017 presentato il 10/10/2017
GN 1591/2017 presentato il 11/10/2017
GN 1610/2017 presentato il 16/10/2017
GN 1623/2017 presentato il 18/10/2017
GN 1636/2017 presentato il 19/10/2017

17_45_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 3902/2017 presentato il 22/09/2017
GN 3972/2017 presentato il 28/09/2017
GN 4008/2017 presentato il 02/10/2017
GN 4009/2017 presentato il 02/10/2017
GN 4037/2017 presentato il 04/10/2017
GN 4045/2017 presentato il 05/10/2017
GN 4046/2017 presentato il 05/10/2017
GN 4058/2017 presentato il 05/10/2017
GN 4175/2017 presentato il 12/10/2017
GN 4178/2017 presentato il 13/10/2017
GN 4182/2017 presentato il 13/10/2017
GN 4185/2017 presentato il 13/10/2017
GN 4186/2017 presentato il 13/10/2017
GN 4203/2017 presentato il 16/10/2017
GN 4204/2017 presentato il 16/10/2017
GN 4205/2017 presentato il 16/10/2017
GN 4214/2017 presentato il 18/10/2017
GN 4234/2017 presentato il 18/10/2017
GN 4235/2017 presentato il 18/10/2017
GN 4253/2017 presentato il 19/10/2017
GN 4257/2017 presentato il 19/10/2017
GN 4291/2017 presentato il 20/10/2017
GN 4298/2017 presentato il 20/10/2017
GN 4318/2017 presentato il 23/10/2017
GN 4319/2017 presentato il 23/10/2017

17_45_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 3244/2016 presentato il 29/03/2016
GN 4442/2016 presentato il 29/04/2016
GN 6107/2016 presentato il 09/06/2016
GN 7390/2016 presentato il 08/07/2016
GN 7391/2016 presentato il 08/07/2016
GN 7403/2016 presentato il 08/07/2016
GN 7613/2016 presentato il 13/07/2016
GN 7614/2016 presentato il 13/07/2016
GN 7619/2016 presentato il 14/07/2016
GN 7631/2016 presentato il 14/07/2016
GN 7654/2016 presentato il 14/07/2016
GN 7702/2016 presentato il 15/07/2016
GN 7709/2016 presentato il 15/07/2016
GN 7710/2016 presentato il 15/07/2016
GN 7784/2016 presentato il 19/07/2016
GN 7803/2016 presentato il 19/07/2016
GN 7946/2016 presentato il 21/07/2016
GN 8354/2016 presentato il 01/08/2016
GN 8358/2016 presentato il 01/08/2016
GN 8359/2016 presentato il 01/08/2016
GN 8360/2016 presentato il 01/08/2016
GN 8361/2016 presentato il 01/08/2016
GN 8362/2016 presentato il 01/08/2016
GN 8363/2016 presentato il 01/08/2016
GN 8364/2016 presentato il 01/08/2016
GN 8367/2016 presentato il 01/08/2016
GN 8368/2016 presentato il 01/08/2016
GN 8516/2016 presentato il 04/08/2016
GN 8587/2016 presentato il 05/08/2016
GN 9046/2016 presentato il 22/08/2016
GN 9047/2016 presentato il 22/08/2016
GN 10373/2016 presentato il 26/09/2016
GN 10374/2016 presentato il 26/09/2016
GN 10377/2016 presentato il 26/09/2016
GN 10381/2016 presentato il 26/09/2016
GN 10390/2016 presentato il 26/09/2016
GN 10399/2016 presentato il 26/09/2016
GN 10403/2016 presentato il 26/09/2016
GN 10408/2016 presentato il 26/09/2016
GN 10697/2016 presentato il 30/09/2016
GN 11157/2016 presentato il 12/10/2016
GN 11491/2016 presentato il 20/10/2016
GN 11517/2016 presentato il 20/10/2016
GN 11518/2016 presentato il 20/10/2016
GN 11519/2016 presentato il 20/10/2016
GN 11520/2016 presentato il 20/10/2016
GN 12405/2016 presentato il 11/11/2016
GN 12612/2016 presentato il 17/11/2016
GN 13371/2016 presentato il 05/12/2016
GN 13645/2016 presentato il 09/12/2016
GN 13649/2016 presentato il 09/12/2016
GN 13650/2016 presentato il 09/12/2016
GN 13683/2016 presentato il 12/12/2016
GN 13957/2016 presentato il 19/12/2016
GN 14293/2016 presentato il 23/12/2016
GN 14299/2016 presentato il 23/12/2016
GN 14300/2016 presentato il 23/12/2016
GN 14331/2016 presentato il 27/12/2016
GN 14574/2016 presentato il 30/12/2016
GN 14604/2016 presentato il 30/12/2016
GN 14639/2016 presentato il 30/12/2016
GN 114/2017 presentato il 04/01/2017
GN 140/2017 presentato il 05/01/2017
GN 314/2017 presentato il 11/01/2017
GN 318/2017 presentato il 11/01/2017
GN 319/2017 presentato il 11/01/2017
GN 414/2017 presentato il 12/01/2017
GN 798/2017 presentato il 23/01/2017
GN 966/2017 presentato il 25/01/2017
GN 967/2017 presentato il 25/01/2017
GN 969/2017 presentato il 25/01/2017
GN 970/2017 presentato il 25/01/2017
GN 972/2017 presentato il 25/01/2017
GN 973/2017 presentato il 25/01/2017
GN 1003/2017 presentato il 25/01/2017
GN 1011/2017 presentato il 26/01/2017
GN 1403/2017 presentato il 06/02/2017
GN 1411/2017 presentato il 06/02/2017
GN 1412/2017 presentato il 06/02/2017
GN 1419/2017 presentato il 06/02/2017
GN 1534/2017 presentato il 08/02/2017
GN 1817/2017 presentato il 15/02/2017
GN 2260/2017 presentato il 24/02/2017
GN 2514/2017 presentato il 02/03/2017
GN 2630/2017 presentato il 06/03/2017
GN 2901/2017 presentato il 13/03/2017
GN 2942/2017 presentato il 14/03/2017
GN 3691/2017 presentato il 29/03/2017
GN 3859/2017 presentato il 31/03/2017
GN 4426/2017 presentato il 13/04/2017
GN 4440/2017 presentato il 13/04/2017
GN 4776/2017 presentato il 21/04/2017
GN 4777/2017 presentato il 21/04/2017
GN 6209/2017 presentato il 31/05/2017
GN 7115/2017 presentato il 23/06/2017
GN 7360/2017 presentato il 29/06/2017
GN 7371/2017 presentato il 29/06/2017
GN 7603/2017 presentato il 04/07/2017
GN 8034/2017 presentato il 17/07/2017
GN 8644/2017 presentato il 28/07/2017
GN 8645/2017 presentato il 28/07/2017
GN 8651/2017 presentato il 28/07/2017
GN 8655/2017 presentato il 28/07/2017
GN 8658/2017 presentato il 28/07/2017

GN 8837/2017 presentato il 02/08/2017
GN 8851/2017 presentato il 02/08/2017
GN 8852/2017 presentato il 02/08/2017
GN 8853/2017 presentato il 02/08/2017
GN 8855/2017 presentato il 02/08/2017
GN 8858/2017 presentato il 02/08/2017
GN 8859/2017 presentato il 02/08/2017
GN 8860/2017 presentato il 02/08/2017
GN 8861/2017 presentato il 02/08/2017
GN 8862/2017 presentato il 02/08/2017
GN 8920/2017 presentato il 03/08/2017
GN 8928/2017 presentato il 03/08/2017
GN 8929/2017 presentato il 03/08/2017
GN 8930/2017 presentato il 03/08/2017
GN 8931/2017 presentato il 03/08/2017
GN 9215/2017 presentato il 10/08/2017
GN 9218/2017 presentato il 10/08/2017
GN 9224/2017 presentato il 10/08/2017
GN 9230/2017 presentato il 10/08/2017
GN 9231/2017 presentato il 10/08/2017
GN 9287/2017 presentato il 11/08/2017

17_45_1_ACR_CONS MODIFICA 5 REGOLAMENTO_1_TESTO

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Modifiche all'articolo 137 quater del regolamento interno del Consiglio regionale concernente la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali a procedimenti di competenza del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale nella seduta n. 327 del 23 ottobre 2017 ha approvato, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione, le seguenti modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del 6 ottobre 2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione - Supplemento straordinario n. 23 del 4 novembre 2005, successivamente modificato e integrato con deliberazione del 25 ottobre 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione - Supplemento ordinario n. 30 del 12 novembre 2007, con deliberazione del 3 marzo 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 2010, con deliberazione del 24 settembre 2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 16 ottobre 2013, con deliberazione del 29 ottobre 2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 6 novembre 2013, con deliberazione del 25 giugno 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 9 luglio 2014, e, da ultimo, con deliberazione del 17 novembre 2015 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 2 dicembre 2015.

Art. 1 modifiche all'articolo 137 quater

1. All'articolo 137 quater del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevuta una proposta di legge di iniziativa consiliare soggetta, a norma delle leggi vigenti, al parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali, la assegna alla Commissione competente per materia, prescrivendo l'acquisizione del parere. Entro tre giorni dall'assegnazione, almeno tre consiglieri possono chiedere che il parere sia reso con il voto del rappresentante di una o più delle Assemblee di comunità linguistica. Decorso tale termine, il Presidente invia al Consiglio delle autonomie locali la richiesta di parere.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, almeno tre consiglieri possono proporre al Presidente del Consiglio, prima dell'inizio della discussione in Commissione di un progetto di legge, di acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali sul progetto medesimo, specificando se il parere debba essere reso con il voto del rappresentante di una o più delle Assemblee di comunità linguistica. Il parere viene richiesto dal Presidente del Consiglio, salvo che la Commissione consiliare, a maggioranza dei voti rappresentati dai componenti la Commissione ed entro cinque giorni dalla proposta, si pronunci in senso contrario.
3. I pareri di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicati al Presidente del Consiglio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si può prescindere dal parere stesso. Il termine può essere ridotto dal Presidente del Consiglio per motivate ragioni di urgenza; può altresì essere prorogato su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali fino a un massimo di cinque giorni supplementari. Il parere è allegato alla relazione per l'Assemblea.>>;
b) al comma 5 le parole <<, ovvero su richiesta delle Commissioni consiliari,>> sono soppresse.

17_45_1_ACR_CONS MODIFICA 6 REGOLAMENTO_1_TESTO

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
Modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale nella seduta n. 327 del 23 ottobre 2017 ha approvato, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione, le seguenti modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del 6 ottobre 2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione - Supplemento straordinario n. 23 del 4 novembre 2005, successivamente modificato e integrato con deliberazione del 25 ottobre 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione - Supplemento ordinario n. 30 del 12 novembre 2007, con deliberazione del 3 marzo 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 2010, con deliberazione del 24 settembre 2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 16 ottobre 2013, con deliberazione del 29 ottobre 2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 6 novembre 2013, con deliberazione del 25 giugno 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 9 luglio 2014, e, da ultimo, con deliberazione del 17 novembre 2015 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 2 dicembre 2015.

Art. 1 modifica all'articolo 18

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<e supplenza>> sono soppresse.

Art. 2 modifica all'articolo 20 bis

1. Al comma 2 dell'articolo 20 bis del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<nell'albo dei>> sono sostituite dalle seguenti: <<nelle banche dati regionali relative ai>>.

Art. 3 modifica all'articolo 92

1. Al comma 3 dell'articolo 92 del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e che>> sono soppresse.

Art. 4 modifica all'articolo 108

1. Al comma 2 bis dell'articolo 108 del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e>> sono soppresse.

Art. 5 modifica all'articolo 123 bis

1. Al comma 3 dell'articolo 123 bis del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<Sulla relazione di verifica allegata al disegno di legge esprime parere il Comitato di cui all'articolo 41, entro l'inizio dell'esame in I Commissione integrata. Il parere viene allegato alla relazione della Commissione.>> sono soppresse.

Art. 6 abrogazione dell'articolo 129

1. L'articolo 129 del regolamento interno del Consiglio regionale è abrogato.

Art. 7 modifiche all'articolo 150

1. All'articolo 150 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<entro quindici giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro sessanta giorni>>;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che l'interrogante abbia ricevuto la risposta, l'interrogazione, su richiesta dell'interrogante, è iscritta di diritto, per la risposta orale, nella prima seduta della Commissione competente per materia, fermo restando il limite complessivo di cui all'articolo 146, comma 4.>>.

Art. 8 modifiche all'articolo 170

1. Al comma 3 dell'articolo 170 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel secondo periodo le parole <<alla V Commissione permanente, con parere delle Commissioni competenti per materia,>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Commissione permanente competente per materia>>;
b) nel terzo e nel quarto periodo le parole <<V Commissione permanente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Commissione permanente>>.

Art. 9 modifica all'articolo 174 ter

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 174 ter del regolamento interno del Consiglio regionale è

aggiunta la seguente:
<<b bis) degli atti di promovimento di questioni di legittimità costituzionale in via incidentale nei confronti di una legge della Regione;>>.

Art. 10 modifica all'articolo 175

1. Il comma 7 dell'articolo 175 del regolamento interno del Consiglio regionale è abrogato.

Art. 11 modifiche all'articolo 179 bis

1. All'articolo 179 bis del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. A tal fine gli atti consiliari di cui all'articolo 50, i verbali delle sedute pubbliche delle Commissioni consiliari e del Comitato di cui all'articolo 41, nonché i verbali e i resoconti di cui all'articolo 55, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Consiglio, con modalità che ne agevolino la ricerca da parte degli utenti. In deroga a tale obbligo di pubblicazione, il Presidente del Consiglio dispone la non pubblicazione totale o, se sufficiente, parziale, degli atti contenenti dati personali non divulgabili a norma della disciplina a tutela della riservatezza dei dati personali. Gli atti prodotti da soggetti esterni nell'ambito delle procedure di consultazione delle Commissioni sono pubblicati con le modalità di cui al primo periodo, salvo che l'interessato non comunichi il proprio diniego alla pubblicazione. Gli atti di cui al secondo e terzo periodo, se già pubblicati, sono rimossi dal sito ovvero, se ciò risulti sufficiente, restano pubblicati con oscuramento di parte dell'atto, su richiesta del soggetto interessato.>>;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere adottate modalità di applicazione del presente articolo.>>.

Art. 12 norma transitoria

1. La disposizione di cui al quarto periodo del comma 1 bis dell'articolo 179 bis del regolamento interno, come inserito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), si applica anche agli atti già pubblicati nel sito internet del Consiglio regionale prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche.

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

17_45_3_GAR_PROMOTURISMO FVG ASTA TARVISIO_021

PromoTurismo FVG - Trieste

Estratto del bando di gara per la vendita a mezzo di asta pubblica di fabbricato di proprietà, denominato “Ex colonia montana GIL” sito in Comune di Tarvisio (UD), via degli atleti azzurri, ai sensi dell’articolo 6 della LR 57/1974. Terzo avviso.

PromoTurismoFVG, con sede legale in Via Locchi, 19 - 34123 Trieste, C.F. 01218220323, rende noto che intende procedere, ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, a mezzo di asta pubblica con il sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo, all’alienazione dell’immobile e del relativo terreno appartenente al patrimonio disponibile di PromoTurismoFVG sito in comune di Tarvisio (UD), via degli Atleti Azzurri così individuato:

- estremi catastali fabbricati - particelle .329, .649 e 1434, Fg. 5 del C.C. di Tarvisio;
- estremi catastali terreni - particelle 147/1, 152/1 e 152/5, Fg. 5 del C.C. di Tarvisio;

Il valore a base d’asta riferito all’immobile è quello determinato dall’Agenzia delle Entrate ridotto del 10% per il secondo esperimento, oltre al 15% per il presente esperimento, ovvero € 2.512.500,00 (euro duemilioni cinquecentododicimila cinquecento/00).

Si rende noto che saranno a carico dell’acquirente le spese attinenti e conseguenti alla stipula del contratto e tutte le imposte inerenti e conseguenti al trasferimento immobiliare (imposta sul valore aggiunto o imposta di registro, ipotecaria, catastale e imposta di bollo).

NORME DI RIFERIMENTO:

- Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, art. 2, comma 31;
- Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57;
- Codice civile;
- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 (solo nei principi e nelle disposizioni espressamente richiamate).

Per prendere parte alla gara, il soggetto concorrente dovrà far pervenire in un unico plico chiuso e sigillato con sistemi idonei a garantirne l’integrità (esclusa la cera lacca), controfirmato su tutti i lembi di chiusura della busta, tutti gli atti e i documenti, redatti in lingua italiana, prescritti dal Bando a titolo di partecipazione alla gara. Tale plico dovrà recare in modo chiaro, all’esterno, la denominazione, l’indirizzo della sede, l’indirizzo di posta elettronica e l’eventuale P.E.C., i numeri telefonici e di fax, del concorrente (specificare se concorrente singolo/plurisoggettivo), con la seguente dicitura: “OFFERTA PER L’ACQUISTO DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ PromoTurismoFVG, DENOMINATO “EX COLONIA MONTANA GIL” SITO IN COMUNE DI TARVISIO (UD), VIA DEGLI ATLETI AZZURRI”.

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/11/2017, a pena di esclusione.

Il plico chiuso e sigillato come sopra specificato dovrà pervenire per posta raccomandata o assicurata o mediante consegna a mano e dovrà essere indirizzato a PromoTurismoFVG, Divisione Promotur, via Palladio n. 90, 33010 Tavagnacco (UD).

La documentazione completa di riferimento per prendere parte alla gara è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente www.promoturismo.fvg.it (sezione Amministrazione trasparente, sotto sezione - Bandi di gara e contratti - Bandi di gara e avvisi) e sul sito della Regione FVG www.regione.fvg.it (link: bandi e avvisi).

Ai sensi degli articoli 13 e 14 della L.r. 20.3.2000, nr. 7, si precisa quanto segue:

- UFFICIO COMPETENTE IN MERITO AL PROCEDIMENTO:
Direzione generale e amministrazione
- RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA:
Manuel Comis
tel.0431.387193
email manuel.comis@promoturismo.fvg.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
arch. Giuliano Buttazzoni

17_45_3_GAR_PROMOTURISMO FVG ESITO GARA_001

PromoTurismo FVG - Cervignano del Friuli (UD)

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del DLgs. 50/2016 per integrazioni e nuove realizzazioni relative agli impianti di innevamento nei poli turistici invernali della Regione Friuli Venezia Giulia. Lotto 1 - Fornitura di generatori a ventola CIG: 715314954A - Lotto 2 - Fornitura di generatori a lancia - Aste CIG: 71531695CB - Lotto 3 - Fornitura in opera tecnologia di centrale e di pista al nuovo impianto di innevamento Sauris di Sopra CIG: 7153177C63 Avviso relativo ad appalto aggiudicato (art. 73, DLgs. n. 50/2016).

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: PromoTurismoFVG - Direzione generale e Amministrazione - Via Carso, 3 33052 Cervignano del Friuli (UD).
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta.
3. Oggetto: integrazioni e nuove realizzazioni relative agli impianti di innevamento nei poli turistici invernali della Regione Friuli Venezia Giulia:
- Lotto 1 - fornitura di generatori a ventola;
- Lotto 2 - fornitura di generatori a lancia - aste;
- Lotto 3 - fornitura in opera tecnologia di centrale e di pista al nuovo impianto di innevamento Sauris di Sopra.

4. Numero di riferimento alla nomenclatura CPV: 31120000.
5. Data di aggiudicazione definitiva: 20 ottobre 2016
6. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c.3 D.Lgs. n. 50/2016).
7. Numero di offerte ricevute: 2
8. Nome e indirizzo aggiudicatario lotto 1: Technoalpin S.p.A - Via P. Agostini, 2 - 39100 Bolzano
Nome e indirizzo aggiudicatario lotto 2: Technoalpin S.p.A - Via P. Agostini, 2 - 39100 Bolzano
Nome e indirizzo aggiudicatario lotto 3: Demaclenko IT S.r.l. - Via Griesbruck, 14/B - 39043 Chiusa (Bz)
9. Importo di aggiudicazione Lotto 1: Euro 717.569,86 (Iva esclusa)
Importo di aggiudicazione Lotto 2: Euro 527.077,48 (Iva esclusa)
Importo di aggiudicazione Lotto 3: Euro 254.288,00 (Iva esclusa)
10. Data di pubblicazione del bando di gara: 26 luglio 2017
11. Valore del contratto che può essere subappaltato a terzi lotto 3: 27.971,68 (Iva esclusa).
12. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia - Piazza dell'Unità, 2 d'Italia n. 7 - 34121 Trieste - Tel. n. 040/6724711 - Fax n. 040/6724720. Termine di presentazione del ricorso: v. art. 245 del d.lgs. 163/2006.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott. Michele Bregant

17_45_3_AVV_AZ AS3 BILANCIO 2016_002_0_INTESTAZIONE

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-collinare-medio Friuli" - Gemona del Friuli (UD)

Bilancio dell'esercizio 2016.

Pubblicazione ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 19 dicembre 1996, n. 49:

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO 2016
ATTIVO	
A) **IMMOBILIZZAZIONI**	
I ***Immobilizzazioni immateriali***	*127.021*
II ***Immobilizzazioni materiali***	
1) Terreni	435.962
2) Fabbricati	77.953.925
3) Impianti e macchinari	53.176
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.471.417
5) Mobili e arredi	894.515
6) Automezzi	91.111
7) Oggetti d'arte	13.221
8) Altre immobilizzazioni materiali	771.130
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	19.266.146
III ***Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)***	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**102.077.624**
B) **ATTIVO CIRCOLANTE**	
I ***Rimanenze***	997.380
II ***Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)***	48.080.782
III **Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**	0
IV **Disponibilità liquide**	58.111.680
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**107.189.842**
C) **RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**125.740**
TOTALE ATTIVO	**209.393.206**
PASSIVO	
A) **PATRIMONIO NETTO**	
I ***Fondo di dotazione***	1.423.593
II **Finanziamenti per investimenti**	111.904.024
III **Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti**	505.412
IV **Altre riserve**	4.645.862
V **Contributi per ripiani perdite**	0
VI **Utili (perdite) portati a nuovo**	148.620
VII **Utile (Perdita) dell'esercizio**	-8.577.226
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**110.050.285**
B) **FONDI PER RISCHI E ONERI**	**6.763.384**
C) **TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**776.848**
D) **DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)**	**91.799.377**
E) **RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**3.312**
TITALE PASSIVO E NETTO	**209.393.206**
CONTI D'ORDINE	**8.620.466**

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO 2016
RICAVI	
A) **VALORE DELLA PRODUZIONE**	
1 Contributi d'esercizio	310.339.867
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.662.854
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	32.367.109
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	5.746.738
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	4.782.432
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.028.508
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
9 Alri ricavi e proventi	260.272
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**364.187.780**
COSTI	
B) **COSTI DELLA PRODUZIONE**	
1 Acquisto di beni	-40.777.828
2 Acquisti di servizi sanitari	
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	-19.394.909
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	-24.437.072
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-24.262.374
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-2.216.431
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-3.586.836
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-1.150.986
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-54.068.731
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-1.392.449
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-6.469.278
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-441.904
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-2.500.007
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-8.990.679
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-2.469.246
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-16.263.325
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan	-708.942
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-2.217.436
q) Costi per differenziale tariffe TUC	0
3 Acquisti di servizi non sanitari	-31.269.898
4 Manutenzione e riparazione	-6.697.693
5 Godimento di beni di terzi	-2.317.190
6 Costi del personale	
a) Personale dirigente medico	-31.107.562
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-2.909.429
c) Personale comparto ruolo sanitario	-41.294.609
d) Personale dirigente altri ruoli	-1.070.202
e) Personale comparto altri ruoli	-23.648.569
7 Oneri diversi di gestione	-1.052.417
8 Ammortamenti	-7.205.829
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
10 Variazione delle rimanenze	-409.297
11 Accantonamenti	-2.925.327
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**-363.256.455**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	931.325
C) **PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	148
D) **RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	-
E) **PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	- 2.371.033
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- **1.439.560**
Imposte sul reddito dell'esercizio	7.137.666
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- **8.577.226**

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Pier Paolo Benetollo

17_45_3_AVV_COM AZZANO DECIMO 68 PRGC_023

Comune di Azzano Decimo (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 68 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. e ai sensi della L.R. n. 21/2015;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2017 è stata adottata la variante n. 68 al Piano Regolatore Generale Comunale per modifica ambito "S" n°31 del Capoluogo.
Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 21/2015, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 09/11/2017 al 21/12/2017 compresi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 21 dicembre 2017, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Azzano Decimo, 30 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL STERVIZIO:
arch. Stefano Re

17_45_3_AVV_COM CHIUSAFORTE 5 PRPC SELLA NEVEA_013

Comune di Chiusaforte (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona "G2a".

IL TITOLARE DELLA P.O. TECNICA MANUTENTIVA

Visto l'art. 8 della L.R. 21/2015 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 25.10.2017, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 5 al Piano regolatore Particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona "G2a".
Chiusaforte, 26 ottobre 2017

IL TITOLARE DELLA P.O. TECNICA MANUTENTIVA:
p.i. Fabrizio Fuccaro

17_45_3_AVV_COM CHIUSAFORTE 36 PRGC_014

Comune di Chiusaforte (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale di iniziativa pubblica della zona "S1".

IL TITOLARE DELLA P.O. TECNICA MANUTENTIVA

Visto l'art. 8 della L.R. 21/2015 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25.10.2017, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale di iniziativa pubblica della zona "S1".
Chiusaforte, 26 ottobre 2017

IL TITOLARE DELLA P.O. TECNICA MANUTENTIVA:
p.i. Fabrizio Fuccaro

17_45_3_AVV_COM COSEANO DECR 7690 ESPROPRIO_011

Comune di Coseano (UD) - Ufficio per le espropriazioni associato dei Comuni di Coseano e Dignano

Lavori di riqualificazione della viabilità del centro della frazione di Maseris. Decreto di esproprio n. 7960 (art. 23 del DPR 327/01).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È pronunciata a favore di COMUNE DI COSEANO con sede in COSEANO (UD) Largo Municipio 14, Codice Fiscale 00461980302, beneficiario dell'espropriazione, per la causale di cui in oggetto, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti nel Comune di Coseano, autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell'esproprio:

1) Catasto Fabbricati Foglio 2 mappale 392 area urbana Cat. F01 cl. U sup. cat. mq. 520 e Catasto Terreni Foglio 2 mappale 199 incolto produttivo cl U sup. cat. mq. 70 in ditta MASOTTI Cecilia nata a San Daniele del Friuli (UD) il 16.06.1945 Cod. Fisc. MST CCL 45H56 H816F residente a COSEANO (UD) Via San Biagio 17 MASERIS e GRAFFI Claudia nata a Udine (UD) il 28.08.1971 Cod. fisc. GRF CLD 71M68 L483U e residente in TRICESIMO (UD) Via 11 Febbraio n. 44/1, indennità concordata e liquidata pari ad € 59.000,00;

Art. 2 - 4

(omissis)

Coseano, 10 ottobre 2017

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
geom. Andrea Mecchia

17_45_3_AVV_COM DIGNANO DECR 7935 ESPROPRIO_010

Comune di Dignano (UD) - Ufficio per le espropriazioni associato dei Comuni di Coseano e Dignano

Lavori di riqualificazione di piazza Cimolino e Plebiscito nel Capoluogo di Dignano - 2° lotto. Decreto di esproprio (art. 23 del DPR 327/01). Decreto n. 7935 esproprio.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È pronunciata a favore di COMUNE DI DIGNANO con sede in Dignano (UD) Via San Gallo 35, Codice Fiscale 00480500305, beneficiario dell'espropriazione, per la causale di cui in oggetto, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti nel Comune di Dignano, autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell'esproprio:

1) Foglio 14 particella 314 sub 1 Cat. C/1 e sub. 2 Cat. A/3 in ditta MENEGHINI Agnese nata a Dignano (UD) il 17.06.1936 Cod. Fisc. MNG GNS 36H57 D300X residente a DIGNANO (UD) Via Roma, 2 costituzione deposito n. 1294338 di € 148.000,00;

Art. 2 - 4

(omissis)

Coseano, 20 ottobre 2017

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
geom. Andrea Mecchia

17_45_3_AVV_COM DIGNANO DECR 7936 ESPROPRIO_012

Comune di Dignano (UD) - Ufficio per le espropriazioni associato dei Comuni di Coseano e Dignano

Lavori di riqualificazione di piazza Cimolino e Plebiscito nel Capoluogo di Dignano - 2° lotto. Decreto di esproprio (art. 23 del DPR 327/01). Decreto n. 7936 esproprio.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È pronunciata a favore di COMUNE DI DIGNANO con sede in Dignano (UD) Via San Gallo 35, Codice Fiscale 00480500305, beneficiario dell'espropriazione, per la causale di cui in oggetto, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti nel Comune di Dignano, autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell'esproprio:

1) Foglio 14 particella 313 Cat. A/4 e foglio 14 particella 314 sub 3 Cat. C/6 in ditta MENEGHINI Agnese nata a Dignano (UD) il 17.06.1936 Cod. Fisc. MNG GNS 36H57 D300X residente a DIGNANO (UD) Via Roma, 2 costituzione deposito n. 1294338 di € 32.000,00;

Art. 2 - 4

(omissis)

Coseano, 20 ottobre 2017

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
geom. Andrea Mecchia

17_45_3_AVV_COM GORIZIA ORD 30 PAGAMENTO DIRETTO_007

Comune di Gorizia

Lavori di costruzione della strada di collegamento del Ponte VIII agosto con la variante SS 56, di sistemazione degli ingressi in città e del nuovo collegamento della via Trieste con la via Terza Armata - III lotto.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 20 e 26 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni ed integrazioni:

RENDE NOTO

che con Ordinanza n. 30/2017 dd. 24.10.2017 è stato ordinato il pagamento diretto dell'indennità dovuta per l'esproprio di aree destinate alla realizzazione dei lavori in oggetto:

Comune Amministrativo di Gorizia - Comune Censuario di Lucinico:
a) Indennità: €. 112,64
dovuta per l'esproprio. della porzione di mq. 44 della p.c. 735/2 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 1983
a favore di: CESNIK NADA nata a Kal Nad Kanalom (SLO) l'11.07.1950 con ½ i.p. e

LEBAN DUSAN nato a Kal Nad Kanalom (SLO) il 18.12.1943 con ½ i.p.
Gorizia, 24 ottobre 2017

IL DIRIGENTE:
dott. arch. Clara Sgubin

17_45_3_AVV_COM MORTEGLIANO 22 PRGC_004

Comune di Mortegliano (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 22 al PRGC (Piano regolatore generale comunale) "Ferroluce Srl".

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 1 della L.R. 5/2007 e art. 8 della L.R. n. 21/2015 e s.m.i.

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.09.2017, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante di livello comunale n. 22 al P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale) "Ferroluce SRL".
La deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può formulare al Comune osservazioni e opposizioni alla variante sopraccitata, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Mortegliano, 24 ottobre 2017

IL RESPONSABILE:
dott. Pietro Del Zotto

17_45_3_AVV_COM PAULARO 16 PRGC_020

Comune di Paularo (UD) - Servizio urbanistica e gestione del territorio
Avviso di approvazione variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 8 della L.R. 21/2015;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28.09.2017, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 16 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) di Paularo, prendendo atto che non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.
Paularo, 27 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO:
pi Alvio Sandri

17_45_3_AVV_COM SAN QUIRINO 69 PRGC_006

Comune di San Quirino (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 69 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Visto l'art. 17, comma 8 del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5,

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 31.07.2017 esecutiva, è stata approvata la variante n. 69 al Piano regolatore generale comunale, ai sensi dell'art. 17 del regolamento di attuazione della parte urbanistica della L.R. n. 5/2007 e s.m.i..
San Quirino, 25 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA:
geom. Lucia Menotto

17_45_3_AVV_COM UDINE 14 PRGC_005

Comune di Udine - Dipartimento gestione del territorio, delle infrastrutture e dell'ambiente - Unità organizzativa gestione urbanistica
Avviso di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 commi 5 e 6 della L.R. 21/2015.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 d'ord del 16.10.2017 è stata approvata la Variante n. 14 al P.R.G.C. relativa ad area per viabilità e parcheggio tra via Romano Zoffo e via Don Bosco e che con deliberazione della Giunta Comunale n. 295 d'ord. del 25.07.2017 è stata motivatamente sancita la non assoggettabilità alla procedura di VAS della stessa.
Udine, 24 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DELL'U. O. GESTIONE URBANISTICA:
arch. Raffaele Shaurli

17_45_3_AVV_COM UDINE 15 PRGC_003

Comune di Udine - Dipartimento gestione del territorio, delle infrastrutture e dell'ambiente - Unità organizzativa gestione urbanistica
Avviso di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 commi 5 e 6 della L.R. 21/2015.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 d'ord del 16.10.2017 è stata approvata la Variante n. 15 al P.R.G.C. relativa al recupero funzionale della Torre di Santa Maria e che con deliberazione della Giunta Comunale n. 313 d'ord. del 08.08.2017 è stata motivatamente sancita la non assoggettabilità alla procedura di VAS della stessa.
Udine, 24 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DELL'U. O. GESTIONE URBANISTICA:
arch. Raffaele Shaurli

17_45_3_AVV_COM VIVARO PAC CENTRO STORICO DI TESIS_022

Comune di Vivaro (PN)

Avviso relativo all'adozione della variante n. 2 al Piano attuativo comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'articolo 7, comma 7°, del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. 5/2007;

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 20.10.2017, il Comune di Vivaro ha approvato il P.A.C. di iniziativa Pubblica denominato Piano Attuativo Comunale del Centro Storico di Tesis.

Vivaro, 30 ottobre 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
dott.ssa Patrizia Mascellino

17_45_3_AVV_FVG STRADE DISPOSITIVI VARI_017

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Riqualificazione della viabilità dalla SR 177 alla SR 464 - Variante sud di Dignano.

Dispositivi di pagamento dal prot. n. 2003 al prot. n. 2036 del 26/10/2017 e protocolli n. 2038, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2046, 2048, 2050, 2051, 2052, 2053 e 2060 del 26/10/2017 (DPR 327/2001 e s.m.i.)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

VISTO

(omissis)

DISPONE

Il pagamento, a favore degli interessati di seguito elencati e per gli immobili di seguito indicati, a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

(omissis)

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
COSTANTINI FRANCO, nato il 06/06/1947, a Dignano, C.F. CSTFNC47H06D300T, proprietà 1/1, indennità € 19.285,00

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO														
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Provvedimento	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Zona omogenea
17	146	**146**	T	Sem. Arb.	3	00	25	00	2.500	Esproprio	**2.500**		E4
17	262	**651**	T	Sem. Arb.	3	00	00	36	36	Esproprio	**36**		E4
17	262	**653**	T	Sem. Arb.	3	00	00	19	19	Esproprio	**19**		E4
17	327	**659**	T	Sem. Arb.	2	00	13	02	1.302	Esproprio	**1.302**		E4

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
GOSPARINI FILIPPO, nato il 23/06/1981, a San Vito al Tagliamento, C.F. GSPFPP81H23I403Z, proprietà 1/3, indennità € 475,00
GOSPARINI MARCO, nato il 18/09/1977, a San Vito al Tagliamento, C.F. GSPMRC77P18I403Z, proprietà 1/3, indennità € 475,00
TOSI TIZIANA, nata il 22/06/1953, a Valvasone, C.F. TSOTZN53H62L657I, proprietà 1/3, indennità € 475,00
GOSPARINI RENZO, nato il 30/03/1959, a Dignano, C.F. GSPRNZ59C30D300K, affittuario, indennità € 997,50

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Provvedimento	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Zona omogenea
17	100	**646**	T	Sem. Arb.	2	00	00	18	18	Esproprio	**18**		E4
17	100	**648**	T	Sem. Arb.	2	00	01	18	166	Esproprio	**166**		E4
17	489	**661**	T	Sem. Arb.	2	00	01	18	101	Esproprio	**101**		E4

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
VIOLA PIETRO, nato il 22/06/1928, a Dignano, C.F. VLIPTR28H22D300E, proprietà 1/1, indennità € 17.885,00

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Provvedimento	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Zona omogenea
17	149	**715**	T	Vigneto.	U	00	25	55	2.555	Esproprio	**2.555**		E4

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
URBANO BRUNA, nata il 30/03/1950, in Belgio, C.F. RBNBRN50C70Z103F, proprietà 1/1, indennità € 10.960,00.

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Provvedimento	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Zona omogenea
17	151	**151**	T	Bosco C.	2	00	02	20	220	Esproprio	**220**		E4
17	152	**711**	T	Sem. Arb.	2	00	02	92	292	Esproprio	**292**		E4
17	491	**491**	T	Semin.	2	00	16	970	1.670	Esproprio	**1.670**		E4
17	492	**492**	T	Semin.	2	00	00	10	10	Esproprio	**10**		E4

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
SOVRANO CECILIA, nata il 30/04/1984, a Spilimbergo, C.F. SVRCCL84D70I904F, proprietà 1/6, indennità € 75,00
SOVRANO ELISABETTA, nata il 10/04/1978, a San Daniele del Friuli, C.F. SVRLBT78D50H816V, proprietà 1/6, indennità € 75,00
SOVRANO PIETRO, nato il 21/10/1947, a San Daniele del Friuli, C.F. SVRPTR47R21D300U, proprietà 4/6, indennità € 300,00

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Provvedimento	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Zona omogenea
17	451	**713**	T	Sem. Arb.	2	00	00	90	90	Esproprio	**90**		E4

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
D'ANDREA FEDERICO EUGENIO, nato il 17/07/1948, a Spilimbergo, C.F. DNDFRC84L17I904V, proprietà 1/1, indennità € 6.128,50

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Provvedimento	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Zona omogenea
17	97	**644**	T	Semin.	2	00	07	21	721	Esproprio	**721**		E4

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
CIMOLINO FRANCO, nato il 25/09/1952, a Dignano, C.F. CMLFNC52P25D300O, proprietà 1/1, indennità € 1.625,00
GLADICH LUCIA, nata il 19/05/1956, a Buie d'Istria, C.F: GLDLCU56E59B260G, affittuario, indennità € 1.137,50

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Provvedimento	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Zona omogenea
17	519	**704**	T	E.U.		00	03	25	325	Esproprio	**721**		E4

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
CONTESSI ILARIA, nata il 11/11/1979, a Udine, C.F. CNTLRI79S51L483H, proprietà 1/1, indennità € 1.450,00

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Provvedimento	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Zona omogenea
17	493	**717**	T	Sem. Arb.	2	00	02	90	290	Esproprio	**290**		E4

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
CONTESSI MARIO, nato il 04/08/1936, a Gemona del Friuli, C.F. CNTMRA36M04D962X, proprietà 1/1, indennità € 4.620,00

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Provvedimento	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Zona omogenea
17	387	**702**	T	Sem. Arb.	2	00	09	24	924	Esproprio	**924**		E4

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
BERTUZZI MARIA, nata il 11/11/1933, a Dignano, C.F. BTRMRA33S51D300L, usufrutto, indennità € 194,70
MATTERA BARBARA, nata il 29/01/1989, in Bielorussia, C.F. MTTBBR89A69Z139S, nuda proprietà di 1/27 e proprietà di 2/27, indennità € 302,87
MATTERA PAOLO, nato il 05/06/1949, a Barano d'Ischia, C.F. MTTPLA49H05A617V, nuda proprietà di 1/27 e proprietà di 2/27, indennità € 302,87
MATTERA VICTOR, nato il 20/10/1987, in Bielorussia, C.F. MTTVTR87R20Z139H, nuda proprietà di 1/27 e proprietà di 2/27, indennità € 302,87
PERESSINI CARLO, nato il 10/08/1963, a Dignano, C.F. PRSCRL62M10D300X, nuda proprietà di 3/27 e proprietà di 6/27, indennità € 908,60
PERESSINI LORETTA, nata il 11/02/1959, a Moruzzo, C.F. PRSLTT59B51D300K, nuda proprietà di 3/27 e proprietà di 6/27, indennità € 908,60

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Provvedimento	Superficie in asservimento (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Zona omogenea
16	490	**902**	T	Sem. Arb.	2	00	36	85	3.685	Occupaz.		**520**	E4
16	490	**901**	T	Sem. Arb.	2	00	08	85	885	Asservim.		**520**	E4
16	490	**901**	T	Sem. rbA	2	00	08	85	885	Occupaz.		**520**	E4

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
PRESSACCO CINZIA, nata il 10/08/1966, a Spilimbergo, C.F. PRSCNZ66M50I904G, proprietà 360/1000, indennità € 10.331,71
PRESSACCO RENATO, nato il 13/09/1964, a San Daniele del Friuli, C.F. PRSRNT64P13H816E, proprietà 435/1000, indennità € 12.484,15
ZANUTTO CLAUDIA, nata il 16/01/1967, a Spilimbergo, C.F. ZNTCLD67A56I904K, proprietà 205/1000, indennità € 5.883,34

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Provvedimento	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Zona omogenea
16	582	**906**	T	E.U.		00	00	83	83	Asservimento	**83**		E4
6	582		F	F/1		00	15	07	1.507	Deprezzamento fabbricato			

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
BERTOLISSIO MARIA, nata il 08/05/1930, a Dignano, C.F. BRTMRA30E48D300X, proprietà 1/1, indennità € 10.500,00

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Provvedimento	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Zona omogenea
16	72	**867**	T	Semin.	2	00	03	66	366	Esproprio	**366**		E-PT
16	72	**868**	T	Semin.	2	00	06	14	614	Occupaz.		**23**	E-PT
16	73	**869**	T	Sem. Arb.	2	00	08	64	864	Esproprio	**864**		E-PT
16	73	**870**	T	Semin.	2	00	25	16	2.516	Occupaz.		**44**	E-PT

16	673	**871**	T	Prato	3	00	17	590	1.759	Esproprio	**1.759**		E-PT
16	673	**872**	T	Prato	3	00	27	17	2.717	Occupaz.		**267**	E-PT
16	676	**881**	T	Bosco Ceduo	2	00	00	00	11	Esproprio	**11**		E-PT
16	676	**882**	T	Bosco Ceduo	2	00	02	39	239	Occupaz.		**262**	E-PT

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
CIMOLINO ADELIA, nata il 14/02/1945, a Dignano, C.F. CMLDLA45B54D300P, proprietà 7/16, indennità € 2.316,78
CIMOLINO RENZO, nato il 31/08/1948, a Dignano, C.F. CMLRNZ48M31D300C, proprietà 9/16, indennità € 2.978,72

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	**Mappale originario**	**Mappale derivato**	**Fabbricati / Terreni**	**Qualità**	**Classe**	**Ha**	**are**	**ca**	**superficie catastale (mq)**	**Provvedimento**	**Superficie sproprio (mq)**	**Superficie occupazione temporanea (mq)**	**Zona omogenea**
16	71	**865**	T	Semin.	1	00	13	82	1.382	Esproprio	**1.382**		E-PT
16	866	**889**	T	Semin.	1	00	01	31	131	Esproprio	**131**		E-PT
16	866	**890**	T	Semin.	1	00	33	37	3.337	Occupaz.		**26**	E-PT

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
CIMOLINO ANDREA, nato il 02/11/1965, a Dignano, C.F. CMLDNR65S02D300C, nuda proprietà 49/84 (mapp. 861-885), proprietà 35/84 (mapp. 861-885) e 1/2 (mapp. 863-887), indennità € 463,50

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	**Mappale originario**	**Mappale derivato**	**Fabbricati / Terreni**	**Qualità**	**Classe**	**Ha**	**are**	**ca**	**superficie catastale (mq)**	**Provvedimento**	**Superficie sproprio (mq)**	**Superficie occupazione temporanea (mq)**	**Zona omogenea**
16	70	**863**	T	Semin.	1	00	01	77	177	Esproprio	**177**		E-PT
16	864	**887**	T	Semin.	1	00	00	47	47	Esproprio	**47**		E-PT
16	69	**861**	T	Semin.	1	00	00	14	14	Esproprio	**10**		E-PT
16	862	**885**	T	Semin.	1	00	00	10	10	Esproprio	**14**		E-PT

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
PERESSINI NADA, nata il 10/12/1970, a Spilimbergo, C.F. PRSNDA70T50I904X, proprietà 1/2, indennità € 392,00

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Provvedimento	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Zona omogenea
16	70	**863**	T	Semin.	1	00	01	77	177	Esproprio	**177**		E-PT
16	864	**887**	T	Semin.	1	00	00	47	47	Esproprio	**47**		E-PT

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
PERESSINI EMMA, nata il 15/12/1937, a Dignano, C.F. PRSMME37T55D300T, usufrutto 49/84, indennità € 12,50

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Provvedimento	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Zona omogenea
16	69	**861**	T	Semin.	1	00	00	14	14	Esproprio	**10**		E-PT
16	862	**885**	T	Semin.	1	00	00	10	10	Esproprio	**14**		E-PT

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
DI STEFANO MAURO, nato il 22/08/1972, a Udine, C.F. DSTMRA72M22L483I, proprietà 1/1, indennità € 31,50

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Provvedimento	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Zona omogenea
16	51	**879**	T	Prato	3	00	00	09	9	Esproprio	**9**		E-PT

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
BERTO ROBERTO, nato il 10/09/1940, a Dignano, C.F. BRTRRT40P10D300W, proprietà 1/1, indennità € 1.634,50

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Provvedimento	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Zona omogenea
16	50	**877**	T	Semin. Arb.	2	00	04	67	467	Esproprio	**467**		E-PT

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
BARBIERI GENTILE, nata il 13/11/1940, a Dignano, C.F. BRBGTL40S53D300O, proprietà 96/108, indennità € 14.535,11
TOMADINI CATERINA, nata il 20/11/1962, a San Daniele del Friuli, C.F. TMDCRN62S60H816E, proprietà 4/108, indennità € 605,63
TOMADINI GIANLUCA, nato il 26/06/1974, a Spilimbergo, C.F. TMDGLC74H26I904I, proprietà 4/108, indennità € 605,63
TOMADINI MARINA, nata il 08/02/1966, a Spilimbergo, C.F. TMDCRN66B48I904S, proprietà 4/108, indennità € 605,63

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Provvedimento	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Zona omogenea
16	66	**859**	T	Semin.	2	00	04	26	426	Esproprio	**426**		E-PT
16	64	**64**	T	Semin.	2	00	05	50	550	Esproprio	**550**		E-PT
16	62	**62**	T	Semin.	2	00	12	00	1.200	Esproprio	**1.200**		E-PT
16	22	**873**	T	Sem. Arb.	1	00	04	64	464	Esproprio	**464**		E-PT
16	860	**883**	T	Semin.	2	00	01	73	173	Esproprio	**173**		E-PT
16	22	**874**	T	Sem. Arb.	1	00	54	96	5.496	Svalutazione	**5.496**		E-PT
16	860	**884**	T	Semin.	2	00	20	21	2.021	Svalutazione	**2.021**		E-PT

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
CIMOLINO SIMONETTA, nata il 20/12/1967, a Udine, C.F. CMLSNT67T70L483B, proprietà 1/1, indennità € 90.078,50

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Provvedimento	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Zona omogenea
16	462	**855**	T	Sem. Arb.	1	00	95	92	9.592	Esproprio	**9.592**		E-PT

16	63	**857**	T	Semin.	2	00	00	20	20	Esproprio	**20**		E-PT
16	492	**854**	T	Sem. Arb.	1	01	41	35	14.135	Occupazione		**582**	E-PT
16	63	**858**	T	Semin.	2	00	03	50	350	Occupazione		**36**	E-PT
16	492	**856**	T	Sem. Arb.	1	01	57	27	15.727	Svalutazione			E-PT
16	492	**854**	T	Sem. Arb.	1	01	41	35	14.135	Svalutazione			E-PT

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
COMINOTTO GIANNI, nato il 08/04/1967, a Spilimbergo, C.F. CMNGNN67D08I904G, proprietà 1/3 (mapp. 667) e 1/1 (mapp. 669 e 671), indennità € 828,33

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	**Mappale originario**	**Mappale derivato**	**Fabbricati / Terreni**	**Qualità**	**Classe**	**Ha**	**are**	**ca**	**superficie catastale (mq)**	**Provvedimento**	**Superficie sproprio (mq)**	**Superficie occupazione temporanea (mq)**	**Zona omogenea**
17	55	**667**	T	Semin.	2	00	00	17	17	Esproprio	**17**		E4
17	54	**669**	T	Semin.	2	00	00	57	17	Esproprio	**57**		E4
17	53	**671**	T	Semin.	2	00	01	03	103	Esproprio	**103**		E4

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
CIMOLINO LUCIANO, nato il 19/11/1950, a Dignano, C.F. CMNLCN50S17D300U, proprietà 1/3, indennità € 28,33
COMINOTTO MARIA, nata il 12/03/1954, a Dignano, C.F. CMNMRA54B52D300R, proprietà 1/3, indennità € 28,33

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	**Mappale originario**	**Mappale derivato**	**Fabbricati / Terreni**	**Qualità**	**Classe**	**Ha**	**are**	**ca**	**superficie catastale (mq)**	**Provvedimento**	**Superficie sproprio (mq)**	**Superficie occupazione temporanea (mq)**	**Zona omogenea**
17	55	**667**	T	Semin.	2	00	00	17	17	Esproprio	**17**		E4

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
BERTOLI MAURIZIO, nato il 11/07/1960, a Spilimbergo, C.F. BRTMRZ60L11I904E, proprietà 1/4, indennità € 182,50
BERTOLI VALENTINO, nato il 22/04/1969, a Spilimbergo, C.F. BRTVNT69D22I904L, proprietà 1/4, indennità € 182,50
NONIS VILMA, nata il 17/11/1933, a Sequals, C.F. NNSVLM33S57I621V, proprietà 2/4, indennità € 365,00

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Provvedimento	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Zona omogenea
17	88	**663**	T	Semin. Arb.	3	00	00	67	67	Esproprio	**67**		D2H2
17	87	**665**	T	Semin.	3	00	00	06	6	Esproprio	**6**		D2H2

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
PITTOLO FILOMENA, nata il 29/04/1933, a Dignano, C.F. PTTFMN33D69D300X, proprietà 1/1, indennità € 2.264,40

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Provvedimento	Superficie in asservimento (mq)	Superficie occupazione temporanea o asservimento (mq)	Zona omogenea
16	99	**903**	T	Sem. Arb.	2	00	01	77	177	Esproprio	**177**		E4
16	99	**905**	T	Sem. Arb.	2	00	18	55	1.855	Occupaz.		**648**	E4
16	99	**904**	T	Sem. Arb.	2	00	04	18	418	Asservim.		**418**	E4
16	99	**904**	T	Sem. rbA	2	00	04	18	418	Occupaz.		**418**	E4

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
DI MARCO EZIO, nato il 10/07/1940, a Dignano, C.F. DMRZEI40L10B300R, proprietà 1/2, indennità € 885,50
DI MARCO LIDIA, nata il 09/02/1930, a Dignano, C.F. DMRLDI30B49D300S, proprietà 1/2, indennità € 885,50

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Provvedimento	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Zona omogenea
16	49	**875**	T	Semin. Arb.	2	00	05	06	506	Esproprio	**506**		E-PT

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
BERTOLISSIO ANGELO, nato il 02/07/1934, a Dignano, C.F. BRTNGL34L02D300X, proprietà 1/1, indennità € 8.850,00

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	**Mappale originario**	**Mappale derivato**	**Fabbricati / Terreni**	**Qualità**	**Classe**	**Ha**	**are**	**ca**	**superficie catastale (mq)**	**Provvedimento**	**Superficie sproprio (mq)**	**Superficie occupazione temporanea (mq)**	**Zona omogenea**
17	50	**675**	T	Semin. Arb.	2	00	15	30	1.530	Esproprio	**1.530**		E4
17	51	**673**	T	Semin.	2	00	02	40	240	Esproprio	**240**		E4

(omissis)

A detti pagamenti si provvederà con i fondi di cui al Decreto n. INF/4478/VS.1.0.20 dd. 31.10.2014.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 commi 7 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione, se non saranno proposte opposizioni di terzi.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

17_45_3_CNC_AZ AS2 SORTEGGIO CONCORSI VARI_008

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa friulana-isontina" - Gorizia

Pubblicazione data sorteggio componenti commissioni concorsi pubblici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 del DPR 10.12.1997, n.483, si rende noto che in data 22 dicembre 2017, con inizio alle ore 9.00, presso la sede dell'A.A.S. n.2 "Bassa Friulana-Isontina" - SOC Risorse Umane - Palmanova, fraz. Jalmicco - via Natisone, si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici:
- n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di medicina interna, indetto con decreto n.504 dd 20.09.2017
- n. 5 posti di dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione, indetto con decreto n.544 dd 4.10.2017.

IL DIRETTORE SC RISORSE UMANE:
dott. ssa Melissa Casarin

17_45_3_CNC_AZ AS5 CONCORSO PEDIATRIA_015

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di 3 Dirigenti medici - disciplina pediatria.

Si rende noto che, in esecuzione del decreto n. 700 del 19.10.2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
tre posti di dirigente medico di pediatria
Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Medici
Area: Area medica e delle specialità mediche
Disciplina: Pediatria

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, così come successivamente modificato ed integrato, dal D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e dal Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001.
Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10.12.1997, n. 483, dal D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 e s.m.i., dal D.M. 30.01.1998 e dal D.M. 31.01.1998, come successivamente modificati ed integrati.
Quest'Amministrazione garantisce la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'art. 7, comma 1, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e dal D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Il presente bando di concorso è emanato tenendo conto di quanto previsto in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri soggetti aventi diritto.
Si precisa si è ottemperato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 34bis del D. Lgs n. 165/2001 relative alla comunicazione alla Provincia competente per territorio dei dati relativi alla procedura di assunzione.
Si applicano le disposizioni previste dalla Legge 15.05.1997, n. 127 e s.m.i., e dalle successive circolari ministeriali applicative.
Si applicano altresì le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e all'art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183.
In materia di trattamento dei dati personali, si applica il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Sono di seguito riportati:
- i requisiti generali di ammissione (art. 1 D.P.R. 483/1997) e le modalità di espletamento del concorso, nella sezione successiva sulla normativa generale dei concorsi.
- i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (art. 24 D.P.R. 483/1997), nella prima parte.

Requisiti generali di ammissione

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi

dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 6 agosto 2013;
2. idoneità fisica all'impiego. L'accertamento è effettuato dall'Azienda prima dell'immissione in servizio.
3. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
4. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati destituiti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
5. avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
Per i familiari di un cittadino di stato membro dell'Unione Europea non avente cittadinanza di uno stato membro:
- di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
per i cittadini di Paesi Terzi:
- di essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
ovvero
- di essere titolari dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

Requisiti specifici di ammissione

1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
3. Specializzazione nella disciplina Pediatria, o in disciplina equipollente (D.M. 30.1.1998) o affine (D.M. 31.01.1998).

E' esentato dal requisito della specializzazione il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/10.12.1997 (1° febbraio 1998), presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere nella medesima disciplina del concorso (art. 56, comma 2 del D.P.R. 483/1997).
Coloro i quali rientrano in questa categoria, dovranno allegare alla domanda autocertificazione di prestare servizio di ruolo nella disciplina oggetto del presente avviso.
Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici e Chirurghi: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi Terzi consente la partecipazione alle pubbliche selezioni, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Tali titoli dovranno essere unicamente autocertificati, ai sensi dell'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, nei modi di cui all'art. 46 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nel contesto della domanda il cui al fac-simile è allegato al presente bando).

Prove d'esame

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza della lingua inglese.

Normativa generale dei concorsi

1. domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:
a. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761 o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dal D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 06.08.2013;
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d. eventuali condanne penali riportate;

e. il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il posto a concorso;
f. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985);
g. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h. i titoli che danno diritto a preferenza;
i. il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a.
j. il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi di mancato godimento e inoltre di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174).
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. A tal fine, gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.
A chi ha titolo a riserva di posti si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del D.P.R. 487/1994. Coloro che intendono avvalersi della suddetta riserva devono dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena l'esclusione dal beneficio.
Le mancate dichiarazioni relative alle lettere d. e g. verranno considerate rispettivamente come il non aver riportato condanne penali e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
L'omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che la sussistenza del medesimo requisito non risulti esplicitamente da altro idoneo documento probatorio allegato.
La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere datata e firmata dal candidato. La mancanza della sottoscrizione in forma autografa della medesima costituisce motivo di esclusione.
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le dichiarazione rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto D.P.R.-

2. documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
- quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33, ai sensi della L. 24.11.2000, n. 340, in nessun caso rimborsabile, con le seguenti possibili modalità di pagamento:
a) vaglia postale o versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Unicredit S.p.A., Via Mazzini, 3 - 33170 Pordenone - IBAN IT31G0200812510000104095551
b) versamento su c.c. postale n. 12679593 (IBAN IT06H0760112500000012679593) (inserire nello spazio della causale il concorso a cui il versamento si riferisce)
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un valido documento di identità personale,
nonché le dichiarazioni sostitutive del possesso di titoli che ritengono possano essere oggetto di valutazione da parte della Commissione ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi:
- curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno altresì indicate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Il curriculum formativo e professionale, per essere valutabile nei suoi contenuti, deve essere redatto con finalità di autocertificazione alla stregua delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà; in caso contrario ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
I candidati in servizio di ruolo presso le UU.LL.SS. e le Aziende Ospedaliere, esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto (art. 56, comma 2 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483), dovranno autocertificare l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.
La specializzazione, se conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/1991 o del D. Lgs. 368/1999, anche se

fatta valere come requisito di ammissione, è valutabile secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia: a tal fine l'autocertificazione relativa deve riportare gli estremi normativi citati, la durata legale del corso e la data di conseguimento. In mancanza di tali informazioni non verrà attribuito tale punteggio.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati presso le Unità Sanitarie Locali, le Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende Ospedaliere, deve essere evidenziato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'autocertificazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Saranno valutati esclusivamente i servizi autocertificati (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) con l'indicazione esatta della denominazione dell'Ente o Struttura o Azienda presso cui essi sono stati prestati.
Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) le relative autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di servizio devono riportare: il tipo dl attività svolta, la sua durata oltre che l'orario di attività settimanale.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nell' autocertificazione.
I servizi prestati all'estero dovranno essere attestati dal candidato secondo i criteri di cui all'art. 23 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483. I servizi svolti all'estero nel profilo professionale oggetto del concorso, presso strutture sanitarie pubbliche p private senza scopo di lucro, o nell'ambito della cooperazione internazionale dell'Italia con Paesi in via di sviluppo (Legge n. 49/1987), o presso organismi internazionali, per essere oggetto di valutazione, devono avere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il necessario riconoscimento da parte delle Autorità competenti (Legge 735/1960 e s.m.i.). Nel qual caso indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere attestati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Le eventuali casistiche devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa della Unità Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme all'originale, ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

- Eventuali Pubblicazioni. Per essere oggetto di valutazione, le pubblicazioni devono essere edite a stampa, elencate in apposito elenco numerato, ed allegate integralmente in originale o in fotocopia, la cui corrispondenza all'originale viene dichiarata nel contesto della domanda di ammissione. Non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
- Elenco firmato, redatto in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente e con corrispondente numerazione riportata sui documenti e titoli.

2.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione

Dall'1 gennaio 2012, ai sensi della dell'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183 "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47".
Conseguentemente, dalla medesima data, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettare o richiedere tali certificazioni. Le stesse sono, pertanto, obbligatoriamente sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Non verrà pertanto preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni ed allegate alla domanda.
Tutte le certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, quindi, sono sempre sostituite dalle:
- dichiarazioni sostitutive di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad es. stato famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.) o
- dichiarazioni sostitutive dell' atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti, qualità personali non compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad es. borse di studio; attività di servizio; frequenza corsi di formazione ed aggiornamento; partecipazione a convegni, congressi, seminari; conformità all'originale di pubblicazioni ecc.)

Si precisa che non possono essere autocertificati i certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva, che può essere resa negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, deve contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, richiede una delle seguenti forme:

- deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione

oppure

- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente all'istanza di partecipazione e a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.
La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione. In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed inequivocabile:
a) per i servizi resi presso datori di lavoro pubblici o privati:
- l'esatta denominazione dell'Azienda, pubblica o privata, presso la quale il servizio è stato prestato con indicazione, in caso di Azienda privata, se trattasi di struttura convenzionata o accreditata
- il profilo professionale/posizione funzionale, la disciplina di inquadramento e l'Unità Operativa/Servizio di assegnazione;
- il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/definito, continuativo od occasionale, impegno ridotto e relativo regime orario, libero professionale ecc.);
- le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- l'impegno orario settimanale e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili allo valutazione (tipologia dell'attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario ecc.);
- non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici (ad esempio il servizio reso con funzioni superiori, incarico di Responsabile di Struttura Semplice).
- per i servizi prestati presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere dichiarato, mediante dichiarazione sostitutiva, se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
- in caso di interruzione del rapporto di lavoro il candidato dovrà indicarne esattamente le cause (dimissioni, licenziamento, termine incarico ecc.);
b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;
d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: può essere presentata dal candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, una copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità agli originali.
Ai sensi dell'art. 15, 1° comma, lett. c) della legge 12/11/2011, n 183, "le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato "
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titoli che il candidato intende produrre e sopra riportati: l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione dei titolo autocertificato.
Si rammenta, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 43 (Accertamento d'Ufficio) del DPR 445/2000).

3. modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo l'allegato schema, debitamente sottoscritte, a pena di nullità, e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone, dovranno pervenire entro il termine perentorio indicato nel frontespizio del presente bando (30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi e Avvisi).

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
Le domande, unitamente a tutta la documentazione allegata, andranno prodotte in busta chiusa, con indicazione esterna sulla busta della dicitura "partecipazione a pubblico concorso per l'assunzione, a tempo indeterminato, di dirigenti medici di pediatria".
Le domande e la documentazione allegata devono essere presentate:
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo - terzo piano - sede centrale di Via della Vecchia Ceramica, 1 in Pordenone, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00;
ovvero
- a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento (che deve essere stampigliato sulla busta) purché spedite entro il temine di scadenza; a tal fine fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante;
ovvero
- tramite invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) aas5.protgen@certsanita.fvg.it secondo quanto previsto dall'art. 65 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Si fa presente che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 23.59 del giorno di scadenza dell'avviso.
Si precisa, altresì, che qualora il candidato dichiari nella domanda l'indirizzo PEC, lo stesso potrà essere utilizzato dall'Amministrazione per ogni comunicazione relativa al presente concorso.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
L'Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno, del pari, imputabili all'Azienda eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Il candidato ha l'onere di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
Per quanto concerne le procedure concorsuali, fino alla nomina nel posto del vincitore, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

4. ammissione candidati - regolarizzazione della domanda

L'ammissione alla selezione è disposta con atto della S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato.
In sede di esame della documentazione - e al solo fine dell'ammissione dei candidati - è consentita la regolarizzazione della domanda.
In tale senso, qualora si riscontrino delle irregolarità formali e/o delle omissioni non sostanziali, sarà data al candidato la possibilità di sanare l'imperfezione rilevata mediante invio della documentazione integrativa, entro 7 gg dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'esclusione del candidato dal concorso.

5. esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dal competente Ufficio, e viene notificata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso, tramite PEC, per i possessori di casella di posta certificata, o raccomandata a.r.

6. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Ufficio nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente (D.P.R. 483/1997 e s.m.i.)
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle ore 9.30 del decimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato - Ufficio Concorsi - 4° Piano, sede legale dell'Azienda, via Vecchia Ceramica n. 1, Pordenone. Qualora detto giorno fosse festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, stessa ora e sede.

7. convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritta e pratica sarà pubblicato sui siti aziendali www.aopn.sanita.fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it , nella sezione "Concorsi" non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà pure comunicato agli stessi, tramite PEC o con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle

prove.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Le prove concorsuali, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 483/1997, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.

8. punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997 agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e in particolare all'art. 27.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:
a) titoli di carriera: 10 punti;
b) titoli accademici e di studio: 3 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

9. valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

10. formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine del colloquio, formula la graduatoria generale dei candidati, secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e s.m.i.
In ottemperanza all'art. 3, comma 7, della Legge 127/1997, così come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16.06.1998, n. 191, sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia. Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, sarà preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria sarà trasmessa al Responsabile della Struttura Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato, competente per materia, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti, la approva con proprio provvedimento.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
L'efficacia della stessa è fissata in anni tre dalla data di pubblicazione.
Ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, la graduatoria che esiterà dalla presente procedura concorsuale potrà essere utilizzata da altre Pubbliche Amministrazioni.
Si precisa al proposito che, nel caso il candidato manifesti il consenso alla comunicazione:
- in caso di rinuncia all'incarico conferito da altra amministrazione, che è stata autorizzata ad utilizzare la nostra graduatoria, rimarrà utilmente collocato in graduatoria per eventuali incarichi da parte della scrivente Azienda, titolare della graduatoria;
- in caso di accettazione di incarico proposto da altra amministrazione, che è stata autorizzata ad utilizzare la nostra graduatoria, perderà la posizione (diritto) per eventuali incarichi, da altra e dalla scrivente Amministrazione, titolare della graduatoria.

11. adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.
L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12. costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a. tipologia del rapporto di lavoro;
b. data di presa di servizio;
c. qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;
d. durata del periodo di prova,
e. sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.
L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.
13. decadenza dall'impiego
Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del Direttore Generale.
14. periodo di prova
Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.
Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal medesimo C.C.N.L.-
15. trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'A.A.S. n. 5 - Ufficio Concorsi - per le finalità di gestione della procedura concorsuale, e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa sopra citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché - ancora - quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
La presentazione della domanda, da parte del candidato, implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso/concorso, pertanto, il candidato, nel testo della domanda di partecipazione all'avviso/concorso, dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati.
Il candidato, inoltre, sempre nel testo della domanda, sarà tenuto preventivamente a manifestare, o negare, il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali nell'eventualità di utilizzo della graduatoria, che esiterà dalla presente procedura selettiva, da parte di altre Pubbliche Amministrazioni.
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione: nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
16. norme di salvaguardia
Ferma la facoltà dell'Azienda di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare la procedura stessa, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.
Per quanto non previsto dal bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in vigore.

La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti ai pubblici concorsi per l'assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
Avverso questo bando è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

INFORMAZIONI:
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, alla S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato - Ufficio concorsi (quarto piano - stanze nn. 405-404 e 403) - dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone (tel.: 0434 369619-737-620-877).
Siti Internet: www.aopn.sanita.fvg.it - www.ass6.sanita.fvg.it .

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Giorgio Simon

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)

AL DIRETTORE GENERALE
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5
"Friuli Occidentale"
Via della Vecchia Ceramica, 1- 33170 P O R D E N O N E

Il / La sottoscritt _ ____

C H I E D E

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di tre Dirigenti Medici di pediatria - con scadenza _____________________________.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dai benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (D.P.R. 445/2000, artt. 75 e 76)

d i c h i a r a

1) di essere nat… a ………………………………………………………………………………………. il ……………………………………………;
2) di essere residente a ....…………………………….…… (Prov......), Via ..…………….................... n. ....;
3) di possedere il seguente codice fiscale: ……………………………………………………………………………………………….;
4) di essere in possesso della cittadinanza ……………………………………………………………………………………………………(a)

PER I CITTADINI ITALIANI:
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....
ovvero di non essere iscritto/di essere stato cancellato (b) dalle liste elettorali per il seguente motivo: ....…………………..………...
PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:
di godere dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

PER I FAMILIARI DI UN CITTADINO DI STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO:
di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

PER I CITTADINI DI PAESI TERZI
di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
ovvero
di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

5) di non avere mai riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato (e/o patteggiamento) per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale (c), e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure preventive, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non avere procedimenti penali in corso (d) ……..
6) in riferimento a quanto previsto per l'attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (e), di non aver riportato condanne per taluno dei reati previsti dal codice penale, ovvero di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:

- Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita il …….…………….......... presso ………………………………………………
………... con abilitazione alla professione medico chirurgica conseguita il (o sessione) .…………………..…….. presso ……………………………………………………………………………….;

- Specializzazione in ……………………………………………………………………… conseguita il ……………………….. presso ...…………………………..., ai sensi del D. Lgs. .... durata legale del corso anni ……………………………..;
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine ………………………………………………………………………………………. della Provincia di .....………..…………………………….... al n. …………...... dal ………………………………….……..;

8) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i nati entro il 1985): ....…………..……..……………....................;

9) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ……………………………………………………….. (f);

10) di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio, per il seguente motivo: ……………………………………………………………………………………………….. (*allegare documentazione probatoria)*

11) di aver diritto alla riserva di posti, ai sensi del dettato normativo *ex* ………………………………, e di essere attualmente iscritto nelle liste del collocamento mirato di ……...…………………………. (*allegare documentazione probatoria)*;

12) - di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali *ex* D. Lgs. 196/2003, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti;
    - di ☐ manifestare ☐ negare il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali nella eventualità di utilizzo della graduatoria da parte di altre Pubbliche Amministrazioni;

13) che tutte le fotocopie allegate ed elencate nell'apposito elenco sono conformi agli originali;

14) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

15) di necessitare, per l'espletamento della prova, dell'ausilio di …………………………………………………………………… come da verbale di data ……………………… rilasciato dalla commissione per l'accertamento dell'handicap istituita presso l'Azienda ……………………………………………..…………………………………………………………. (g);

16) che l'indirizzo, e/o l'indirizzo e-mail – con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

    dott. …...............................…………………….........................

    via/piazza…...….........................…… n…….. telefono n. …..............................…

    cap. n. …........... città ....………………………….…

    E-mail ……………………………………………………….......................…… P.E.C…………………………………..…………………………….

    (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

    Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

    Data ....-

    Firma..

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;
(b) cancellare la dizione che non interessa e completare eventualmente la parte che interessa;
(c) i reati disciplinati dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale sono i delitti contro la pubblica amministrazione;
(d) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
(e) D. Lgs. 04.03.2014, n. 39 "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI*";
(f) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito – a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/**disciplina di inquadramento** e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
(g) da compilare solamente da parte dei destinatari della legge n. 104/1992.

☐ **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

☐ **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

....l.... sottoscritt.... ....
nat .... a ....(prov.......) il ....
residente a ....(prov.......), via ....n. ......
valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e della L. 12/11/2011 n. 183, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che stabilisce "*chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia*" e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

D I C H I A R A

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

☐ *Allega copia del documento d'identità* ....
(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi)

....
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE ....
(firma per esteso e leggibile)

ARTICOLO 46 DPR N .445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.*
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

ARTICOLO 47 DPR N. 445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

ARTICOLO 19 DPR N. 445/2000 - *MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE.*

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

17_45_3_CNC_AZ AS5 GRADUATORIA CONCORSO MEDICINA URGENZA_018

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Pordenone

Graduatoria di merito di concorso pubblico, per titoli ed esami.

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 483/1997, si rende noto la graduatoria del seguente concorso pubblico: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 6 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, il cui esito è stato approvato con determinazione n. 1948 del 25.10.2017:

1 ROSSO Alessia p. 75,954/100,00
2 MARINO Giampiero p. 74,372/100,00

IL DIRIGENTE DELEGATO GESTIONE E SVILUPPO
PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO:
dr.ssa Franca Bruna

17_45_3_CNC_AZ SUIUD CONCORSO BIOLOGO_019

Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente biologo di patologia clinica.

In attuazione al decreto n. 931 del 25.10.2017, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno dei seguenti posti, vacanti nella vigente dotazione organica:
- ruolo sanitario
- profilo professionale: biologi
- posizione funzionale: **dirigente biologo**
- disciplina: patologia clinica
- area della medicina diagnostica e dei servizi
- **posti n. 2**

1. requisiti per l'ammissione al concorso
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, o cittadinanza di paesi terzi ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
b) età non inferiore agli anni 18
c) laurea specialistica/magistrale in Scienze Biologiche afferenti alle classi 6/S o LM-6, ovvero diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Scienze Biologiche o Biologia, ovvero laurea specialistica/magistrale in Biotecnologie agrarie afferenti alle classi 7/S o LM-7 (D.M. 11 novembre 2011), ovvero laurea specialistica/magistrale in Biotecnologie industriali afferenti alle classi 8/S o LM-8 (D.I. 15 gennaio 2013), ovvero laurea specialistica/magistrale in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche afferenti alle classi 9/S o LM-9 (D.I. 28 giugno 2011). E' compito dell'Ateneo che ha conferito la laurea specialistica/magistrale rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato attestante che il titolo posseduto ha i requisiti curriculari richiesti dai sopracitati Decreti da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea specialistica/magistrale. In questo caso i candidati devono specificare il possesso del certificato nel campo note della sezione "Titoli accademici e di studio" del modulo online e consegnarlo assieme alla domanda (vedi punti 2 e 3 bando).
d) abilitazione all'esercizio della professione di biologo;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine;
f) iscrizione all'albo dell'Ordine professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai

concorsi presso le U.s.l. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza (Il candidato che si trovi nella condizione menzionata è tenuto a compilare i campi relativi alla specializzazione del modulo online con le seguenti specifiche: campo 1) Trascrivere la seguente dicitura "ovvero servizio di ruolo nella disciplina: (indicare disciplina di appartenenza) ai sensi dell'art. 56 c. 2 DPR 483/97"; campo 2) della durata di anni: indicare anni "0"; campo 3) conseguita in data: indicare la data "01/02/1998"; campo 4) presso: indicare "Azienda di appartenenza" al 01/02/1998.)
Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni).
Per i cittadini italiani:
- l'iscrizione nelle liste elettorali;
- il non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea o di paesi terzi e per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- la conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove di esame.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilito nel presente bando.
La omessa dimostrazione, mediante autocertificazione o documentazione, del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, determina l'esclusione dal concorso stesso.

2. presentazione della domanda – termini e modalità

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso (esclusivamente) per via telematica, compilando il modulo online all'indirizzo internet https://concorsi.aou.udine.it. La compilazione e l'invio online devono essere completati entro le ore 24 del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" (si veda la data di scadenza riportata sul bando). La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permette più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
Il candidato, dopo aver cliccato sul link "invia la domanda", non potrà più apportare modifiche e/o aggiornamenti alla stessa, anche qualora il termine fissato per la presentazione delle domande non sia ancora scaduto.
Il candidato ammesso alla prima prova concorsuale, stampa la domanda, la sottoscrive e la consegna a mano prima dell'inizio della prova stessa unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità e a eventuali allegati, solo se già dichiarati e inseriti nella domanda online (pubblicazioni, attestati/certificati rilasciati da privati non gestori di pubblico servizio). Si precisa che la documentazione allegata non dichiarata nel modulo di domanda online non verrà presa in considerazione.
Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio online. La mancata esclusione dalla prima prova concorsuale non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana la irregolarità, della domanda di partecipazione al concorso.
L'Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora gli stessi dipendano da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero dalla mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.
Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta con le modalità sopra citate, deve contenere, oltre alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto 1):
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
b) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
c) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari;

d) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di tali rapporti (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver prestato servizio come dipendente presso pubbliche amministrazioni);
e) i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
A tal fine, gli stessi, come precisato nel modulo, devono produrre apposita certificazione medica, su richiesta dell'Azienda, che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.
f) i titoli che danno diritto a preferenza;
g) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. L'Azienda declina ogni responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
h) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196) per uso amministrativo.
L'omessa indicazione nella domanda, anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione, non consente l'invio online della domanda di partecipazione al concorso.
La domanda cartacea sarà automaticamente datata dal sistema di presentazione online e dovrà essere firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.
Alla domanda cartacea, al momento della partecipazione alla prima prova concorsuale devono essere allegati:
a) originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso quale contributo di diritti di segreteria di: € 10,33, in nessun caso rimborsabile (il versamento stesso va effettuato sul conto corrente postale n. 10003333 – intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – Servizio Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 – Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce). E' data facoltà al candidato di scansire la quietanza e inserirla come allegato nella sezione "Allegati" del modulo di domanda; ciò non esime dalla presentazione dell'originale nei modi e tempi indicati dal bando.
b) la documentazione di cui al successivo punto 3 (solo se già dichiarata e inserita nella domanda online);
c) fotocopia non autenticata, e in carta semplice, di un documento di identità personale, valido. E' data facoltà al candidato di scansire il proprio documento d'identità e inserirlo come allegato nella sezione "Allegati" del modulo di domanda.
Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda e i relativi documenti di partecipazione.
3. documentazione
Alla domanda cartacea, al momento della partecipazione alla prima prova, i candidati devono allegare agli effetti della valutazione di merito:
- le copie delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, riportate nell'apposito elenco previsto all'interno del modulo online, debitamente riordinate e numerate secondo la sequenza numerica generata dal modulo e obbligatoriamente allegate con le modalità e i formati previsti nel modulo stesso (non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato);
- documentazione relativa alla casistica operatoria (ove prevista), rilasciata dalle singole strutture nelle quali si è svolta tale attività, obbligatoriamente allegata con le modalità e i formati previsti nel modulo stesso.
Per quanto riguarda le dichiarazioni effettuate mediante il modulo online si ricorda che:
- in caso di titolo equipollente (si veda punto 1 del presente bando) il candidato dovrà utilizzare il campo note nella sezione "Titoli accademici e di studio" per specificare di essere in possesso del certificato rilasciato dall'Università in cui è stato conseguito il titolo (certificato da allegare alla domanda);
- per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9.05.1994 e successive modificazioni e integrazioni) devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori, su richiesta dell'Azienda;
- nell'autocertificazione dei servizi svolti, il candidato dovrà specificare:
• periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro (il modulo online non consente l'inserimento di date future);
• posizione funzionale, figura professionale e disciplina di appartenenza;
• tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, ecc.);
• impegno orario settimanale;
- nelle dichiarazioni relative ai servizi presso le A.S.S. o presso le Aziende ospedaliere, se ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il pun-

teggio di anzianità deve essere ridotto, il candidato deve precisarlo nel campo note;
- per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) dovrà essere indicata l'attività svolta, la durata e l'orario di attività settimanale;
- per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare dalla corretta scelta delle opzioni fornite dal modulo online;
- si sottolinea che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71 DPR 445/2001) rese attraverso il modulo online, con le modalità di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

4. esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell'Azienda, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

5. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice previste dall'art. 41, lettera b), e dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 1997 avranno luogo alle ore 9:00 del decimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso la S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – 33100 Udine. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.

6. prove d'esame

a) prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

7. punteggio per le prove d'esame e per i titoli

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
80 punti per le prove di esame
20 punti per i titoli
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e in particolare all'art. 43:
- I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
b) servizio di ruolo quale biologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i ri-

spettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

8. convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.
I candidati che non si presenteranno alle prove di concorso nei giorni, nelle ore e nelle sedi stabilite saranno dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

9. formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

10. adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda, a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio servizio:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Scaduto inutilmente tale termine, il rapporto verrà immediatamente risolto, salvo concessione di proroga a fronte di motivata richiesta. Il rapporto verrà risolto anche in caso di comprovata mancanza di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

11. costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza sanitaria – professionale – tecnica ed amministrativa.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'interessato, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e successive norme in materia.

12. decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

13. periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza sanitaria – professionale – tecnica ed amministrativa.

14. proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'espletamento del concorso e l'assunzione in servizio dei vincitori potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga. L'Azienda si riserva inoltre di procedere ad una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, che costituisce lex specialis, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda.

15. trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio concorsi, dell'Ufficio Gestione giuridica del personale e dell'Ufficio Gestione economica e previdenziale del personale, in relazione alle specifiche competenze.

16. restituzione dei documenti

Il ritiro della documentazione presentata a corredo della domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso, da parte del candidato non presentatosi alle prove nonché da parte del candidato non inserito in graduatoria.
Il candidato inserito in graduatoria non potrà ritirare la documentazione se non trascorsi almeno quattro mesi dall'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

17. disciplina normativa e contrattuale di riferimento

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

18. informazioni

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine – Ufficio Concorsi - Piazzale S. Maria della Misericordia n. 15 (1° piano – Palazzina n. 10 denominata "Lodovico Leonardo Manin") - tel. 0432 – 554705 /554706/554707/554708 – e-mail: ufficio.concorsi@asuiud.sanita.fvg.it oppure consultare il sito INTERNET www.asuiud.sanita.fvg.it/azienda/azienda-integrata/albo/concorsi.

IL DIRETTORE DELLA SOC GESTIONE RISORSE UMANE:
dott. Gianfranco Compagnon

17_45_3_CNC_AZ SUIUD CONCORSO PATOLOGIA CLINICA_016

Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico di patologia clinica (Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).

In attuazione al decreto n. 928 del 25.10.2017, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno dei seguenti posti, vacanti nella vigente dotazione organica:
- ruolo sanitario
- profilo professionale: medici
- posizione funzionale: **dirigente medico**
- disciplina: patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)
- area della medicina diagnostica e dei servizi
- **posti n. 2**

1. requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, o cittadinanza di paesi terzi ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
b) età non inferiore agli anni 18
c) laurea in Medicina e chirurgia
d) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine;
f) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.s.l. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza (Il candidato che si trovi nella condizione menzionata è tenuto a compilare i campi relativi alla specializzazione del modulo online con le seguenti specifiche: campo 1) Trascrivere la seguente dicitura "ovvero servizio di ruolo nella disciplina: (indicare disciplina di appartenenza) ai sensi dell'art. 56 c. 2 DPR 483/97"; campo 2) della durata di anni: indicare anni "0"; campo 3) conseguita in data: indicare la data "01/02/1998"; campo 4) presso: indicare "Azienda di appartenenza" al 01/02/1998.)
Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni).
Per i cittadini italiani:
- iscrizione nelle liste elettorali;
- il non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea o di paesi terzi e per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

- la conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove di esame.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilito nel presente bando.
La omessa dimostrazione, mediante autocertificazione o documentazione, del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, determina l'esclusione dal concorso stesso.

2. presentazione della domanda – termini e modalità

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso (esclusivamente) per via telematica, compilando il modulo online all'indirizzo internet https://concorsi.aou.udine.it. La compilazione e l'invio online devono essere completati entro le ore 24 del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" (si veda la data di scadenza riportata sul bando). La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permette più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
Il candidato, dopo aver cliccato sul link "invia la domanda", non potrà più apportare modifiche e/o aggiornamenti alla stessa, anche qualora il termine fissato per la presentazione delle domande non sia ancora scaduto.
Il candidato ammesso alla prima prova concorsuale, stampa la domanda, la sottoscrive e la consegna a mano prima dell'inizio della prova stessa unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità e a eventuali allegati, solo se già dichiarati e inseriti nella domanda online (pubblicazioni, casistiche operatorie, attestati/certificati rilasciati da privati non gestori di pubblico servizio). Si precisa che la documentazione allegata non dichiarata nel modulo di domanda online non verrà presa in considerazione.
Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio online. La mancata esclusione dalla prima prova concorsuale non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana la irregolarità, della domanda di partecipazione al concorso.
L'Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora gli stessi dipendano da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero dalla mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.
Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta con le modalità sopra citate, deve contenere, oltre alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto 1):
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
b) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
c) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari;
d) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di tali rapporti (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver prestato servizio come dipendente presso pubbliche amministrazioni);
e) i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
A tal fine, gli stessi, come precisato nel modulo, devono produrre apposita certificazione medica, su richiesta dell'Azienda, che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.
f) i titoli che danno diritto a preferenza;
g) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. L'Azienda declina ogni responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
h) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196) per uso amministrativo.

L'omessa indicazione nella domanda, anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione, non consente l'invio on line della domanda di partecipazione al concorso.
La domanda cartacea sarà automaticamente datata dal sistema di presentazione on line e dovrà essere firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.
Alla domanda cartacea, al momento della partecipazione alla prima prova concorsuale devono essere allegati:
a) originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso quale contributo di diritti di segreteria di: € 10,33, in nessun caso rimborsabile (il versamento stesso va effettuato sul conto corrente postale n. 10003333 – intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – Servizio Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 – Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce). E' data facoltà al candidato di scansire la quietanza e inserirla come allegato nella sezione "Allegati" del modulo di domanda; ciò non esime dalla presentazione dell'originale nei modi e tempi indicati dal bando.
b) la documentazione di cui al successivo punto 3 (solo se già dichiarata e inserita nella domanda online);
c) fotocopia non autenticata, e in carta semplice, di un documento di identità personale, valido. E' data facoltà al candidato di scansire il proprio documento d'identità e inserirlo come allegato nella sezione "Allegati" del modulo di domanda.
Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda e i relativi documenti di partecipazione.

3. documentazione

Alla domanda cartacea, al momento della partecipazione alla prima prova, i candidati devono allegare agli effetti della valutazione di merito:
- le copie delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, riportate nell'apposito elenco previsto all'interno del modulo online, debitamente riordinate e numerate secondo la sequenza numerica generata dal modulo e obbligatoriamente allegate con le modalità e i formati previsti nel modulo stesso (non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato);
- documentazione relativa alla casistica operatoria (ove prevista), rilasciata dalle singole strutture nelle quali si è svolta tale attività, obbligatoriamente allegata con le modalità e i formati previsti nel modulo stesso.

Per quanto riguarda le dichiarazioni effettuate mediante il modulo on line si ricorda che:
- per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9.05.1994 e successive modificazioni e integrazioni) devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori, su richiesta dell'Azienda;
- nell'autocertificazione dei servizi svolti, il candidato dovrà specificare:
• periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro (il modulo on line non consente l'inserimento di date future);
• posizione funzionale, figura professionale e disciplina di appartenenza;
• tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, ecc.);
• impegno orario settimanale;
- nelle dichiarazioni relative ai servizi presso le A.S.S. o presso le Aziende ospedaliere, se ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto, il candidato deve precisarlo nel campo note;
- per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) dovrà essere indicata l'attività svolta, la durata e l'orario di attività settimanale;
- per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare dalla corretta scelta delle opzioni fornite dal modulo online;
- si sottolinea che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71 DPR 445/2001) rese attraverso il modulo online, con le modalità di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

4. esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell'Azienda, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

5. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice previste dall'art. 25, lettera b), e dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 1997 avranno luogo alle ore 9:00 del decimo giorno

successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso la S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – 33100 Udine. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.

6. prove d'esame

a) prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

7. punteggio per le prove d'esame e per i titoli

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
80 punti per le prove di esame
20 punti per i titoli
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e in particolare all'art. 27:
- I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
- Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D.Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009.
Ai fini della valutazione della specializzazione conseguita ai sensi dei decreti sopra indicati, i candidati devono spuntare, nella sezione relativa ai titoli di carriera del modulo online, il campo specifico riferito al conseguimento della specializzazione stessa.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

8. convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

I candidati che non si presenteranno alle prove di concorso nei giorni, nelle ore e nelle sedi stabilite saranno dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

9. formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

10. adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda, a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio servizio:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Scaduto inutilmente tale termine, il rapporto verrà immediatamente risolto, salvo concessione di proroga a fronte di motivata richiesta. Il rapporto verrà risolto anche in caso di comprovata mancanza di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

11. costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto

di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'interessato, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e successive norme in materia.

12. decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

13. periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

14. proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'espletamento del concorso e l'assunzione in servizio dei vincitori potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga. L'Azienda si riserva inoltre di procedere ad una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, che costituisce lex specialis, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda.

15. trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio concorsi, dell'Ufficio Gestione giuridica del personale e dell'Ufficio Gestione economica e previdenziale del personale, in relazione alle specifiche competenze.

16. restituzione dei documenti

Il ritiro della documentazione presentata a corredo della domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso, da parte del candidato non presentatosi alle prove nonché da parte del candidato non inserito in graduatoria.
Il candidato inserito in graduatoria non potrà ritirare la documentazione se non trascorsi almeno quattro mesi dall'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

17. disciplina normativa e contrattuale di riferimento

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

18. informazioni

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine – Ufficio Concorsi - Piazzale S. Maria della Misericordia n. 15 (1° piano – Palazzina n. 10 denominata "Lodovico Leonardo Manin") - tel. 0432 – 554705 /554706/554707/554708 – e-mail: ufficio.concorsi@asuiud.sanita.fvg.it oppure consultare il sito INTERNET www.asuiud.sanita.fvg.it/azienda/azienda-integrata/albo/concorsi.

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE:
dott. Gianfranco Compagnon

17_45_3_CNC_DIR GEN AVVISO OIV_1_TESTO

Direzione generale - Area sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale

Avviso pubblico per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione - OIV - dell'Amministrazione e degli Enti regionali.

La Giunta Regionale, con deliberazione di data 26 ottobre 2017, n. 2095 ha approvato il seguente schema di avviso pubblico per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione - OIV - dell'Amministrazione e degli Enti regionali composto da tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ivi descritti, e riportati in calce al presente avviso.

1 NOMINA E DURATA DELLA PERMANENZA NELLA FUNZIONE

La nomina viene deliberata dalla Giunta Regionale, nel rispetto dei criteri definiti con proprio atto n. 2095/2014 sopra richiamato.

La funzione sarà svolta per un periodo di tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta.

2 REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI

Possono essere nominati componenti dell'OIV solo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

2.1 generali

a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente punto operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2.2 titolo di studio

a) essere in possesso del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento ovvero della laurea specialistica o laurea magistrale secondo la disciplina del nuovo ordinamento.

2.3 esperienza professionale

a) essere in possesso di un'esperienza professionale di almeno cinque anni in posizioni di elevata responsabilità nel campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

Al fine della valutazione dell'esperienza, assume rilievo anche quella maturata come componente di OIV o Nucleo di valutazione di altra Amministrazione.

L'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri Organismi indipendenti di valutazione deve essere oggetto di formale dichiarazione.

3 CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ, OSTATIVE E DI CONFLITTO D'INTERESSI

Non possono essere nominati componenti dell'OIV:

1. i soggetti dipendenti dell'Ente Regione Friuli Venezia Giulia;
2. i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
3. i soggetti che siano stati collocati in quiescenza;
4. coloro i quali:

4.1) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

4.2) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

4.3) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto;

4.4) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'Amministrazione Regionale;

4.5) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado, rispettivamente, con i dirigenti in servizio nell'ente Regione, con gli Assessori e con i Consiglieri regionali;

4.6) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Amministrazione Regionale;

4.7) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del

mandato;
4.8) siano stati condannati nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale.
L'assenza delle suddette situazioni d'incompatibilità, ostative e di conflitto d'interessi deve essere oggetto di **formale dichiarazione** nella manifestazione d'interesse.
Sono fatte salve altre eventuali cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia.

4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PROCEDURA PREVISTA

Gli interessati possono far pervenire la manifestazione d'interesse per la nomina a componente dell'OIV, unitamente al proprio curriculum vitae e alle altre informazioni richieste, utilizzando il Modulo predisposto a tal fine, debitamente compilato firmato e datato.
Il Modulo di manifestazione d'interesse dovrà essere trasmesso, entro il temine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, con indicazione dell'oggetto "**Manifestazione di interesse per la nomina a componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione - OIV - dell'Amministrazione e degli Enti regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia**", obbligatoriamente mediante una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla "Direzione generale, Area sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1 - 34121 Trieste";
- da casella di posta elettronica certificata (PEC) di cui è titolare il candidato, all'indirizzo PEC direzionegenerale@certregione.fvg.it con scansione in formato PDF della documentazione allegata.

In caso di spedizione a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine.
Se il messaggio proviene da una casella di PEC fa fede la data di spedizione.
Al Modulo di manifestazione d'interesse dovrà essere allegato il curriculum vitae accompagnato da una breve relazione in cui l'interessato illustra le esperienze che ritiene maggiormente significative in relazione al ruolo da svolgere.
La manifestazione di interesse e il curriculum vitae devono essere, pena l'irricevibilità:
1. firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati e inviati assieme alla scansione di un documento di identità in corso di validità;
ovvero
2. in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato.

La struttura regionale, a seguito dell'analisi del materiale ricevuto, potrà invitare alcuni degli interessati a un colloquio per svolgere un approfondimento delle motivazioni, delle capacità e delle competenze possedute, delle proposte operative in merito agli obiettivi e alle modalità di conseguimento.
Al termine dell'istruttoria, la Giunta regionale provvederà alla nomina dei componenti dell'OIV, individuati in esito alla valutazione di cui trattasi.

5 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA NOMINA

Il nominato provvede entro venti giorni:
a) a dichiarare l'accettazione dell'incarico all'organo regionale competente e a dare atto dell'avvenuta cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilità prevista dalla vigente normativa;
b) a dichiarare l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere quando tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto, ovvero siano tali da renderne rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della Pubblica Amministrazione.
La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere integrata con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente alla nomina.
La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti previsti comporta la decadenza.

6 COMPENSO ATTRIBUITO

Ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione spetta un compenso fissato nei seguenti importi annui complessivi (al lordo delle imposte a carico del beneficiario), rapportati all'effettivo svolgimento dell'incarico, fermo restando il rimborso delle spese sostenute secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale):
a) euro 14.000,00 per il componente con funzioni di Presidente;
b) euro 10.000,00 per gli altri componenti.

7 FUNZIONI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

L'Organismo Indipendente di Valutazione:
a) esercita le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla Giunta;
b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta;

d) valida la relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti; la validazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;
e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
f) propone alla Giunta la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi della retribuzione di risultato;
g) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
h) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.

8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento della procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.
La relativa informativa è parte integrante del Modulo di manifestazione d'interesse.

9 COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il presente avviso pubblico per la nomina dei componenti dell'OIV e la documentazione relativa saranno pubblicati sul sito Internet regionale: www.regione.fvg.it - Sezione "bandi e avvisi". Al medesimo indirizzo saranno pubblicate eventuali successive comunicazioni. L'Amministrazione si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che sia ritenuto idoneo e necessario per lo svolgimento della procedura.
Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto forniti sul Modulo di manifestazione di interesse.
Gli atti di nomina degli incaricati, i loro curricula ed i compensi, saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla sezione Amministrazione trasparente.
Il responsabile del procedimento è Anna D'Angelo, Direttore dell'Area sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte all'Area sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale della Direzione generale, piazza dell'Unità d'Italia n. 1, Trieste - tel. 040 -3774302; mail: funzionepubblica.ts@regione.fvg.it.

IL DIRETTORE DELL'AREA:
dott.ssa Anna D'Angelo

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali